


REGIONE
ABRUZZO



ELEZIONI REGIONALI 2024

ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI
DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE



REGIONE ABRUZZO

REGIONE
ABRUZZO



Elezione del Presidente della Giunta regionale
e del Consiglio regionale

**Istruzioni per le operazioni
degli uffici elettorali di sezione**

SOMMARIO

PARTE PRIMA - IL SEGGIO ELETTORALE	13
CAPITOLO I.	
LA COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE	15
§ 1. Composizione del seggio e validità delle operazioni.. .. .	15
§ 2. Obblighi e sanzioni.	15
§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale.	15
CAPITOLO II.	
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO	16
§ 4. Nomina e sostituzione del presidente.	16
§ 5. Compiti e poteri del presidente.	16
§ 6. Poteri di polizia del presidente.	17
CAPITOLO III.	
IL VICEPRESIDENTE DEL SEGGIO.	19
§ 7. Funzioni del vicepresidente	19
CAPITOLO IV.	
GLI SCRUTATORI	20
§ 8. Nomina e sostituzione degli scrutatori.	20
§ 9. Compiti degli scrutatori.	21
§ 10. Funzione consultiva degli scrutatori.	21
§ 11. Potere di decisione degli scrutatori.	21
CAPITOLO V.	
IL SEGRETARIO DEL SEGGIO.	22
§ 12. Nomina del segretario.	22
§ 13. Compiti del segretario.	22
§ 14. Verbale delle operazioni del seggio.	22
CAPITOLO VI.	
IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE E IL SEGGIO VOLANTE.	24
§ 15. Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero. . . .	24
§ 16. Costituzione del seggio speciale.	24
§ 17. Composizione e insediamento del seggio speciale.	24
§ 18. Il segretario del seggio speciale.	25

§ 19. Compiti del seggio speciale..	25
§ 20. Costituzione, composizione e compiti del seggio volante.	25
CAPITOLO VII	
I RAPPRESENTANTI DI LISTA	26
§ 21. Designazione dei rappresentanti di lista.	26
§ 22. Facoltà dei rappresentanti di lista.	28
§ 23. Sanzioni per i rappresentanti di lista	28
PARTE SECONDA - OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE	29
CAPITOLO VIII	
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO	31
§ 24. Consegna al presidente di seggio delle liste sezionali e del materiale elettorale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio	31
§ 25. Consegna al presidente di seggio di altri elenchi di elettori.	32
§ 26. Consegna al presidente di seggio di altro materiale elettorale occorrente per le esigenze dei seggi ospedalieri, speciali e volanti	32
§ 27. Arredamento della sala della votazione.	33
§ 28. Arredamento della sala della votazione nelle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche	35
§ 29. Custodia della sala della votazione	35
CAPITOLO IX	
LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO	36
§ 30. Insediamento dei componenti del seggio	36
§ 31. Ammissione dei rappresentanti di lista	36
§ 32. Persone che possono entrare nella sala della votazione.	37
§ 33. Accesso nella sala della votazione	37
CAPITOLO X	
SANZIONI PENALI.	38
§ 34. Richiamo alle sanzioni penali previste per i componenti dei seggi.	38
§ 35. Sanzioni penali previste per coloro che turbano le operazioni di votazione e di scrutinio.	38
§ 36. Chi può promuovere l'azione penale.	38

CAPITOLO XI	
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE	40
§ 37. Accertamento dell'arredamento della sala della votazione.	40
§ 38. Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione	40
CAPITOLO XII	
LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO SPECIALE E LE OPERAZIONI PRELIMINARI DEL SEGGIO SPECIALE E DEL SEGGIO VOLANTE.	41
§ 39. Insediamento dei componenti del seggio speciale.	41
§ 40. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio speciale.	41
§ 41. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio volante	41
§ 42. Accertamento della predisposizione di mezzi idonei per la raccolta del voto da parte del seggio speciale e del seggio volante	42
CAPITOLO XIII	
AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE	43
§ 43. Colore delle schede di voto.	43
§ 44. Autenticazione delle schede: firma e timbratura.	43
§ 45. Determinazione del numero delle schede da autenticare in base al numero degli elettori della sezione.	43
§ 46. Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare.	43
§ 47. Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione.	44
§ 48. Timbratura delle schede.	44
§ 49. Rinvio delle operazioni del seggio alle ore 7 della domenica e custodia della sala.	45
PARTE TERZA - OPERAZIONI DI VOTAZIONE.	47
CAPITOLO XIV	
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE	49
§ 50. Ricostituzione del seggio alle ore 7 della domenica	49
§ 51. Verifica della integrità dei sigilli e del materiale elettorale	49
§ 52. Consegna del materiale elettorale al presidente del seggio speciale.	49

CAPITOLO XV

LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE	51
§ 53. Apertura della votazione	51
§ 54. Ammissione degli elettori alla votazione	53
§ 55. Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze.	54
§ 56. Identificazione degli elettori	54
§ 57. Presentazione della tessera elettorale o di altro documento (sentenza o attestazione del sindaco o attestato del sindaco sostitutivo della tessera per una singola consultazione)	55
§ 58. Consegna della scheda e della matita all'elettore.	56
§ 59. Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini	57
§ 60. Espressione del voto all'interno della cabina e riconsegna della scheda e della matita al presidente del seggio	57
§ 61. Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne.	58

CAPITOLO XVI

PROCEDURE SPECIALI DI VOTO E AGEVOLAZIONI PER DETERMINATE CATEGORIE DI ELETTORI	59
§ 62. Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco.	59
§ 63. Elettori ammessi a votare in base a un attestato del sindaco sostitutivo della tessera.	59
§ 64. Elettori che votano nella sezione perché componenti del seggio; rappresentanti di lista; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico	60
§ 65. Militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	61
§ 66. Naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco	62
§ 67. Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive di barriere architettoniche	62
§ 68. Elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto che votano con l'assistenza di un accompagnatore	63

CAPITOLO XVII

CASI ANOMALI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE.	66
§ 69. Elettore che viene allontanato dalla cabina	66
§ 70. Elettore che consegna al presidente una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore	66
§ 71. Elettore che non restituisce la scheda	67
§ 72. Elettore che non vota nella cabina	67
§ 73. Scheda deteriorata	68
§ 74. Elettore che non restituisce la matita copiativa utilizzata per l'espressione del voto	69
§ 75. Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta	69

CAPITOLO XVIII

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA	70
§ 76. Operazioni di votazione nelle sezioni ospedaliere	70
§ 77. Operazioni di votazione dei seggi speciali e volanti presso luoghi di cura	71

CAPITOLO XIX

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO	73
§ 78. Votazione dei detenuti	73
§ 79. Operazioni di votazione dei seggi speciali presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva	73

CAPITOLO XX

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO.	75
§ 80. Elettori in particolari condizioni di infermità ammessi al voto presso il loro domicilio	75
§ 81. Predisposizione degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare e consegna del materiale occorrente	75
§ 82. Annotazioni nelle liste sezionali e autenticazione delle schede	76
§ 83. Raccolta del voto domiciliare da parte del seggio volante o del seggio speciale	76
§ 84. Altri adempimenti al rientro del seggio volante o speciale nella sezione di appartenenza	77

CAPITOLO XXI	
CHIUSURA DELLA VOTAZIONE	79
§ 85. Operazioni di votazione fino alle ore 23 della domenica - Chiusura della votazione.	79
§ 86. Sgombero del tavolo del seggio - Raccolta e custodia delle matite copiative	79
CAPITOLO XXII	
LE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO DA COMPIERE PRIMA DELLO SCRUTINIO.	80
§ 87. Accertamento del numero dei votanti in base al verbale, alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte	80
§ 88. Controllo del numero dei votanti in base al registro per l'annotazione del numero di tessera	81
§ 89. Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della sezione e i registri per l'annotazione del numero di tessera	82
§ 90. Accertamento del numero delle schede autenticate nel corso della votazione in aggiunta a quelle autenticate subito dopo la costituzione del seggio	83
§ 91. Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione - Formazione e spedizione del plico contenente le schede avanzate (autenticate e non autenticate)	83
PARTE QUARTA - OPERAZIONI DI SCRUTINIO.	85
CAPITOLO XXIII	
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO.	87
§ 92. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori	87
CAPITOLO XXIV	
TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO	88
§ 93. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio.	88
§ 94. Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate entro i termini.	88

CAPITOLO XXV	
SISTEMA ELETTORALE E SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO	
	90
§ 95. Cenni sul sistema elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale	90
§ 96. Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto.	94
CAPITOLO XXVI	
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO	
	100
§ 97. Inizio dello scrutinio per le elezioni regionali.	100
§ 98. Modalità di espressione del voto: richiamo.	100
§ 99. Spoglio e registrazione dei voti	100
§ 100. Casi di nullità	102
§ 101. Schede bianche. Registrazione e custodia di schede bianche, schede nulle e schede contenenti voti nulli.	103
§ 102. Riepilogo del numero delle schede annullate durante le ope- razioni di voto e di quelle dichiarate nulle nel corso dello scrutinio	105
§ 103. Voti contestati.	105
§ 104. Operazioni di controllo dello spoglio	107
§ 105. Operazioni di riscontro della corrispondenza e della congrui- tà delle cifre da riportare nel verbale	107
§ 106. Risultato dello scrutinio: dichiarazione e certificazione nel verbale.	108
§ 107. Chiusura del verbale del seggio - Formazione dei plichi con- tenenti il verbale e gli atti dello scrutinio	109
CAPITOLO XXVII	
RICONSEGNA DEL MATERIALE ELETTORALE	
	110
§ 108. Persone incaricate di ritirare il materiale elettorale.	110
§ 109. Confezione del plico con il materiale da restituire.	110
Specifiche tecniche per la composizione della scheda elettorale.	111
Esemplificazioni di voto.	113
Riepilogo plichi da confezionare.	149
Appendice normativa.	153

AVVERTENZE

Le norme per lo svolgimento dell'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo sono contenute nella legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale." e successive modifiche. Per quanto non disciplinato dalla suddetta legge regionale si osservano, in quanto compatibili, le seguenti leggi statali:

- decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre quindicimila abitanti;

- legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale);

- legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario);

- art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni;

- art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha stabilito che: "A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23". Per effetto di tale disposizione devono ritenersi implicitamente abrogate quelle contenute in altri testi normativi nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione. La deroga di cui all'art. 1 comma 1 del D.L. n. 7 del 29 gennaio 2024, non si applica alle elezioni regionali del 10 marzo 2024, in quanto già indette alla data di entrata in vigore dello stesso D.L., giusta Decreto del Presidente della Regione n. 84 del 19 ottobre 2023.

A seguito delle modifiche introdotte alla L.R. 9/2013 dalla legge regionale 16 luglio 2018, n. 15, nelle elezioni regionali di domenica 10 marzo 2024 l'elettore avrà facoltà di attribuire una o due preferenze e, in tale ultimo caso, le preferenze dovranno riguardare candidati di sesso diverso appartenenti alla stessa lista.

Per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione, sono state predisposte, in forma semplificata, le unite istruzioni.

Per evitare errori o omissioni nella compilazione dei verbali dell'ufficio di sezione, che possono influire sulla regolarità delle operazioni, si raccomanda che:

a) ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che delle istruzioni stesse costituiscono il fondamento;

b) i dati numerici da riportare nel verbale, relativi ai voti attribuiti alle liste e ai voti di preferenza attribuiti ai singoli candidati, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire agli Uffici preposti alla proclamazione degli eletti per le operazioni di loro competenza;

c) al momento della formazione dei plichi, gli atti e i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.

Glossario, abbreviazioni e principali riferimenti normativi

Lista circoscrizionale: lista di candidati alla carica di consigliere regionale contrassegnata da un proprio simbolo e presentata in una singola circoscrizione;

Circoscrizione: parte in cui è suddiviso il territorio regionale per fini elettorali a cui appartiene uno degli elenchi dei Comuni indicati nella L.R. 9/2013;

Lista sezionale (o lista della sezione): lista degli elettori iscritti nella sezione elettorale, formata da due elenchi distinti, uno per gli elettori di sesso maschile e l'altro per gli elettori di sesso femminile, autenticata dalla commissione elettorale circondariale e consegnata al seggio elettorale.

Gruppo di liste: insieme di liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno.

Patto di coalizione: Patto con cui più gruppi di liste circoscrizionali indicano il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

Registro (o registro per l'annotazione del numero di tessera): registro, formato da due registri distinti, di cui uno per gli elettori di sesso maschile e un altro per gli elettori di sesso femminile, in dotazione al seggio, sul quale uno scrutatore annota il numero della tessera elettorale personale e il numero di iscrizione nella lista sezionale di ogni elettore che vota. Analogo registro, maschile e femminile, è in dotazione ai seggi speciali e volanti.

Seggio (o seggio elettorale): ufficio elettorale di sezione, da intendere sia per l'insieme dei suoi componenti (un presidente, quattro scrutatori e un segretario), sia per il complesso delle funzioni che svolge (operazioni di voto e scrutinio e altre operazioni preliminari, successive o comunque connesse), sia per il luogo di svolgimento (sala della votazione e locali adiacenti).

Seggio ospedaliero (o sezione ospedaliera): ufficio elettorale di sezione avente la stessa composizione e le stesse funzioni del seggio "ordinario" che svolge tali funzioni presso un ospedale o altro istituto o luogo di cura avente almeno 200 posti letto.

Seggio speciale: ufficio composto da un presidente, uno scrutatore e un segretario incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale che non possono accedere alle cabine di voto della sezione ospedaliera; degli elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi almeno 100 e fino a 199 posti letto; degli elettori reclusi in istituti o luoghi di detenzione o di custodia preventiva; degli elettori ammessi a votare a domicilio che abitano nelle vicinanze degli ospedali, istituti o luoghi di cura aventi almeno 100 e fino a 199 posti letto assegnati allo stesso seggio speciale.

Seggio volante: ufficio composto dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario di un seggio "ordinario" incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto e degli elettori ammessi a votare a domicilio.

Tessera (o tessera elettorale): tessera elettorale personale a carattere permanente, la cui istituzione e le cui modalità di rilascio, aggiornamento e rinnovo sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299;

Ufficio centrale circoscrizionale: Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale;

Ufficio centrale regionale: Costituito presso la Corte di appello del capoluogo della regione e composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

PARTE PRIMA
IL SEGGIO ELETTORALE

CAPITOLO I LA COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

§ 1. Composizione del seggio e validità delle operazioni

In ogni sezione è costituito un seggio elettorale.

Il seggio è composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori.

Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

(Cfr. artt. 20, primo comma, e 25 T.U. n. 570/1960)

§ 2. Obblighi e sanzioni

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

È punito con la multa da 206 a 516 euro chi, senza giustificato motivo:

- rifiuta l'incarico;
- non si presenta al momento dell'insediamento del seggio;
- si allontana prima del termine delle operazioni elettorali.

(Cfr. artt. 24, primo comma, e 89 T.U. n. 570/1960)

§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale

Tutti i componenti del seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.

Per i reati commessi in danno dei componenti del seggio si procede con giudizio direttissimo.

(Cfr. art. 24, terzo e quarto comma, T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO II

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO

§ 4. Nomina e sostituzione del presidente

Il presidente del seggio è nominato dal presidente della Corte d'Appello.

Se il presidente del seggio, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente della Corte d'Appello e il sindaco del comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale è stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente che non consenta la sua normale sostituzione da parte del presidente della Corte d'Appello, assume la presidenza del seggio il sindaco o un suo delegato.

Se l'assenza o l'impedimento sopraggiungono dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

(Cfr. artt. 20, secondo e quinto comma, e 24, secondo comma, T.U. n. 570/1960)

La legge non prevede il caso in cui il presidente originariamente nominato e poi sostituito, per improvviso impedimento, dal sindaco o suo delegato, si ripresenti nel corso successivo delle operazioni del seggio, ad esempio dopo la sospensione che interviene tra il sabato e la domenica. Tuttavia, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato e della domenica, si ritiene che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione.

Pertanto, se la domenica il sindaco o suo delegato dovesse assentarsi, per sopravvenuto impedimento, il vicepresidente deve assumere le funzioni di presidente.

§ 5. Compiti e poteri del presidente

Il presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide su:

- difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- reclami, anche orali, e proteste;
- contestazioni e nullità dei voti.

(Cfr. art. 54, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960)

La decisione del presidente è definita dalla legge "provvisoria", in quanto il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo (T.A.R. e, in appello, Consiglio di Stato).

(Cfr. artt. 130 e 131 decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo)

§ 6. Poteri di polizia del presidente

Il presidente è incaricato della polizia dell'adunanza.

A tal fine, può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze armate in servizio presso la sezione per allontanare o arrestare coloro che disturbano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che commettono reati.

Di regola, la forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria (1) possono entrare nella sala e farsi assistere dalla forza pubblica anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare, invece, se il presidente vi si oppone.

Gli ufficiali giudiziari possono entrare nella sala per notificare al presidente proteste o reclami sulle operazioni del seggio.

In casi eccezionali, il presidente, di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre scrutatori. Il presidente ha anche compiti di polizia all'esterno della sala della votazione. A tal fine, per assicurare il libero accesso degli elettori al seggio e per impedire la formazione di assembramenti nelle strade adiacenti, può rivolgere ogni opportuna richiesta alle autorità civili e ai comandanti militari, che sono tenuti a ottemperare.

Inoltre, il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, può disporre l'allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato.

(1) Si riporta l'art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria) del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447:

“1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

- a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

- a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

- b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55”.

Il presidente può altresì decidere di allontanare dalle cabine, previa restituzione della scheda consegnata, gli elettori che indugiano artificiosamente nell'espressione del voto o che non rispondono all'invito di restituire la scheda.

Tali elettori sono riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni, si dà atto nel verbale del seggio. Si veda per tale evenienza il paragrafo 69.

(Cfr. art. 46 T.U. n. 570/1960)

Infine, il presidente, al termine delle operazioni del sabato, deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi, attenendosi alle istruzioni di cui al paragrafo 49.

(Cfr. artt. 47, undicesimo comma, e 51, secondo comma, n. 4, T.U. n. 570/1960)

CAPITOLO III IL VICEPRESIDENTE DEL SEGGIO

§ 7. Funzioni del vicepresidente

Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni del seggio.

(Cfr. artt. 20, primo comma, 24, secondo comma, e 25, T.U. n. 570/1960)

CAPITOLO IV GLI SCRUTATORI

§ 8. Nomina e sostituzione degli scrutatori

Gli scrutatori sono nominati, in ciascun comune, nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno prima del voto. Alla nomina provvede la commissione elettorale comunale o, eventualmente, la commissione straordinaria o il commissario per la provvisoria amministrazione del comune.

(Cfr. art. 4-bis D.P.R. n. 223/1967; art. 6 legge 8 marzo 1989, n. 95)

La legge prevede il caso in cui, all'atto della costituzione del seggio, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino oppure ne sia mancata la nomina.

In tal caso, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti:

- che sappiano leggere e scrivere;
- che non siano rappresentanti di lista;
- per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall'art. 23 del T.U. n.570/19602.

(Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 41, secondo comma, D.P.R. n. 361/1957)

La legge, invece, non prevede il caso in cui gli scrutatori non si ripresentino nel corso successivo delle operazioni del seggio. Tali operazioni, infatti, si svolgono in più di un giorno e vengono sospese nelle notti tra il sabato e la domenica. Tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato e della domenica, si ritiene che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione, anche se nel frattempo si siano presentate le persone originariamente designate e poi sostituite perché assenti.

Peraltro, se la domenica si assentassero, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che nei giorni precedenti hanno svolto le funzioni di scrutatore per la mancanza dei designati, e fossero invece presenti questi ultimi, si ritiene che questi possano riassumere le predette funzioni.

Se neppure gli scrutatori originariamente designati si trovassero presenti, il presidente o in sua assenza il vicepresidente valuterà se il numero residuo di componenti del seggio sia sufficiente per svolgere le ulteriori operazioni elettorali e, qualora necessario, potrà provvedere a sostituire gli scrutatori assenti con le modalità sopra illustrate.

§ 9. Compiti degli scrutatori

Gli scrutatori hanno i seguenti principali compiti:

- autenticare le schede (§ 46);
- registrare gli elettori che si presentano a votare (§ 57);
- svolgere le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate (§ 92 e § 99);
- recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio (§ 107).

Inoltre, gli scrutatori, su invito del tribunale (o sezione distaccata del tribunale), possono assistere all'apertura del plico contenente le liste sezionali utilizzate per la votazione.

(Cfr. art. 62 T.U. n. 570/1960)

§ 10. Funzione consultiva degli scrutatori

Gli scrutatori possono esprimere il loro parere se il presidente lo richiede.

Il presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori:

- quando occorre decidere sui reclami, anche orali;
- quando è necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- quando occorre decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati;
- qualora il presidente, con ordinanza motivata, per timore che possa essere turbato il procedimento elettorale, intenda disporre l'allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato.

(Cfr. artt. 46, settimo comma, e 54, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960)

§ 11. Potere di decisione degli scrutatori

Gli scrutatori non hanno, di regola, potere di decisione nelle operazioni elettorali. Tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando tre scrutatori ne facciano richiesta, il presidente deve disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

(Cfr. art. 46, quinto comma, T.U. n. 570/1960)

CAPITOLO V IL SEGRETARIO DEL SEGGIO

§ 12. Nomina del segretario

Il segretario è scelto dal presidente, di solito, prima dell'insediamento del seggio:

- deve essere iscritto nelle liste elettorali del comune in cui ha sede il seggio;
- deve essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- non deve incorrere in cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall'art. 23 del T.U. n. 570/1960.

(Cfr. art. 2 legge n. 53/1990)

Il presidente, se non vi ha provveduto prima, può scegliere il segretario anche all'atto dell'insediamento del seggio.

Nel caso di temporanea assenza o di impedimento sopraggiunto del segretario, il presidente ne sceglie il sostituto tra gli scrutatori.

§ 13. Compiti del segretario

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:

- compila il verbale delle operazioni del seggio;
- nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli scrutatori, registra i voti espressi;
- raccoglie gli atti da allegare al verbale;
- confeziona i plichi contenenti il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio (§ 89, § 91 e § 107).

§ 14. Verbale delle operazioni del seggio

Lo svolgimento delle operazioni elettorali, dall'insediamento sino allo scioglimento del seggio, viene riassunto e documentato, in distinti paragrafi, nell'apposito verbale (modello n. 85/AR).

Il verbale deve essere compilato in duplice esemplare.

Sulla base dei verbali di ciascun seggio, dove sono accertati e dichiarati i risultati dello scrutinio dei voti in ogni sezione, gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale provvedono alle operazioni relative all'attribuzione dei seggi e alla proclamazione degli eletti di cui ai sensi dell'art. 17 della L.R. 2 aprile 2013, n. 9.

È quindi indispensabile che delle operazioni del seggio sia fatta una precisa, fedele e completa verbalizzazione. Particolare attenzione va posta alla trascrizione dei risultati dello scrutinio e alla perfetta corrispondenza dei dati numerici sia tra i diversi paragrafi, sia tra i due esemplari del verbale.

Nel modello di verbale predisposto, sono anche previsti casi anomali e procedure speciali nelle modalità di voto che la legge contempla e che possono verificarsi durante le operazioni elettorali. Nel verbale deve prendersi nota dettagliata pure di tutte le proteste e i reclami presentati nel corso delle operazioni.

Il verbale deve essere autenticato mediante l'apposizione in ciascun foglio, negli appositi spazi trasversali, del bollo della sezione e della firma di tutti i componenti del seggio e dei rappresentanti di lista.

Il presidente e il segretario del seggio hanno la piena responsabilità della regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e documenti da allegare al verbale stesso. In caso di inadempienza, possono incorrere in sanzioni penali (Cfr. art. 96 T.U. n. 570/1960)

CAPITOLO VI
IL SEGGIO OSPEDALIERO,
IL SEGGIO SPECIALE E IL SEGGIO VOLANTE

§ 15. Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero

Negli ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione elettorale per ogni 500 posti letto o frazioni di 500.

Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, se ne hanno fatto tempestiva richiesta al comune, oltre agli elettori ricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto di cura.

Il seggio ospedaliero è costituito e opera esattamente come il seggio ordinario.
(*Cfr. art. 43 T.U. n. 570/1960*)

§ 16. Costituzione del seggio speciale

Il seggio speciale viene costituito, in aggiunta al seggio ordinario o a quello ospedaliero:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.

(*Cfr. artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976*)

§ 17. Composizione e insediamento del seggio speciale

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori, nominati dalla commissione elettorale comunale o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione del comune.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente il giorno del voto contemporaneamente all'insediamento del seggio ordinario e nella stessa sede di riunione.

Per le modalità di sostituzione del presidente e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede come per ogni altro seggio (§ 4 e § 8).

§ 18. Il segretario del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale, a sua discrezione, attribuisce a uno dei due scrutatori le funzioni di segretario.

(Cfr. artt. 8 e 9, terzo comma, legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976)

§ 19. Compiti del seggio speciale

Il seggio speciale ha il compito di raccogliere il voto dei seguenti elettori:

- ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- reclusi in luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- ricoverati in ospedale che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale che opera presso un luogo di cura può essere incaricato anche della raccolta del voto presso il domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura.

I compiti del seggio speciale si esauriscono non appena le schede votate, racchiuse in apposito plico, vengono portate nella sede della sezione elettorale (ordinaria od ospedaliera) e vengono immediatamente immesse nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

I componenti del seggio speciale non devono prendere parte ad alcuna altra operazione del procedimento elettorale: ad esempio, non devono partecipare alle operazioni di autenticazione delle schede.

(Cfr. artt. 8 e 9, settimo comma, legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976; art. 1, comma 9-bis, D.L. n. 1/2006)

§ 20. Costituzione, composizione e compiti del seggio volante

Il seggio volante (o ufficio distaccato di sezione) viene costituito:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio.

Il seggio volante è composto dal presidente, dal segretario e da uno degli scrutatori del seggio ordinario nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto o dimorano elettori ammessi al voto domiciliare. Lo scrutatore del seggio volante è designato mediante sorteggio.

Il seggio volante ha il compito di:

- raccogliere il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura e di quelli che votano al proprio domicilio;
- portare le schede votate, racchiuse in apposito plico, nella sede della sezione elettorale;
- immettere immediatamente tali schede nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

(Cfr. art. 44 T.U. n. 570/1960; art. 1 D.L. n. 1/2006)

CAPITOLO VII

I RAPPRESENTANTI DI LISTA

§ 21. Designazione dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale

I delegati delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

Le designazioni dei rappresentanti possono essere effettuate anche per mezzo di persone autorizzate dai delegati della lista o dai delegati del candidato Presidente con dichiarazione dal notaio.

Le designazioni possono essere presentate, anche mediante posta elettronica certificata, entro il giovedì che precede l'elezione al segretario comunale che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio. (art. 35, secondo comma, del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570, così modificato dall' art. 38-bis, comma 2, lett. c), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108).

Decorso tale termine le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

Per tale seconda evenienza, il sindaco consegna al presidente di ogni seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente per i quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:

1) la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale e dei candidati Presidente oppure da una delle persone autorizzate dai delegati con dichiarazione autenticata dal notaio;

2) il rappresentante di lista designato deve essere elettore della regione: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;

3) il rappresentante di lista deve saper "leggere e scrivere": tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;

4) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990 (2)

5) il rappresentante, se la sua designazione è effettuata dal subdelegato, deve esibire una fotocopia, anche non autenticata, della autorizzazione a designare che il delegato ha rilasciato a favore del subdelegato.

I pubblici ufficiali possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;

- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Poiché le designazioni possono essere contenute in un unico atto per tutti i seggi elettorali del comune, a ogni presidente può essere presentato un estratto con i nominativi dei rappresentanti di lista e dei candidati Presidente designati per il proprio seggio.

(Cfr. artt. 32, settimo comma, n. 4, e 35 T.U. n. 570/1960; art. 9, ultimo comma, legge n. 108/1968; art. 1, ultimo comma, legge n. 43/1995; art. 16, comma 2, legge n. 53/1990).

(2) Si riporta, in estratto, l'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990:

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine."

§ 22. Facoltà dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
- b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- c) possono apporre la loro firma:
 - sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate;
 - nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
 - sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano. I rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi – sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che abbiano votato.

(Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 6 marzo 2014, in G.U.R.I. n. 71 del 26 marzo 2014)

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di lista di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Se ne fanno richiesta, i rappresentanti di lista possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.

(Cfr. artt. 8 e 9, quarto comma, legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976; art. 44, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 1 D.L. n. 1/2006)

I rappresentanti di lista possono anche trattenersi all'esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

(Cfr. artt. 47, ultimo comma, e 51, secondo comma, n. 4, T.U. n. 570/1960)

§ 23. Sanzioni per i rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.

(Cfr. art. 96, ultimo comma, T.U. n. 570/1960).

PARTE SECONDA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO VIII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

§ 24. Consegna al presidente di seggio delle liste sezionali e del materiale elettorale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio

La mattina del giorno di insediamento del seggio, nei locali dove il seggio stesso si costituirà, il presidente deve ricevere in consegna, dal sindaco o da un suo delegato, il seguente materiale elettorale:

- 1) il pacco delle schede di votazione, predisposto dalle Prefetture e sigillato;
- 2) il bollo della sezione, in plico sigillato;
- 3) la lista degli elettori della sezione, distinta in maschi e femmine, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;
- 4) la copia della predetta lista degli elettori della sezione da affiggere nella sala della votazione, autenticata dal sindaco e dal segretario comunale;
- 5) il manifesto con le principali sanzioni penali, da affiggere nella sala della votazione;
- 6) due copie del manifesto con le liste dei candidati alla elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale: una copia deve essere affissa nella sala o all'ingresso della sala della votazione e una deve rimanere a disposizione del seggio;
- 7) l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori ed eventualmente anche quello di nomina degli scrutatori del seggio speciale;
- 8) le designazioni dei rappresentanti di lista presentate al segretario comunale, oppure l'elenco dei delegati di lista autorizzati a presentare le designazioni direttamente al presidente del seggio;
- 10) un'urna destinata a contenere le schede votate per l'elezione regionale;
- 11) le matite copiative per l'espressione del voto;
- 12) i registri, maschile e femminile, per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti;
- 13) gli altri stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio;
- 14) gli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze del seggio.

(Cfr. art. 27, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Della consegna di tale materiale deve redigersi apposito verbale (modello n. 69/AR) in duplice esemplare: un esemplare è trattenuto dal presidente, l'altro è consegnato al sindaco o suo delegato.

Il pacco delle schede e il plico contenente il bollo della sezione devono essere aperti il sabato pomeriggio dopo la costituzione del seggio.

§ 25. Consegna al presidente di seggio di altri elenchi di elettori

Il presidente, oltre al materiale elettorale illustrato al paragrafo precedente, deve ricevere in consegna gli elenchi relativi alle seguenti categorie di elettori:

1) elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste elettorali (cioè deceduti dopo il 15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti prima della revisione ma non cancellati dalle liste;

2) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del sindaco; (*Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967*)

3) elettori residenti all'estero;

4) elettori della sezione ricoverati in luoghi di cura, che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati;

5) detenuti aventi diritto al voto e iscritti nelle liste della sezione che hanno chiesto di votare dove sono reclusi;

6) elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale;

7) elettori che hanno perso il diritto elettorale con provvedimento intervenuto dopo la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi; (*Cfr. artt. 32, primo comma, numeri 2 e 3, e 32-ter D.P.R. n. 223/1967*)

8) elettori naviganti (marittimi e aviatori) della sezione che hanno chiesto di votare per le elezioni regionali in altro comune della regione in cui si trovano per motivi di imbarco;

(*Cfr. art. 50 D.P.R. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lettera f, D.L. n. 161/1976*)

9) elettori ammessi al voto a domicilio, distinguendo tra:

a) elettori della sezione aventi dimora nel territorio della stessa sezione;

b) elettori della sezione aventi però dimora fuori dal territorio della sezione, nello stesso comune o in altro comune della regione;

c) elettori iscritti ad altre sezioni elettorali dello stesso comune o di altri comuni della regione, aventi dimora nel territorio della sezione.

(*Cfr. art. 1, commi 5 e 6, D.L. n. 1/2006*)

§ 26. Consegna al presidente di seggio di altro materiale elettorale occorrente per le esigenze dei seggi ospedalieri, speciali e volanti

Al presidente del seggio ospedaliero e al presidente della sezione nella cui circoscrizione sono costituiti seggi speciali o volanti (anche per la raccolta del voto a domicilio o per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale che non possono recarsi alle cabine elettorali) deve essere consegnato anche il seguente altro materiale:

1) l'elenco degli elettori che voteranno nel luogo di cura o di detenzione;

2) i verbali, le buste, le liste elettorali aggiunte e i registri, maschile e femminile, per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti occorrenti per le operazioni del seggio speciale o di quello volante;

3) un bollo di sezione aggiuntivo, in plico sigillato, per ogni seggio speciale o per le esigenze del seggio volante, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio, certificando così l'avvenuta espressione del voto per quella consultazione.

I predetti bolli di sezione (uno o più, a seconda dei casi) sono affidati dal sindaco al presidente di seggio: quest'ultimo custodirà personalmente quello per le operazioni del seggio volante oppure consegnerà quello per le operazioni del seggio speciale, ancora chiuso in plico sigillato, al presidente del seggio speciale la domenica mattina prima dell'inizio delle votazioni, insieme all'altro materiale elettorale.

(Cfr. artt. 42, 43 e 44 T.U. n. 570/1960; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d) ed e), D.L. n. 161/1976)

§ 27. Arredamento della sala della votazione

Il presidente del seggio deve accuratamente controllare l'arredamento della sala della votazione, per rimediare a eventuali mancanze, verificando l'esistenza di quanto segue:

a) Tramezzo che divide in due compartimenti la sala della votazione.

La sala deve avere una sola porta di ingresso e deve inoltre essere divisa in due compartimenti da un tramezzo con un'apertura centrale per il passaggio degli elettori;

(Cfr. art. 37, primo comma, T.U. n. 570/1960)

b) Tavolo del seggio.

Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione.

Sul tavolo l'urna sarà collocata in maniera da essere sempre visibile a tutti;
(Cfr. art. 37, terzo comma, T.U. n. 570/1960)

c) Cabine per l'espressione del voto.

In ogni seggio devono essere installate, salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap.

Le cabine devono essere collocate in maniera da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e devono assicurare la segretezza del voto. Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente alle cabine, a una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori.

Se, eccezionalmente, fossero state sistemate cabine abbinate, con una parete di divisione comune, il presidente deve, anche ripetutamente nel corso delle operazioni di voto, controllare che tale parete non abbia fori o aperture che consentano

di vedere o di comunicare tra le due cabine. In detta evenienza, la parete deve essere immediatamente riparata, anche con mezzi di fortuna e, se ciò non è possibile, una delle cabine deve essere chiusa, per garantire la segretezza del voto nell'altra. Il tavolo all'interno delle cabine per la compilazione delle schede deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.
(Cfr. art. 37, quarto e quinto comma, T.U. n. 570/1960)

d) Urna per la votazione.

In ogni seggio, per ogni tipo di elezione, deve esserci un'urna destinata a ricevere le schede votate.

L'urna é di cartone di colore chiaro.

Sul lato verticale frontale all'elettore e sul lato ove è presente l'apertura dell'urna, il presidente di seggio deve applicare una etichetta autoadesiva sulla quale è riportata la dicitura: «ELEZIONI REGIONALI». Tale etichetta, fornita con il materiale elettorale, sarà dello stesso colore della scheda di votazione per le elezioni regionali, cioè di colore verde (Pantone® green u).

Il seggio ha in dotazione anche un rotolo di carta adesiva crespata con il quale sigillare l'urna il sabato sera, prima di rinviare le successive operazioni elettorali alla mattina della domenica, e al termine delle votazioni della domenica, prima di dare inizio alle operazioni di spoglio delle schede votate, la domenica stessa.

È opportuno che il presidente accerti preventivamente la funzionalità dell'urna e la fornitura, da parte del comune, di quanto occorre per chiuderla e sigillarla.

e) Cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori all'atto della votazione.

Mentre l'urna è destinata a ricevere le schede votate, per la custodia delle schede autenticate da consegnare agli elettori al momento della votazione deve essere usata apposita cassetta di legno o scatola di cartone.

f) Disposizione dell'urna e della scatola sul tavolo della sezione.

Il presidente, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione, deve disporre l'urna e la cassetta o scatola sul tavolo nel modo ritenuto più funzionale.

g) Illuminazione della sala della votazione e delle cabine.

Il presidente deve controllare l'adeguatezza dei mezzi di illuminazione normale e sussidiaria disposti nella sala della votazione, in quanto le operazioni di voto e di scrutinio si protraggono anche nelle ore serali e notturne ed è necessario che la sala e tutte le cabine siano sufficientemente illuminate.

h) Affissione dell'avviso sul divieto di introduzione in cabina di apparecchiature in grado di fotografare immagini.

Al fine di assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Il presidente del seggio deve pertanto affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile, il seguente avviso: "Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

§ 28. Arredamento della sala della votazione nelle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche

La legge 15 gennaio 1991, n. 15 ha inteso facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.

A tal fine, il presidente del seggio ubicato in una sede priva di barriere architettoniche, cioè accessibile mediante sedia a rotelle, deve accertare che gli arredi della sala della votazione permettano agli elettori non deambulanti:

- di leggere il manifesto con le liste e i nomi dei candidati;
- di votare in assoluta segretezza;
- di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista;
- di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni del seggio. Inoltre, il presidente deve altresì controllare:
 - che siano state installate una o più cabine che consentano un agevole accesso all'elettore non deambulante;
 - che all'interno delle cabine sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 cm. da terra;
 - in alternativa, che sia stato predisposto un tavolo, addossato a una parete a conveniente distanza dal tavolo del seggio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari, in modo da assicurare l'assoluta segretezza del voto da parte dell'elettore non deambulante;
 - infine, che la sezione elettorale sia stata opportunamente segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, dell'apposito simbolo di cui all'Allegato A) del D.P.R. 14 luglio 1996, n. 503.

§ 29. Custodia della sala della votazione

Il presidente, avendo ricevuto in consegna il materiale elettorale occorrente per la votazione, diviene responsabile della sua conservazione e custodia.

Deve, perciò, disporre la vigilanza sulla sala destinata alla votazione per mezzo degli agenti della forza pubblica.

Quando più seggi sono situati in uno stesso edificio, i presidenti dei seggi stessi possono, di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.

CAPITOLO IX

LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO

§ 30. Insediamento dei componenti del seggio

Alle ore 16 del sabato, giorno precedente quello della votazione, il presidente costituisce il seggio chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e gli scrutatori, i cui nominativi risultano dall'estratto del verbale di nomina.

Il presidente deve pertanto accertarsi della identità personale degli scrutatori.

A uno degli scrutatori il presidente affida le funzioni di vicepresidente. Per le modalità di sostituzione degli scrutatori, si veda al paragrafo 8.

Per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro sostituzione, il seggio deve essere costituito e iniziare le sue operazioni purché siano presenti almeno due componenti, oltre al presidente.

Il presidente, non appena possibile, deve integrare il seggio ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità di cui al paragrafo 8.

(Cfr. art. 25, 27, primo comma, n. 4, e 47, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960)

§ 31. Ammissione dei rappresentanti di lista

Il presidente invita ad assistere alle operazioni del seggio i rappresentanti delle liste circoscrizionali dei candidati e dei candidati alla carica di Presidente in base alle designazioni che il sindaco gli ha consegnato o alle designazioni che i rappresentanti stessi gli presentano direttamente.

Il presidente deve accertarsi della identità personale dei rappresentanti di lista e della regolarità della loro designazione, con le modalità di cui al paragrafo 21.

La presenza dei rappresentanti di lista non è necessaria per la validità delle operazioni: essi, pertanto, possono presentarsi anche dopo che il seggio si è costituito o durante le operazioni elettorali, purché la designazione sia stata precedentemente fatta con le modalità e nei termini di cui al paragrafo 21.

Dell'intervento dei rappresentanti di lista deve farsi menzione nel verbale del seggio.

(Cfr. art. 47, primo comma, T.U. n. 570/1960; art. 16, secondo comma, legge n. 53/1990)

§ 32. Persone che possono entrare nella sala della votazione

Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che sono in possesso:

- a) della tessera elettorale di iscrizione nella sezione;
- b) dell'attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale (ex art. 7 D.P.R. n. 299/2000);
- c) di un altro documento che dà diritto di votare nella sezione, cioè:
 - di una sentenza (ex art. 39, terzo comma, T.U. n. 570/1960);
 - dell'attestazione del sindaco (ex art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967) (3).

Durante le operazioni da compiere subito dopo la costituzione del seggio e durante le operazioni di votazione e di scrutinio, possono entrare nella sala della votazione anche:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni del seggio;
- 3) tutte quelle persone, infine, che svolgono incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali. (Cfr. artt. 38, primo comma, e 46, secondo, terzo e quarto comma, T.U. n. 570/1960)

§ 33. Accesso nella sala della votazione

Gli elettori non possono entrare nella sala della votazione con armi o con altri oggetti che possono offendere (bastoni, coltellini, ecc.).

Nel compartimento della sala destinato alle attività del seggio, gli elettori possono entrare solo per votare o per identificare un altro elettore o per assistere un elettore fisicamente impedito, e si devono trattenere solo per il tempo strettamente necessario.

Per garantire l'osservanza di tali disposizioni, il presidente può avvalersi degli agenti della forza pubblica per sorvegliare l'apertura del tramezzo che separa il compartimento destinato al seggio da quello riservato agli elettori.

Per assicurare il libero accesso degli elettori, impedire gli assembramenti e disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, il presidente ha i poteri di polizia anche all'esterno della sala di votazione di cui al paragrafo 6.

Nel verbale del seggio si prende nota delle disposizioni prese (Cfr. artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 46 T.U. n. 570/1960).

(3) Gli elettori che presentano la tessera elettorale o l'attestato sostitutivo della tessera medesima per quella singola consultazione (lett. a e b) sono già iscritti nelle liste degli elettori della sezione. Invece, coloro che sono ammessi a votare nella sezione in base a sentenza o ad attestazione del sindaco (lett. c) non sono iscritti nelle liste degli elettori della sezione, ma le loro generalità devono essere annotate nel verbale delle operazioni del seggio.

CAPITOLO X SANZIONI PENALI

§ 34. Richiamo alle sanzioni penali previste per i componenti dei seggi

Al momento dell'insediamento del seggio, è opportuno che il presidente:

- esorti gli altri componenti a svolgere le proprie funzioni con la massima precisione e imparzialità;
- richiami l'attenzione sulle sanzioni penali alle quali i componenti stessi possono andare incontro nel caso di infrazioni alle norme della legge elettorale.

(Cfr. artt. 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98 e 99 T.U. n. 570/1960)

§ 35. Sanzioni penali previste per coloro che turbino le operazioni di votazione e di scrutinio

Le norme della legge elettorale prevedono sanzioni penali a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio presso il seggio.

(Cfr. artt. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98 e 99 T.U. n. 570/1960)

Le disposizioni richiamate nel presente paragrafo e in quello precedente sono riportate nel manifesto sulle principali sanzioni penali affisso all'interno della sala della votazione.

§ 36. Chi può promuovere l'azione penale

Il presidente del seggio o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicepresidente nella veste di pubblico ufficiale:

- deve denunciare per iscritto, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un agente della forza pubblica in servizio presso il seggio, ogni infrazione da chiunque commessa alle norme elettorali penali di cui sia venuto a conoscenza;
- può far espellere o arrestare i componenti del seggio o gli elettori o chiunque altro disturbi lo svolgimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Anche gli scrutatori e il segretario hanno l'obbligo di denunciare le infrazioni alle norme penali elettorali che riscontrino durante le operazioni di votazione e di scrutinio: se tali infrazioni sono commesse da elettori o da rappresentanti di lista, devono segnalarle al presidente o al vicepresidente perché

ne faccia denuncia; se le infrazioni sono commesse dal presidente o dal vicepresidente, devono denunciarle direttamente all'autorità giudiziaria o alla forza pubblica in servizio al seggio. Il medesimo obbligo di denuncia incombe anche sugli agenti della forza pubblica o delle Forze armate che prestano servizio di ordine pubblico presso il seggio.

Può sporgere denuncia delle infrazioni riscontrate anche qualunque elettore presente nella sala della votazione (Cfr. art. 46 T.U. n. 570/1960; art. 331 codice di procedura penale).

CAPITOLO XI

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

§ 37. Accertamento dell'arredamento della sala della votazione

Subito dopo la costituzione del seggio, il presidente, con l'aiuto degli altri componenti, accerta se l'arredamento della sala della votazione risponde alle esigenze illustrate al paragrafo 27.

Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali mancanze, si deve prendere nota nel verbale del seggio.

§ 38. Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione

Il presidente, in base agli elenchi che gli sono stati consegnati dal sindaco (§ 25, n. 4, 5, 7, 8 e 9), effettua nelle liste degli elettori della sezione, accanto ai rispettivi nominativi, le seguenti annotazioni:

- prende nota dei ricoverati in luoghi di cura che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati;

(Cfr. art. 42, terzo comma, lett. a, T.U. n. 570/1960)

- prende nota dei detenuti in luoghi di detenzione o custodia preventiva, aventi diritto al voto, che hanno chiesto di votare dove sono reclusi;

(Cfr. art. 8, terzo comma, lett. a, legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d, D.L. n. 161/1976)

- prende nota degli elettori che hanno perso il diritto elettorale;

(Cfr. art. 32-ter, secondo comma, D.P.R. n. 223/1967)

- prende nota dei naviganti (marittimi o aviatori) che hanno chiesto di votare in altro comune della regione in cui si trovano per motivi di imbarco;

(Cfr. art. 50, quarto comma, ultimo periodo, T.U. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lett. f, D.L. n. 161/1976)

- prende nota degli elettori della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto da un altro seggio dello stesso comune o di altro comune della regione;

- prende nota degli elettori della sezione dei quali il seggio dovrà raccogliere il voto a domicilio;

- aggiunge in calce alle liste sezionali i nominativi degli elettori di altre sezioni dello stesso comune o di altro comune della regione dei quali raccogliere il voto a domicilio.

CAPITOLO XII

LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO SPECIALE E LE OPERAZIONI PRELIMINARI DEL SEGGIO SPECIALE E DEL SEGGIO VOLANTE

§ 39. Insediamento dei componenti del seggio speciale

L'insediamento del seggio speciale costituito nella circoscrizione di una sezione elettorale avviene contemporaneamente all'insediamento del seggio della sezione stessa, cioè alle ore 16 del sabato, giorno precedente quello della votazione.

§ 40. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale, prima ancora della costituzione del seggio stesso, d'intesa con il sindaco del comune, deve concordare con la direzione dei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o con la direzione dei luoghi di detenzione e di custodia preventiva l'ora in cui il seggio si recherà a raccogliere il voto degli elettori lì ricoverati o detenuti.

Analogamente deve comportarsi il presidente del seggio speciale costituito presso la sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei ricoverati impossibilitati a recarsi a votare nella cabina.

Il presidente, al momento dell'insediamento del seggio speciale, comunica agli altri due componenti l'orario concordato per la raccolta del voto.

Il seggio speciale operante presso un luogo di cura può essere incaricato anche di raccogliere il voto al domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura stesso. Per la scelta dell'orario di raccolta del voto a domicilio, si veda il paragrafo seguente (§ 41) (Cfr. artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976; art. 1, comma 9-bis, D.L. n. 1/2006)

§ 41. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio volante

Il presidente del seggio alla cui circoscrizione sono assegnati uno o più luoghi di cura, prima ancora della costituzione del seggio stesso, d'intesa con il sindaco del comune, deve concordare con la direzione del luogo di cura l'ora in cui il seggio volante, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore, si recherà a raccogliere il voto degli elettori lì ricoverati.

Anche nel caso in cui il seggio volante debba raccogliere a domicilio il voto di uno o più elettori, il presidente, d'intesa con il sindaco del comune, deve programmare, almeno orientativamente, l'orario di raccolta del voto, comunicandolo con sufficiente preavviso, per il tramite del comune, all'elettore o agli elettori interessati.

Il presidente, al momento dell'insediamento del seggio, comunica agli altri due componenti del seggio volante (segretario e scrutatore) l'orario concordato per la raccolta del voto.

Compatibilmente con le esigenze del luogo di cura o degli elettori votanti a domicilio, deve scegliersi per la raccolta di tali voti l'orario in cui si prevede che l'affluenza al seggio da parte degli altri elettori sia minore.

Qualora il seggio volante debba recarsi sia presso luoghi di cura che presso il domicilio di elettori, il presidente deve provvedere, se possibile, congiuntamente, cioè con un'unica uscita.

In ogni caso, il presidente e gli altri componenti del seggio, allo scadere del termine di chiusura delle operazioni di votazione, devono trovarsi nella sede del seggio, per dare subito inizio alle operazioni di accertamento del numero dei votanti e di scrutinio.

(Cfr. art. 44, primo comma, T.U. n. 570/1960)

§ 42. Accertamento della predisposizione di mezzi idonei per la raccolta del voto da parte del seggio speciale e del seggio volante

Il presidente del seggio nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto deve accertarsi che, nei luoghi di cura stessi, per la raccolta del voto da parte del seggio volante, sia predisposta una cabina mobile o altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Analogo accertamento deve effettuare il presidente del seggio speciale, per la raccolta del voto dei detenuti o dei ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o dei ricoverati in ospedali che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono accedere alle cabine.

(Cfr. art. 44, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 9, quinto comma, legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976; art. 1, comma 8, D.L. n. 1/2006)

CAPITOLO XIII

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

§ 43. Colore delle schede di voto

Le schede di voto per le elezioni regionali sono di colore verde (Pantone® green U).

§ 44. Autenticazione delle schede: firma e timbratura

L'autenticazione delle schede si compone di due operazioni:

- la firma di uno scrutatore;
- l'apposizione del timbro della sezione.

Entrambe le operazioni devono essere compiute nel pomeriggio del sabato. Il presidente avverte i componenti del seggio che durante le operazioni di autenticazione delle schede nessuno dei componenti stessi può allontanarsi dalla sala. (Cfr. art. 47 T.U. n. 570/1960)

§ 45. Determinazione del numero delle schede da autenticare in base al numero degli elettori della sezione

Il presidente determina il numero delle schede da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

Il numero di schede da autenticare, nelle sezioni ospedaliere e nelle sezioni alla cui circoscrizione sono assegnati luoghi di cura o di detenzione, deve tenere conto anche degli elettori ammessi a votare in tali luoghi, i cui nominativi sono ricompresi nell'elenco consegnato dal sindaco al presidente del seggio (§ 26, n. 1). (Cfr. artt. 42 e 43 T.U. n. 570/1960; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976)

Il numero di schede da autenticare deve tenere conto anche degli elettori ammessi al voto domiciliare, cioè:

- va detratto il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali votanti a domicilio in altra sezione (§ 25, n. 9, lett. b);
- va aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma che dimorano in quell'ambito territoriale e dei quali, pertanto, il seggio volante sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio (§ 25, n. 9, lett. c).

§ 46. Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare

Dopo avere determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente le ripartisce fra gli scrutatori del seggio, vigilando che le operazioni di autenticazione procedano con regolarità e speditezza.

Le schede devono essere autenticate esclusivamente dai componenti del seggio. Gli scrutatori effettuano le seguenti operazioni:

- firmano ogni scheda sulla facciata esterna di essa, nell'apposito riquadro;
- controllano che sulla stessa facciata esterna di ogni scheda, all'interno del medesimo riquadro, sia riportata la numerazione della circoscrizione elettorale;
- passano le schede firmate al presidente.

Il presidente, man mano, conta le schede che gli scrutatori gli passano, per accertare che corrispondano esattamente al numero di schede consegnate a ciascuno di essi.

Nel verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore. Infine, le schede autenticate sono riposte nella apposita cassetta di legno o scatola di cartone dopo che il presidente ha fatto constatare ai presenti che tale contenitore è completamente vuoto e non c'è pericolo che le schede autenticate si confondano con le altre non autenticate, a disposizione del seggio, che rimangono conservate nel pacco originariamente predisposto dalle Prefetture (§ 24, n. 1).

(Cfr. art. 47 T.U. n. 570/1960)

§ 47. Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione

Dopo la firma delle schede, il presidente:

- fa constatare ai componenti del seggio che il plico [Busta n. 1 (R)] contenente il bollo della sezione è perfettamente chiuso;
- apre il plico;
- fa prendere nota al segretario, nel verbale, del numero riportato nel bollo stesso (Cfr. art. 47, settimo comma, T.U. n. 570/1960).

Eventuali bolli in più assegnati alla sezione devono essere utilizzati esclusivamente da parte dei seggi speciali o volanti per timbrare la tessera elettorale e certificare così il voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura o detenzione o ammessi a votare al proprio domicilio (§ 26, n. 3).

§ 48. Timbratura delle schede

Il presidente effettua le seguenti operazioni:

- estrae dalla scatola le schede firmate dagli scrutatori (§ 46);
- imprime il bollo della sezione nell'apposito riquadro sulla facciata esterna di ogni scheda;
- accerta che il numero delle schede timbrate sia identico a quello delle schede firmate dagli scrutatori e riposte precedentemente nella scatola;
- fa constatare ai presenti che la scatola è completamente vuota e vi depone le schede bollate pronte per la votazione.

Le schede non autenticate sono conservate nel pacco originariamente predisposto dalle Prefetture (§ 24, n. 1). Tali schede servono, finché è aperta la votazione:

- per sostituire le schede autenticate che risultano deteriorate;
- per sostituire le schede consegnate ad elettori che hanno diritto di votare nella sezione pur non essendo iscritti nelle liste o che votano in luoghi di cura o di detenzione e non sono stati conteggiati al momento della determinazione del numero di schede da autenticare.

§ 49. Rinvio delle operazioni del seggio alle ore 7 della domenica e custodia della sala

Il presidente provvede a chiudere la scatola contenente le schede autenticate, ad esempio incollandovi due strisce di carta. Su tali strisce di carta appongono la firma: il presidente; gli altri componenti del seggio; i rappresentanti di lista che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (liste degli elettori della sezione; plico contenente il bollo della sezione; stampati occorrenti per la votazione e lo scrutinio; matite copiative; schede non autenticate; ecc.) deve essere riposto nella Busta n. 1 (R). Tale Busta deve essere chiusa, preferibilmente incollandone il lembo gommato, sul quale appongono la firma i componenti del seggio e i rappresentanti di lista che lo richiedano.

Successivamente, il presidente:

- fa constatare che l'urna destinata a contenere le schede che saranno votate è vuota e provvede a chiuderla e a sigillarla con strisce del rotolo di carta adesiva crespata;
- rinvia le operazioni alle ore 7 della domenica;
- fa sfollare la sala;
- procede alla chiusura e alla custodia della sala, in modo che nessuno possa entrarvi;
- si assicura che le finestre e le altre aperture della sala, tranne naturalmente la porta di accesso, vengano chiuse dall'interno;
- con l'aiuto degli altri componenti del seggio, applica sugli infissi di finestre e altre aperture della sala delle strisce di carta incollata (ad esempio, di scotch). Su tali strisce, il presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma;
- dopo che tutti sono usciti dalla sala, chiude saldamente dall'esterno la porta di accesso, applicando ai battenti varie strisce di carta incollata. Anche su tali strisce, il presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma;
- infine, prende accordi con la forza pubblica per vigilare all'esterno la sala, affinché nessuno vi entri.

(Cfr. artt. 47, commi dal decimo al tredicesimo, e 48, primo comma, T.U. n. 570/1960; art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

PARTE TERZA
OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO XIV

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 50. Ricostituzione del seggio alle ore 7 della domenica

Anche prima delle ore 7 di domenica, giorno della votazione, il presidente ricostituisce il seggio elettorale con le stesse persone del sabato, provvedendo a sostituire eventuali scrutatori assenti con le modalità illustrate nei paragrafi 8 e 30.

Alla stessa ora anche il presidente del seggio speciale ricostituisce tale seggio con le stesse persone del sabato. Per le modalità di sostituzione degli scrutatori, si vedano gli stessi paragrafi 8 e 30.

Il presidente chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti di lista presenti.

(Cfr. art. 48, primo comma, T.U. n. 570/1960; art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

§ 51. Verifica della integrità dei sigilli e del materiale elettorale

Il presidente effettua le seguenti operazioni:

- fa constatare ai componenti del seggio che i sigilli apposti a porte e finestre, all'urna e alla cassetta o scatola contenente le schede autenticate sono integri;
- accerta che il numero delle schede nella cassetta o scatola corrisponde al numero delle schede autenticate il sabato pomeriggio;
- toglie i sigilli apposti sulla fessura dell'urna e fa constatare che l'urna medesima è vuota.

§ 52. Consegna del materiale elettorale al presidente del seggio speciale

Il presidente consegna al presidente del seggio speciale il seguente materiale elettorale:

- le schede autenticate, nel numero occorrente per la raccolta del voto nei luoghi di cura o di detenzione, con l'aggiunta di una piccola scorta. Tali schede sono racchiuse in apposite Buste, rispettivamente, Busta os/1 (R) per i luoghi di cura oppure Busta D/1 (R) per i luoghi di detenzione;
- i modelli di verbale per il seggio speciale;
- il secondo bollo della sezione, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori ricoverati o detenuti;
- le liste elettorali aggiunte;

- il restante materiale per il voto (buste, matite copiative, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Il presidente prende nota, nel verbale del seggio, nell'apposito allegato, del numero di schede consegnate al presidente del seggio speciale.

Tutte le operazioni preliminari illustrate nel presente capitolo devono essere compiute con speditezza per poter iniziare le operazioni di votazione alle ore 7.

CAPITOLO XV LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

§ 53. Apertura della votazione

Il presidente illustra ad alta voce ai presenti le modalità di votazione per le elezioni regionali, evitando ogni riferimento, sebbene fatto a scopo esemplificativo, a partiti, liste, coalizioni di liste, contrassegni o candidati.

La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda.

La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione di una o due preferenze. Alla destra di tale rettangolo e' indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonche' il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo piu' ampio rettangolo.

In caso di coalizione di più liste circoscrizionali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato Presidente collegato alla coalizione è posto al centro di detto più ampio rettangolo.

In sintesi:

a) L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno o due dei candidati presenti nella medesima lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (articolo 9, comma 1, della L.R. 9/2013)

b) il voto espresso per una delle liste circoscrizionali è contestualmente attribuito al candidato Presidente del gruppo di liste o coalizione di liste di cui la lista fa parte; (articolo 9, comma 2, della L.R. 9/2013);

c) il voto espresso per il solo candidato Presidente è attribuito al solo Presidente; in tal caso s'intende validamente votato il candidato alla presidenza mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste circoscrizionali collegate; (articolo 9, comma 2, della L.R. 9/2013);

d) il voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente è attribuito al solo candidato Presidente; in tal caso, s'intende validamente votato il candidato alla presidenza mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o

alle liste circoscrizionali collegate; tuttavia, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 57, penultimo comma, del D.P.R. 570/1960, se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per un candidato o due candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati (articolo 9, comma 3, della L.R. 9/2013);

e) il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo (articolo 9, comma 3, della L.R. 9/2013);

f) non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo (articolo 9 della L.R. n. 9/2013).

Ciascun elettore può, a scelta:

a) votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo; in tal caso il voto espresso per il solo Presidente è attribuito al Presidente stesso;

b) votare a favore solo di una lista circoscrizionale tracciando un segno nel relativo rettangolo; in tal caso il voto è contestualmente attribuito al candidato Presidente del gruppo di liste o coalizione di liste di cui la lista fa parte;

c) votare a favore solo di una lista circoscrizionale tracciando un segno nel relativo rettangolo ed esprimendo uno o due voti di preferenza nella medesima lista; in tal caso il voto è contestualmente attribuito al candidato Presidente del gruppo di liste o coalizione di liste di cui la lista fa parte;

d) votare mediante indicazione della sola preferenza in favore di uno o di due candidati nella lista senza tracciare alcun segno sul contrassegno della lista di appartenenza; in tal caso si intende espresso anche in favore della medesima lista oltre che in favore del candidato Presidente collegato.

La scheda elettorale è realizzata sulla base del modello contenuto negli allegati 2 e 3 alla L.R. 2 aprile 2013, n. 9 e tenendo conto delle caratteristiche essenziali indicate nell'allegato 4 di cui alla medesima legge regionale.

Inoltre:

– sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata;

– sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;

– sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata;

– se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati;

– le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per legge sono nulle.
(Cfr. art. 57 del T.U. n. 570/1960)

§ 54. Ammissione degli elettori alla votazione

L'elettore vota presentandosi di persona al seggio della sezione elettorale nelle cui liste è iscritto.

Gli elettori sono ammessi a votare seguendo l'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nelle liste della sezione (Cfr. art. 48, primo comma, T.U. n. 570/1960).

Il presidente può consentire che votino con precedenza rispetto agli altri elettori il sindaco, i funzionari di P. S., gli addetti al servizio elettorale e tutti coloro che nel giorno della votazione svolgono compiti istituzionali.

Se si verificano affollamenti all'ingresso dell'edificio nel quale sono ubicati più seggi elettorali, i presidenti di quei seggi possono dare direttive agli agenti della forza pubblica affinché distribuiscano gli elettori in colonna, a seconda della sezione di appartenenza. Per poter votare, l'elettore deve esibire un documento di riconoscimento e la tessera elettorale.

Sono ammessi a votare gli elettori iscritti nelle liste della sezione. Oltre a questi, sono ammessi a votare nella sezione:

1) coloro che presentano una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori della circoscrizione (Cfr. art. 39, terzo comma, T.U. n. 570/1960);

2) coloro che presentano una attestazione del sindaco di ammissione al voto (Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967);

3) i componenti del seggio;

4) i rappresentanti di lista;

5) gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, anche se iscritti nelle liste di altra sezione dello stesso comune o di altro comune della regione (Cfr. art. 12, primo comma, legge n. 108/1968; art. 40, primo comma, T.U. n. 570/1960);

6) gli elettori non deambulanti, in possesso della certificazione medica, attestante l'impedimento fisico, rilasciata dall'azienda sanitaria locale, purché iscritti nelle liste elettorali dello stesso comune dove è ubicata la sezione (Cfr. art. 1 legge n. 15/1991);

7) militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione (Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lett. f, D.L. n. 161/1976);

8) i naviganti (marittimi e aviatori), purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione, in possesso:

a) del certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto nel quale si attesta che il marittimo o l'aviatore si trova nel ed è nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza;

b) del certificato del sindaco del comune in cui il navigante si trova per motivi di imbarco nel quale si attesta che al sindaco del comune di iscrizione elettorale è stata comunicata la volontà dell'elettore di votare nel comune in cui si trova (Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lett. f, D.L. n. 161/1976).

Tutti i predetti elettori devono esibire la tessera elettorale, tranne quelli di cui ai numeri 1 e 2. Dei nominativi degli elettori di cui ai numeri 1 e 2 si prende nota nel verbale.

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 devono essere aggiunti in calce alla lista degli elettori della sezione; inoltre, le generalità degli elettori medesimi devono essere riportate nel verbale (Cfr. art. 40, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 1, comma 4, legge n. 15/1991).

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 7 e 8 vanno iscritti invece in una lista elettorale aggiunta (modelli n. 257/AR/m, se di sesso maschile; n. 257/ AR/f, se di sesso femminile).

(Cfr. artt. 49, secondo comma, e 50, terzo comma, T.U. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lett. f, D.L. n. 161/1976)

§ 55. Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze

I presidenti di seggio devono ricordare agli elettori che votano in sezioni diverse da quelle di rispettiva iscrizione:

- che i loro nominativi sono annotati in calce alla lista sezionale (o in liste aggiunte);
- che dei loro nominativi si prende nota anche nel verbale del seggio;
- che la legge prevede la reclusione da sei mesi fino a due anni e la multa fino a euro 2.065 per coloro che esprimono il proprio voto in "più sezioni elettorali" (Cfr. art. 93, primo comma, T.U. n. 570/1960).

Le sanzioni penali anzidette sono tra quelle richiamate nel manifesto affisso all'interno della sala della votazione.

§ 56. Identificazione degli elettori

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato dal presidente di seggio.

L'identificazione può avvenire:

1) mediante presentazione della carta d'identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia: in tal caso, nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione devono essere indicati gli estremi del documento. I presidenti devono vigilare sull'osservanza di tale prescrizione.

Per l'identificazione degli elettori sono validi anche:

- le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché da non oltre tre anni;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia;

2) in mancanza di un idoneo documento, l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore;

3) in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune. Quest'ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio o deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2 e 3 avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista sezionale.

Il presidente:

- avverte l'elettore che effettua l'identificazione che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95 del T.U. n. 570/1960;
- fa anche prendere nota, accanto alla firma dell'elettore che effettua l'identificazione, degli estremi del documento di riconoscimento di quest'ultimo;
- in caso di dubbi fra i componenti del seggio o fra i rappresentanti di lista, decide sull'accertamento dell'identità dell'elettore privo di documento, anche interrogandolo sulle sue esatte generalità.

(Cfr. art. 48 T.U. n. 570/1960)

§ 57. Presentazione della tessera elettorale o di altro documento (sentenza o attestazione del sindaco o attestato del sindaco sostitutivo della tessera per una singola consultazione).

Dopo l'identificazione, l'elettore, per votare, deve presentare la tessera elettorale.

La tessera è contrassegnata da un numero progressivo e riporta, tra l'altro, l'indicazione del comune che l'ha rilasciata, le generalità dell'elettore e diciotto spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione.

Qualora sulla tessera sia già riportato il bollo di un'altra sezione con la stessa data della consultazione in svolgimento, ciò significa che l'elettore ha già votato e quindi non può essere nuovamente ammesso al voto.

Le operazioni da compiere sono pertanto le seguenti:

- anzitutto, il presidente di seggio controlla che sulla tessera non sia stato già apposto il bollo di un'altra sezione con la stessa data della consultazione;
- quindi, uno scrutatore appone sulla tessera, all'interno di uno degli spazi ancora liberi, il bollo della sezione e la data della consultazione;
- lo stesso scrutatore (o un altro che lo aiuta) annota il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio;
- su tale registro (uno per gli elettori di sesso maschile e un altro per gli elettori di sesso femminile), a fianco del numero della tessera di ciascun elettore, lo scrutatore riporta anche il numero di iscrizione dell'elettore stesso nella lista sezionale.

Le operazioni richiamate hanno grande importanza per evitare che l'elettore voti più volte per la stessa consultazione (Cfr. artt. 1, comma 2, 2, commi 2 e 3, e 12 D.P.R. n. 299/2000).

La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali del modello riportato nella tabella A allegata al D.P.R. n. 299/2000.

Se, per qualsiasi motivo, il Comune non ha potuto rilasciare all'elettore la tessera, l'elettore stesso è ammesso a votare esibendo al presidente di seggio l'attestato del sindaco sostitutivo della tessera per quella consultazione (Cfr. art. 7 D.P.R. n. 299/2000).

L'elettore può anche presentarsi a votare munito di una sentenza o di una attestazione del sindaco (§ 54, numeri 1 e 2) (Cfr. art. 39, terzo comma, T.U. n. 361/1957; art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967).

Nei predetti casi, il presidente annota sulla sentenza, sull'attestazione o sull'attestato che l'elettore ha votato e vi aggiunge la propria firma e il bollo del seggio.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione si prende nota nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo. Gli estremi (numero di protocollo e data) dell'attestato sostitutivo della tessera sono annotati, al posto del numero della tessera stessa, nel registro, insieme al numero di iscrizione dell'elettore nella lista sezionale.

Il navigante (marittimo o aviatore), iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione, ammesso a votare nel comune in cui si trova per motivi di imbarco, oltre alla tessera elettorale, deve presentare i documenti indicati nel paragrafo 54 (n. 8, lettere a e b): tali documenti devono essere trattenuti dal presidente del seggio e allegati al registro per l'annotazione del numero delle tessere.

§ 58. Consegna della scheda e della matita all'elettore

Dopo le operazioni di identificazione e di registrazione di cui ai paragrafi 56 e 57, il presidente del seggio consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda.

È opportuno che il presidente consegni la scheda spiegata, cioè aperta, per verificare che, all'interno, non vi siano tracce di scrittura o altri segni che possano invalidarla. Il presidente fa anche constatare all'elettore che la scheda è stata autenticata con la firma di uno scrutatore e munita del bollo della sezione (Cfr. art. 49, sesto comma, T.U. n. 570/1960).

§ 59. Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Pertanto, il presidente di seggio deve invitare l'elettore, prima che si rechi in cabina a votare, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso.

Tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente per essere restituite all'elettore, insieme al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro.

Si veda il successivo paragrafo 72 per i provvedimenti da adottare nel caso in cui l'elettore viene colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto, concernenti l'annullamento della scheda e l'esclusione dal voto (Cfr. art. 1 D.L. n. 96/2008).

§ 60. Espressione del voto all'interno della cabina e riconsegna della scheda e della matita al presidente del seggio

L'elettore, ricevuta la scheda e la matita, si deve recare in cabina.

Dopo aver espresso il voto, deve ripiegare la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e restituirla al presidente del seggio (Cfr. art. 49, secondo comma, T.U. n. 570/1960).

Se una scheda non è stata ripiegata, il presidente invita l'elettore a ripiegarla facendolo rientrare nella cabina.

Per i casi in cui l'elettore non vota nella cabina, si veda il paragrafo 72.

Per i casi, invece, in cui l'elettore, dopo avere ritirato la scheda, prima ancora di entrare in cabina, la riconsegna al presidente senza alcuna espressione di voto, si veda il paragrafo 75, n. 2.

(Cfr. art. 50 T.U. n. 570/1960)

Il presidente che trascura o chiunque altro impedisce di far entrare l'elettore nella cabina per esprimere il voto è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

(Cfr. art. 98 T.U. n. 570/1960)

Al momento della riconsegna della scheda, il presidente:

a) verifica se la scheda è la stessa che aveva consegnato all'elettore e quindi se sia stata autenticata nella parte esterna con la firma di uno scrutatore e il timbro della sezione;

b) si accerta che sulla parte esterna della scheda non vi siano segni o scritture che possano portare al riconoscimento dell'elettore;

c) deposita la scheda nell'urna;

d) fa attestare l'avvenuta riconsegna della scheda invitando uno scrutatore ad apporre la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna della lista sezionale.

Se l'elettore riconsegna una scheda diversa da quella che è stata consegnata o mancante del bollo di sezione o della firma dello scrutatore, tale scheda non è deposta nell'urna ma viene annullata. L'elettore, insieme alla scheda, deve restituire al presidente anche la matita.

Per i casi in cui l'elettore non riconsegna la matita, si veda il paragrafo 74 (Cfr. art. 49, commi secondo, terzo e quarto, del T.U. n. 570/1960).

Se l'elettore non riconsegna la scheda o la matita, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309 (Cfr. art. 99, primo comma, T.U. n. 570/1960).

Il presidente fa prendere immediatamente nota di tali infrazioni nel verbale del seggio, per farne denuncia non appena completate le operazioni elettorali.

Alla fine delle operazioni di voto da parte di ogni elettore, il presidente gli riconsegna il documento di identificazione e la tessera elettorale.

§ 61. Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne

Nel corso della votazione, a determinate ore, l'affluenza degli elettori alle urne deve essere rilevata e comunicata al comune, che provvederà ad inoltrare tempestivamente la comunicazione alla competente Prefettura-UTG.

Le notizie da fornire, nel giorno e negli orari specificati, sono le seguenti:

- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 12.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 19.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (distinti in maschi, femmine e totale) alle ore 23.00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto.

CAPITOLO XVI
PROCEDURE SPECIALI DI VOTO E AGEVOLAZIONI
PER DETERMINATE CATEGORIE DI ELETTORI

§ 62. Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco

Deve essere ammesso a votare l'elettore che presenta al seggio:

a) una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che lo dichiara elettore della circoscrizione (Cfr. art. 39, terzo comma, T.U. n. 570/1960);

b) una attestazione di ammissione al voto rilasciata dal sindaco (Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967).

In tali casi, il presidente del seggio, prima di consegnare la scheda all'elettore, deve:

- prendere visione della sentenza o dell'attestazione;
- far prendere nota, nell'apposito paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore; del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità; degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione: «Ha votato», la propria firma, la data e il bollo della sezione, per impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in un'altra sezione del comune.

Se l'elettore viene ammesso a votare in base all'attestazione del sindaco, può votare solo presso la sezione indicata nell'attestazione.

La scheda che il presidente consegna all'elettore deve essere prelevata da quelle autenticate.

Poiché l'elettore non risulta iscritto nelle liste sezionali, non è stata conteggiata e autenticata per lui alcuna scheda.

Pertanto, ogni volta che a un elettore non iscritto nelle liste sezionali è consegnata una scheda autenticata, il presidente deve sostituirla immediatamente con un'altra prelevata dal pacco delle schede non autenticate. La scheda prelevata tra quelle non autenticate deve essere firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente, dopo di che il presidente stesso la inserisce nella cassetta o scatola destinata a contenere le schede autenticate.

§ 63. Elettori ammessi a votare in base a un attestato del sindaco sostitutivo della tessera

È ammesso a votare l'elettore, già iscritto nella lista sezionale, al quale il sindaco del comune, non avendo potuto rilasciare, sostituire o rinnovare subito

la tessera, ha consegnato un attestato sostitutivo della tessera stessa per esercitare il voto per quella specifica consultazione.

In tali casi, dopo che l'elettore è stato identificato, dandone attestazione nella lista sezionale, il presidente del seggio, prima di consegnare la scheda all'elettore medesimo, deve:

- prendere visione dell'attestato sostitutivo;
- far prendere nota nel registro, al posto del numero della tessera, degli estremi (numero di protocollo e data) dell'attestato sostitutivo;
- apporre sull'attestato l'annotazione: «Ha votato», la propria firma, la data e il bollo della sezione.

Poiché l'elettore, come detto, è già iscritto nella lista sezionale, per lui è stata già conteggiata una scheda nel numero complessivo di quelle autenticate (Cfr. art. 7 D.P.R. n. 299/2000).

§ 64. Elettori che votano nella sezione perché componenti del seggio; rappresentanti di lista; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione dove esercitano le loro funzioni, anche se iscritti in un'altra sezione del comune o, nel solo caso del presidente, in un altro comune della regione.

Possono votare nella sezione dove esercitano le loro funzioni, anche se iscritti in un'altra sezione dello stesso comune o di altro comune della regione:

- i rappresentanti di lista;
- gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio. In ogni caso, per votare, tutti i predetti elettori devono presentare la tessera elettorale.

Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro.

Se quelli che votano non sono elettori della sezione, nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del numero della sezione del comune dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori non iscritti nella lista sezionale. Anche nel verbale si prende nota del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì aggiunti in calce alla lista sezionale.

La scheda consegnata ai predetti elettori, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata da quelle autenticate e poi ogni volta immediatamente sostituita da altra prelevata dal pacco delle schede non autenticate, con le modalità di cui al paragrafo 62 (Cfr. art. 12, primo comma, legge n. 108/1968; art. 40 T.U. n. 570/1960).

§ 65. Militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

I militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, gli appartenenti alle Forze di polizia e gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono ammessi a votare per le elezioni regionali nel comune in cui si trovano per causa di servizio, sempre che siano elettori di un altro comune della stessa regione. Fanno parte di Corpi militarmente organizzati anche le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana.

Possono votare in qualsiasi sezione del predetto comune, con precedenza rispetto agli elettori della sezione stessa, previa identificazione personale ed esibizione della tessera elettorale.

Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione.

Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro.

Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità dei predetti elettori appartenenti a corpi militari. Anche nel verbale si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì iscritti dal presidente del seggio in una lista elettorale aggiunta (modelli n. 257/AR/m, per gli elettori di sesso maschile, e n. 257/AR/f, per gli elettori di sesso femminile).

I militari non possono recarsi nei seggi elettorali inquadrati o armati.

Per evitare abusi o irregolarità da parte di elementi estranei ai predetti Corpi militari, i comandanti di reparto devono predisporre un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente del seggio, nella quale attestano che il dipendente: (con indicazione delle generalità), presta servizio militare nel (con indicazione del reparto), di stanza nel Comune di (con indicazione del comune), apponendovi la propria firma e il timbro del comando.

Per i militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, la predetta dichiarazione attesterà, inoltre, il comune in cui sono stati comandati a prestare servizio.

I militari in licenza (di convalescenza, ordinaria, ecc.), che si trovano fuori della sede del Corpo oltre che fuori del comune nelle cui liste sono iscritti, possono essere ammessi a votare nel comune dove si trovano. In tal caso, non occorre alcuna dichiarazione, ma è sufficiente il foglio di licenza o un documento equivalente del quale il militare sia già in possesso.

La scheda che viene consegnata agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata e sostituita nel modo indicato al paragrafo 62 (Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lett. f, D.L. n. 161/1976).

§ 66. Naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco

I naviganti (marittimi o aviatori) possono votare per le elezioni regionali in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco, sempre che siano elettori di un altro comune della stessa regione. I marittimi o aviatori, per essere ammessi al voto, oltre alla tessera elettorale, devono presentare i documenti indicati nel paragrafo 54, n. 8. Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro.

Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori fuori residenza per motivi di imbarco. Anche nel verbale si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì iscritti dal presidente nella stessa lista elettorale aggiunta (n. 257/AR/m, per gli elettori di sesso maschile, e n. 257/ AR/f, per gli elettori di sesso femminile) utilizzata per i militari.

La scheda che viene consegnata agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata e sostituita nel modo indicato al paragrafo 62 (Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lett. f, D.L. n. 161/1976).

§ 67. Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive di barriere architettoniche

Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.

Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale, devono presentare:

- una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi;
- oppure una copia autentica della patente di guida speciale.

Da tale documentazione, deve risultare l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

La certificazione medica o la copia della patente di guida speciale devono essere allegate al verbale. Sulla tessera elettorale deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori, del numero della sezione dove sono iscritti e anche dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

I nominativi dei predetti elettori sono altresì aggiunti in calce alla lista sezionale.

Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.

La scheda che viene consegnata agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata e sostituita nel modo indicato al paragrafo 62 (Cfr. art. 1 legge n. 15/1991).

§ 68. Elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto che votano con l'assistenza di un accompagnatore

Sono da considerare portatori di handicap, fisicamente impediti ad esercitare autonomamente il diritto di voto:

- i ciechi;
- gli amputati delle mani;
- gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Sono da considerare tali anche i portatori di handicap di natura psichica, quando la loro condizione comporta altresì una menomazione fisica in grado di incidere sulla capacità di esprimere materialmente il voto.

Tali elettori possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore che può essere un familiare o un'altra persona liberamente scelta, purché il familiare o quest'altra persona siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

a) l'impedimento fisico è evidente (4);

b) sulla tessera elettorale del portatore di handicap il comune ha apposto un timbro di ridotte dimensioni che circonda la sigla "AVD", formata dalle lettere iniziali, in ordine inverso, delle parole "diritto voto assistito". Detto timbro, corre-dato dalla sottoscrizione di un delegato del sindaco, è collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto oppure, se ciò non è stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta "circoscrizioni e collegi elettorali".

(4) Il Consiglio di Stato, in numerose pronunce (ad es., Sez. V, n. 505 del 6 giugno 1990), in merito all'interpretazione della generica espressione contenuta nella legge: "altro impedimento di analoga gravità", ha affermato che spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta, l'effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità; amputazione delle mani; paralisi) che consentono l'ammissione al voto assistito. Il presidente del seggio, pertanto, deve accertare l'effettività dell'impedimento dell'elettore, o per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e deve indicare nel verbale lo specifico motivo per cui l'elettore viene ammesso a votare con l'aiuto di un accompagnatore.

Il presidente del seggio deve prendere nota nel verbale del numero della tessera e del numero di iscrizione nelle liste sezionali dell'elettore portatore di handicap;

c) l'elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. All'interno del libretto, recante, tra l'altro, la fotografia del titolare, oltre all'indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07. Il presidente del seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto, della categoria e del numero di codice che attesta la cecità;

d) l'elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, attestante che l'infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. La certificazione deve essere redatta in conformità alla normativa vigente (5). Il certificato medico deve essere allegato al verbale. Inoltre, il presidente deve prendere nota nel verbale dell'autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il presidente del seggio deve fare apposita annotazione dell'avvenuto assolvimento di tale funzione, indicando: (generalità dell'accompagnatore), ... (data), ... (sigla del presidente). Non va apposto il bollo della sezione.

Il presidente, pertanto, prima di consegnare la scheda all'elettore e ammetterlo al voto assistito, deve:

- richiedere la tessera anche all'accompagnatore, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la stessa funzione per la consultazione in svolgimento;
- accertare, interpellando l'elettore portatore di handicap, che questi abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

(5) Il Consiglio di Stato (Sez. V, n. 1721 del 14 gennaio-21 marzo 2011) ha affermato, in un contenzioso relativo ad elezioni amministrative, che non sono conformi alle disposizioni che regolano il procedimento elettorale i certificati medici che, nell'attestare l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, non indicano anche la relativa patologia. La conoscenza della patologia adottata dall'elettore, infatti, è funzionale all'esercizio dei poteri spettanti al presidente del seggio, il quale, ai fini di tale esercizio, potrà fare tutti gli accertamenti e le valutazioni "fino a disattendere la certificazione esibita allorquando sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati".

Nel verbale del seggio, negli appositi spazi, il presidente deve in ogni caso far prendere nota del nominativo dell'elettore portatore di handicap ammesso al voto assistito e del nominativo dell'accompagnatore. Deve altresì riportare il "Motivo specifico" dell'ammissione al voto assistito (ad es.: privo della vista, privo delle mani, ecc.) nei casi in cui tale ammissione avvenga perché l'impedimento fisico è stato ritenuto evidente (lettera a) o perché l'elettore ha esibito un certificato medico (lettera d). (Cfr. art. 41, T.U. n. 570/1960; art. 29 legge 5 febbraio 1992, n. 104; art. 11 D.P.R.299/2000)

Conseguentemente, nell'apposito spazio del verbale destinato alla indicazione del "motivo specifico" per cui l'elettore portatore di handicap è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore, non sarebbe sufficiente trascrivere la mera e generica espressione "infermità" eventualmente riportata nel certificato.

CAPITOLO XVII

CASI ANOMALI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

§ 69. Elettore che viene allontanato dalla cabina

Se l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto o non risponde all'invito di restituire la scheda, il presidente deve valutare l'intenzionalità di tale indugio, tenendo presente il tempo che occorre normalmente per esprimere il voto, in quanto non è ammissibile che le operazioni di voto da parte di un singolo elettore si prolunghino più dello stretto necessario, ritardando le operazioni di votazione degli altri elettori.

Il presidente del seggio:

- annulla la scheda restituita dall'elettore senza alcuna espressione di voto;
- appone sulla scheda annullata, sia nella parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda annullata" e la inserisce nella Busta n. 4 (R)/e.

L'elettore non è riammesso a votare se non dopo che hanno votato tutti gli altri elettori presenti.

All'elettore riammesso a votare è consegnata una nuova scheda, che viene prelevata tra quelle autenticate e sostituita nel modo indicato al paragrafo 62.

Nel verbale del seggio il presidente prende nota del nominativo dell'elettore allontanato dalla cabina, specificando se l'elettore medesimo viene riammesso successivamente a votare.

L'elettore, sia che venga riammesso a votare successivamente, sia che non venga più riammesso, dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (§ 87) (Cfr. art. 46, settimo comma, secondo periodo T.U. n. 570/1960).

§ 70. Elettore che consegna al presidente una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore

La scheda restituita mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore non deve essere introdotta nell'urna.

Tale scheda, invece, deve essere immediatamente "vidimata", cioè firmata, sia nella parte interna che nella parte esterna, dal presidente e da almeno due scrutatori e deve essere allegata al verbale.

La scheda è inserita dal presidente nella Busta n. 4 (R)/e)

Nel verbale del seggio il presidente prende nota del nominativo dell'elettore che ha riconsegnato una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore.

L'elettore non può più essere ammesso al voto, anche se dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (§ 87).

Spetta al presidente valutare se ricorrono gli estremi per considerare falsa la scheda e denunciare l'elettore all'Autorità giudiziaria (Cfr. artt. 49, ultimo comma, 53, primo comma, n. 3, e 90, secondo comma, T.U. n.46 570/1960).

§ 71. Elettore che non restituisce la scheda

Se l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente, quest'ultimo prende nota del nominativo di tale elettore nel verbale del seggio.

L'elettore dovrà comunque essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (§ 87). L'elettore deve essere denunciato all'Autorità giudiziaria (Cfr. artt. 49, ultimo comma, 67, primo comma, n. 3, e 99, primo comma, T.U. n. 570/1960).

§ 72. Elettore che non vota nella cabina

Se l'elettore non vota nella cabina, la scheda consegnatagli è annullata, con l'apposizione, sia nella parte interna che nella parte esterna, dell'indicazione "scheda annullata", e inclusa nella Busta n. 4 (R)/e per essere allegata al verbale. L'elettore che non ha votato nella cabina non è più ammesso al voto e del suo nominativo il presidente prende nota nel verbale del seggio.

L'elettore dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (§ 87).

Al caso di cui al presente paragrafo deve ricondursi l'ipotesi in cui l'elettore, avendo introdotto all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini in violazione del divieto stabilito dalla legge a tutela del principio di libertà e segretezza del voto (§ 59), viene colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto.

In questa eventualità, la scheda di voto deve comunque essere annullata, che sia stata o meno già votata, e l'elettore non può in ogni caso essere riammesso a votare.

Tale scheda, previa apposizione, sia nella parte interna che nella parte esterna, dell'indicazione "scheda annullata", è inclusa nella Busta n. 4 (R)/e per essere allegata al verbale. Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti,

ad esempio di sequestro della scheda stessa, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di forza pubblica in servizio di vigilanza al seggio.

Di quanto accaduto, il presidente dà idoneo resoconto nel verbale (Cfr. art. 50 T.U. n. 570/1960; art. 1 D.L. n. 49/2008).

§ 73. Scheda deteriorata

Possono ricorrere due casi.

- l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata;
- l'elettore stesso, per negligenza o ignoranza, o per correggere un errore materiale (6), deteriora la scheda.

In entrambi i casi, l'elettore può chiedere al presidente un'altra scheda, restituendo quella deteriorata.

L'elettore non può chiedere e ottenere, però, la consegna di una terza scheda quando lui stesso ha deteriorato le prime due.

Il presidente del seggio:

- in sostituzione della scheda deteriorata, consegna all'elettore un'altra scheda prelevandola dalla cassetta o scatola nella quale sono custodite le schede autenticate;
- prende nota, nella lista degli elettori della sezione, accanto al nome dell'elettore, che a questi è stata consegnata una seconda scheda;
- appone sulla scheda restituita, sia nella parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda deteriorata", vi aggiunge la firma e la inserisce nella Busta n. 4 (R)/e;
- sostituisce subito la scheda consegnata con un'altra che viene prelevata dal pacco di quelle non autenticate e che viene autenticata mediante la firma dello scrutatore e il bollo della sezione apposto dallo stesso presidente (Cfr. art. 63 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) (7).

(6) Secondo la giurisprudenza amministrativa, e in particolare quella del Consiglio di Stato (Sez. V, 21 settembre 1996, n. 1149; 21 maggio 2010, n. 3210; 19 agosto 2015, n. 3949; 11 dicembre 2015, n. 5654), l'elettore, qualora ritenga che per mero errore materiale abbia sbagliato ad esprimere il proprio voto (ad esempio, per avere scritto la preferenza in uno spazio diverso da quello corrispondente al proprio candidato), può rivolgersi all'ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l'errore ed apporre una indicazione chiara e valida di voto.

(7) Si riporta il testo dell'art. 63 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati): "Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.

"Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata [con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché] col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'articolo 58, è annotata la consegna della nuova scheda". Le parole tra parentesi quadra nel secondo comma dell'art. 63 devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, sulla quale doveva essere apposto un numero, espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136/1976, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

§ 74. Elettore che non restituisce la matita copiativa utilizzata per l'espressione del voto

Se l'elettore non restituisce la matita copiativa consegnatagli dal presidente per l'espressione del voto, il presidente prende nota del nominativo di tale elettore nel verbale del seggio. L'elettore deve essere denunciato all'Autorità giudiziaria (Cfr. art 99, primo comma, T.U. n. 570/1960).

§ 75. Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta

Nel corso delle operazioni di voto, in un momento anteriore o successivo alle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore illustrate ai paragrafi 56 e 57 (annotazione degli estremi del documento di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale; annotazione del numero della tessera nel registro, riportando anche, a fianco del numero della tessera, il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo), possono verificarsi due distinti casi:

1) l'elettore rifiuta di ritirare la scheda. In tal caso, l'elettore non può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione all'atto delle operazioni del successivo paragrafo 87.

Pertanto, per un corretto computo del numero effettivo dei votanti, qualora il seggio abbia già "registrato" l'elettore nella lista sezionale e/o nel registro per l'annotazione del numero di tessera, occorre provvedere, nei relativi riquadri e colonne di tali documenti, a una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "Non Votante").

Inoltre, sulla tessera elettorale, il bollo della sezione non deve essere apposto (a meno che, ovviamente, non lo sia già stato). Va precisato che la scansione temporale delle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore da parte del presidente o degli scrutatori e di consegna materiale della scheda di votazione da parte del presidente (§ 56, § 57 e § 58) non individua e stabilisce una rigida e giuridicamente vincolante successione di adempimenti ma detta prescrizioni di tipo organizzativo a scopo di accelerazione delle operazioni presso i seggi;

2) l'elettore, dopo avere ritirato la scheda, senza neppure entrare in cabina, la restituisce al presidente senza alcuna espressione di voto. In tal caso, si configura una ipotesi di annullamento della scheda, di cui al precedente paragrafo 72: l'elettore è conteggiato come votante, ma la scheda è annullata. Può inoltre verificarsi che l'elettore chieda che vengano verbalizzati suoi reclami o dichiarazioni di astensione dal voto o di protesta o di altro contenuto.

In tali evenienze, il presidente del seggio, per non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, deve mettere a verbale, in maniera sintetica e veloce, le generalità dell'elettore e i suoi reclami o dichiarazioni, allegando gli eventuali documenti scritti che l'elettore medesimo ritenesse di consegnare al seggio (Cfr. art. 54, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960).

CAPITOLO XVIII

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 76. Operazioni di votazione nelle sezioni ospedaliere

Gli elettori di un comune della regione ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto possono votare per le elezioni regionali se la struttura sanitaria è ubicata nel territorio della stessa regione.

Per votare nella sezione ospedaliera, oltre alla tessera elettorale, devono esibire l'attestazione del sindaco del comune di residenza concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco, distinto per sezione elettorale di appartenenza, di coloro che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati. (Cfr. art. 12, secondo comma, legge n. 108/1968; artt. 42, terzo comma, e 43, primo comma, T.U. n. 570/1960).

Tale attestazione deve essere allegata dal presidente di seggio al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali dei votanti (Cfr. art. 10 D.P.R. n. 299/2000).

Per le sezioni ospedaliere, il sindaco del comune dove è ubicato il luogo di cura, oltre al restante materiale elettorale, deve consegnare anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nel seggio ospedaliero (§ 26, n. 1). Tuttavia, se dovesse presentarsi un elettore in possesso della tessera elettorale e della suddetta attestazione ma non compreso nel predetto elenco, il presidente deve comunque ammetterlo al voto, perché tale elenco è formato semplicemente per agevolare il lavoro del seggio. Solo nel caso in cui nel luogo di cura siano state istituite più sezioni, il presidente, prima di ammettere l'elettore al voto può accertare se l'elettore stesso è compreso nell'elenco di un'altra sezione.

La scheda da consegnare all'elettore non compreso nel predetto elenco, per il quale quindi non è stata autenticata alcuna scheda, deve essere prelevata da quelle già autenticate contenute nell'apposita cassetta o scatola e deve immediatamente essere sostituita prelevandone un'altra dal pacco di quelle non autenticate e autenticandola mediante la firma dello scrutatore e il bollo della sezione.

Gli elettori che votano nel seggio ospedaliero sono iscritti dal presidente, all'atto della votazione, nella lista sezionale.

Per la registrazione di detti elettori potranno essere usate delle speciali liste (modelli n. 258/AR/m e n. 258/AR/f).

Nella lista sezionale possono trovarsi già iscritti elettori facenti parte del personale di assistenza del luogo di cura che ne hanno fatto domanda al comune.

Il numero della tessera elettorale di ogni votante è annotato da uno scrutatore nel registro.

Per la raccolta del voto degli elettori impossibilitati a recarsi nella cabina provvede l'apposito seggio speciale (§ 77) (Cfr. art. 43, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. e, D.L. n. 161/1976).

§ 77. Operazioni di votazione dei seggi speciali e volanti presso luoghi di cura

Come già detto, negli ospedali e altri luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto da un seggio "volante", composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di cura. Durante l'assenza del presidente e del segretario, le rispettive funzioni sono assunte presso la sezione dal vicepresidente e da uno scrutatore scelto dal presidente stesso.

Negli ospedali e altri luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto, invece, da un seggio speciale, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore.

Anche il voto degli elettori ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto che, a giudizio della direzione sanitaria, sono impossibilitati ad accedere alla cabina della sezione ospedaliera è raccolto da un seggio speciale direttamente al loro capezzale, adottando ogni accorgimento per garantire la libertà e segretezza del voto.

Gli elettori di un comune della regione che si trovano ricoverati possono votare per le elezioni regionali se la struttura sanitaria è ubicata nel territorio della stessa regione. Alle operazioni dei seggi speciali e volanti possono chiedere di assistere i rappresentanti di lista designati presso il seggio speciale o presso la sezione nella cui circoscrizione opera il seggio volante.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente concordate con il comune e la direzione sanitaria e può interessare anche più luoghi di cura.

Il seggio speciale o volante deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori ricoverati maggiorato del 10%. Tali schede sono contenute in apposita busta [Busta os/1 (R)];
- l'elenco dei ricoverati ammessi al voto;
- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'avvenuta espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Le schede votate dagli elettori ricoverati, debitamente ripiegate, sono man mano inserite in un'altra busta [Busta os/2 (R)]. Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nell'urna.

Se al seggio speciale o volante è stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e quelle votate devono essere messe in buste separate per ogni luogo di cura. Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Per quanto riguarda gli elenchi dei ricoverati ammessi a votare nel luogo di cura e le attestazioni, rilasciate dal sindaco del comune di residenza ai ricoverati stessi, che devono essere acquisite dal presidente del seggio speciale o volante e allegate al registro per l'annotazione del numero di tessera, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere (§ 74).

Il presidente del seggio speciale o volante deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di cura nella lista elettorale aggiunta (modelli n. 258/AR/m e n. 258/AR/f).

Se al seggio speciale o volante è assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che votano deve essere usata un'unica lista elettorale aggiunta, mentre per l'attestazione delle operazioni svolte devono essere compilati, in duplice copia, distinti verbali: modello n. 86/AR, per i seggi volanti; modello n. 87/AR, per i seggi speciali; modello n. 88/AR, per i seggi speciali incaricati della raccolta del voto degli elettori ricoverati che non possono accedere alla cabina della sezione ospedaliera. Lo scrutatore annota, nel registro, maschile o femminile, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati (modello OS/R), il numero della tessera elettorale di ciascun elettore che vota nel luogo di cura.

I compiti del seggio speciale o volante cessano non appena le schede votate dagli elettori ricoverati nei luoghi di cura sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori ricoverati che hanno votato nel luogo di cura e che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta.

In particolare, nel verbale del seggio ordinario (modello n. 85/AR), nell'apposito allegato, si deve dare atto che i compiti del seggio speciale o volante si sono conclusi (Cfr. art. 12, secondo comma, legge n. 108/1968; art. 44 T.U. n. 570/1960; art. 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. e, D.L. n. 161/1976).

CAPITOLO XIX

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 78. **Votazione dei detenuti**

I detenuti che non sono incorsi nella perdita della capacità elettorale hanno diritto di prendere parte alla votazione. Essi, in quanto elettori di un comune della regione, possono votare per le

elezioni regionali se il luogo di detenzione o custodia preventiva è ubicato nel territorio della stessa regione.

Per votare, oltre alla tessera elettorale, devono esibire l'attestazione del sindaco del comune di residenza concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco, distinto per sezione elettorale di appartenenza, di coloro che hanno chiesto di votare dove sono reclusi.

(Cfr. art. 8 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d, D.L. n. 161/1976)

Tale attestazione deve essere allegata dal presidente del seggio speciale al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali di coloro che hanno votato nel luogo di detenzione (Cfr. art. 13 D.P.R. n. 299/2000).

§ 79. **Operazioni di votazione dei seggi speciali presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva.**

Come già detto, nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva il voto dei detenuti è raccolto da un seggio speciale, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore.

Alle operazioni del seggio speciale possono chiedere di assistere i rappresentanti di lista designati presso il seggio speciale stesso.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente concordate con il comune e la direzione del luogo di detenzione e può interessare anche più luoghi di detenzione.

Il seggio speciale deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori detenuti maggiorato del 10%. Tali schede sono contenute in apposita busta [Busta D/1(R)];
- l'elenco dei detenuti ammessi al voto;
- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'avvenuta espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Le schede votate dagli elettori detenuti, debitamente ripiegate, sono mano inserite in un'altra busta [Busta D/2 (R)]. Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nell'urna.

Se al seggio speciale è stato assegnato più di un luogo di detenzione, le schede autenticate e quelle votate devono essere messe in buste separate per ogni luogo di detenzione.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Per quanto riguarda gli elenchi dei detenuti ammessi a votare nel luogo di detenzione e le attestazioni, rilasciate dai sindaci dei comuni di residenza ai detenuti stessi, che devono essere acquisite dal presidente del seggio speciale e allegate al registro per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere (§ 74).

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di detenzione nella lista elettorale aggiunta (modelli n. 259/A.R./m e n. 259/A.R./f).

Se al seggio speciale è assegnato più di un luogo di detenzione, per la registrazione degli elettori che votano deve essere usata un'unica lista elettorale aggiunta, mentre per l'attestazione delle operazioni svolte devono essere compilati, in duplice copia, distinti verbali (modello n. 89/AR).

Lo scrutatore annota, nel registro, maschile o femminile, per la raccolta del voto degli elettori detenuti (modello D/R), il numero della tessera elettorale di ciascun elettore che vota nel luogo di detenzione.

I compiti del seggio speciale cessano non appena le schede votate dagli elettori detenuti sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che hanno votato nel luogo di detenzione e che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta.

In particolare, nel verbale del seggio ordinario (modello n. 85/AR), nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio) si deve dare atto che i compiti del seggio speciale si sono conclusi.

(Cfr. artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. e, D.L. n. 161/1976)

CAPITOLO XX

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

§ 80. Elettori in particolari condizioni di infermità ammessi al voto presso il loro domicilio

Gli elettori di un comune della regione “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione” possono chiedere al sindaco del proprio comune di votare per le elezioni regionali presso l’abitazione in cui dimorano, indicando l’indirizzo. Per le elezioni regionali, le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo se l’elettore abita nel territorio della stessa regione.

Alla domanda l’elettore deve avere allegato idoneo certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale.

Tale certificato, qualora sulla tessera elettorale dell’elettore non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, può anche attestare la necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto. Solo in questo caso, il certificato medico deve essere acquisito e allegato al verbale del seggio volante (§ 68, lett. d). Agli elettori ammessi al voto domiciliare, il sindaco del comune di residenza rilascia apposita attestazione (Cfr. art. 1 D.L. n. 1/2006).

§ 81. Predisposizione degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare e consegna del materiale occorrente

Per le elezioni regionali, l’elettore, secondo dove abita, può votare nel territorio della propria sezione elettorale o nel territorio di altra sezione dello stesso comune o di un altro comune della regione.

I sindaci dei comuni, pertanto, formano un elenco degli elettori ammessi al voto a domicilio, distinto per ogni sezione elettorale, come specificato nel paragrafo 25, n. 9. In ogni elenco, vengono distinti gli elettori di sesso maschile da quelli di sesso femminile e per ogni elettore vengono indicati: nome e cognome; luogo e data di nascita; indirizzo dell’abitazione; eventuale recapito telefonico.

Gli elenchi stessi, la mattina del sabato, giorno di insediamento del seggio, sono consegnati ai presidenti dei seggi che, a seconda dei casi, provvedono alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l’elettore vota a domicilio in un’altra sezione.

Insieme all'altro materiale elettorale, ai presidenti di seggio incaricati della raccolta del voto a domicilio deve essere consegnato anche un bollo di sezione in più (§ 26, n. 3).

§ 82. Annotazioni nelle liste sezionali e autenticazione delle schede

Nella seduta di costituzione dei seggi, alle ore 16 dello stesso giorno di sabato, i presidenti provvedono a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

- a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione;
- c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) sono aggiunti in calce alle liste stesse.

Pertanto, dal numero di schede da autenticare (§ 45), si detrae il numero degli elettori votanti a domicilio in altra sezione (lett. b) e si aggiunge, invece, il numero degli elettori non iscritti che voteranno a domicilio nella sezione (lett. c).

§ 83. Raccolta del voto domiciliare da parte del seggio volante o del seggio speciale

Come già detto, il voto a domicilio è raccolto da un seggio "volante", composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Durante l'assenza del presidente e del segretario, le rispettive funzioni sono assunte presso la sezione dal vicepresidente e da uno scrutatore scelto dal presidente stesso.

Il voto a domicilio di uno o più elettori può essere raccolto anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori medesimi.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono chiedere di assistere i rappresentanti di lista designati presso il seggio speciale o presso la sezione nella cui circoscrizione opera il seggio volante.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente programmate con il comune. Il seggio speciale o volante deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, maggiorato di una scorta adeguata. Tali schede sono contenute in apposita busta [Busta Voto domiciliare/1 (R)];
- l'elenco degli elettori ammessi al voto a domicilio;

- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'avvenuta espressione del voto;

- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, ecc.).

Le schede votate dagli elettori presso il loro domicilio, debitamente ripiegate, sono man mano inserite in un'altra busta [Busta Voto domiciliare/2 (R)].

Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nell'urna.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota del nome e cognome di ogni elettore che vota a domicilio nell'apposito verbale (modello n. 86-bis/AR Voto domiciliare).

In tale verbale, il presidente prende nota degli elettori che votano a domicilio con l'aiuto di un altro elettore, le cui generalità sono registrate nel medesimo verbale e sulla cui tessera è fatta apposita annotazione.

Sulla tessera dell'elettore, nell'apposito spazio, si deve certificare con il bollo di sezione e la data l'avvenuta espressione del voto.

Il numero della tessera dell'elettore e il comune che l'ha rilasciata sono annotati nel predetto verbale.

Le attestazioni rilasciate dai sindaci dei comuni di residenza agli elettori ammessi al voto domiciliare, di cui al paragrafo 80, possono essere trattenute dagli elettori medesimi.

Il presidente del seggio deve curare, con ogni mezzo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle particolari condizioni di salute dell'elettore.

Inoltre, il presidente, gli altri componenti del seggio e gli stessi rappresentanti di lista che hanno chiesto di presenziare alla raccolta del voto a domicilio devono garantire il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore, nel rispetto delle medesime esigenze connesse alle sue condizioni di salute.

I compiti del seggio speciale o volante cessano non appena le schede votate dagli elettori ammessi al voto domiciliare sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco e registrati a verbale che hanno effettivamente votato presso il loro domicilio.

In particolare, nel verbale del seggio ordinario (modello n. 85/AR), nell'apposito allegato, si deve dare atto che i compiti del seggio speciale o volante si sono esauriti.

§ 84. Altri adempimenti al rientro del seggio volante o speciale nella sezione di appartenenza

Dopo che i componenti del seggio volante o di quello speciale hanno fatto rientro, con le schede votate e l'altro materiale elettorale, nella sezione

di appartenenza, il presidente del seggio ordinario deve curare i seguenti adempimenti:

a) se l'elettore che ha votato a domicilio è iscritto nella lista sezionale: uno scrutatore appone la sua firma accanto al nominativo nell'apposita colonna della lista sezionale;

b) se l'elettore che ha votato a domicilio non è iscritto nella lista sezionale: uno scrutatore appone la sua firma accanto al nominativo aggiunto in calce alla lista sezionale.

Gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, predisposti dai comuni e consegnati ai presidenti dei seggi volanti o speciali, sono allegati alle liste sezionali per essere poi inseriti nell'apposito plico [Busta n. 2 (R)].

CAPITOLO XXI

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

§ 85. Operazioni di votazione fino alle ore 23 della domenica – Chiusura della votazione

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 23 della domenica.

(Cfr. art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

Se a tale ora sono presenti nella sala del seggio o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno ancora votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui i loro nomi vengono annotati.

Se fuori dai locali del seggio si sono formate lunghe file di elettori in attesa di votare, il presidente può disporre che la Forza pubblica ne regoli l'ordinato afflusso, per garantirne il diritto di voto.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione.

§ 86. Sgombero del tavolo del seggio - Raccolta e custodia delle matite copiative

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente:

- chiude la fessura dell'urna che contiene le schede votate e la cassetta o scatola con le schede autenticate;
- cura che sulle strisce di carta di chiusura dell'urna e della cassetta o scatola vengano apposte il bollo e l'indicazione del numero della sezione, la propria firma e quella di almeno due scrutatori e degli elettori che lo chiedono;
- sgombra il tavolo del seggio dalle carte e dagli oggetti non più necessari;
- raccoglie le matite copiative e ne controlla il loro numero;
- ripone in un unico plico [Busta n. 7 (R)] tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione e le matite copiative.

Le operazioni elettorali sono nulle nei casi di:

- mancata chiusura dell'urna o della cassetta o scatola con le schede autenticate;
- mancata apposizione della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulle strisce di chiusura dell'urna o della cassetta o scatola con le schede autenticate;
- mancata formazione del plico con carte, atti e documenti riguardanti la votazione e matite copiative.

(Cfr. art. 51, commi secondo e quarto, T.U. n. 570/1960)

CAPITOLO XXII
LE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO DA COMPIERE
PRIMA DELLO SCRUTINIO

§ 87. Accertamento del numero dei votanti in base al verbale, alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte

Il seggio deve determinare il numero complessivo di elettori che hanno votato per le elezioni regionali e tale numero deve essere anche distinto in elettori di sesso maschile e di sesso femminile.

(Cfr. art. 53, primo comma, n. 2, T.U. n. 361/1957)

A tale scopo, il presidente accerta:

1) il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali che hanno votato. Nelle liste, accanto al nome di ciascuno dei predetti elettori, deve essere stata apposta, nell'apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori (Cfr. art. 49, terzo comma, T.U. n. 570/1960);

2) il numero degli elettori che hanno votato nella sezione presentando una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori della regione oppure presentando un'attestazione del sindaco di ammissione al voto (8).

(Cfr. art. 39, terzo comma, T.U. n. 570/1960; art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

Il presidente, con riferimento agli altri elettori che hanno votato nella sezione pur non essendo iscritti nelle liste della sezione stessa, accerta altresì:

3) il numero degli elettori non deambulanti;

(Cfr. art. 1, comma 4, legge n. 15/1991)

4) il numero dei componenti del seggio, dei rappresentanti di lista e degli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio;

(Cfr. art. 12, primo comma, legge n. 108/1968; art. 40 T.U. n. 570/1960)

5) il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

(Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lett. f, D.L. n. 161/1976)

(8) Non devono essere compresi in questo numero gli elettori ammessi a votare con attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione (art. 7 D.P.R. n. 299/2000) in quanto tali elettori sono già iscritti nella lista sezionale.

6) il numero dei naviganti (marittimi e aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco;

(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957; art. 1, primo comma, lett. f, D.L. n. 161/1976)

7) il numero degli elettori ammessi e che hanno effettivamente votato a domicilio nell'ambito territoriale della sezione. (Cfr. art. 1 decreto-legge n. 1/2006)

Degli elettori di cui al numero 2) si è presa nota nel verbale. Gli elettori di cui ai numeri 3) e 4) sono stati iscritti in calce alla lista sezionale e di essi si è presa nota nel verbale. Gli elettori di cui ai numeri 5) e 6) sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta [modello n. 257 (R)/m e n. 257 (R)/f]. Gli elettori di cui al numero 7) sono stati pure iscritti in calce alla lista sezionale e di essi si è presa nota nell'apposito verbale (modello n. 86 bis/AR - Voto domiciliare).

Nelle seguenti sezioni, per l'accertamento del numero dei votanti, devono essere calcolati anche gli elettori che hanno votato per le elezioni regionali nel luogo di cura o di detenzione:

- nelle sezioni ospedaliere, presso le quali, inoltre, possono essere costituiti seggi speciali per la raccolta del voto al capezzale degli elettori impossibilitati a recarsi in cabina;
- nelle sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni alle quali sono assegnati luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- nelle sezioni, infine, alle quali sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto.

Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista sezionale del seggio ospedaliero o nelle liste elettorali aggiunte dei seggi speciali o volanti.

(Cfr. art. 12, secondo comma, legge n. 108/1968; artt. 42, 43 e 44 T.U. n. 570/1960; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. e, D.L. n. 161/1976)

Nel numero dei votanti devono essere ricompresi:

- gli elettori che sono stati allontanati dalla cabina, riammessi o meno a votare dopo che hanno votato gli altri elettori (§ 69);
- gli elettori che hanno riconsegnato la scheda senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore (§ 70);
- gli elettori che non hanno restituito la scheda (§ 71);
- gli elettori che non hanno votato nella cabina (§ 72).

§ 88. Controllo del numero dei votanti in base al registro per l'annotazione del numero di tessera

Dopo avere accertato, con le modalità illustrate nel paragrafo precedente, il numero complessivo degli elettori che hanno votato, dandone attestazione nel

verbale del seggio, il presidente controlla che tale numero corrisponda a quello desumibile dalle annotazioni fatte nei registri (distinti tra elettori di sesso maschile e di sesso femminile) dove sono stati riportati i numeri delle tessere elettorali dei votanti, sommando cioè le annotazioni fatte nel registro utilizzato presso il seggio e le annotazioni fatte nei registri eventualmente utilizzati dai seggi speciali o volanti.

In caso di contestuale svolgimento di più consultazioni, dagli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina dei registri stessi occorre verificare e detrarre, per ogni consultazione, il numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero di tessera, non hanno votato per quella consultazione.

In particolare, il numero complessivo di votanti deve corrispondere a:

- a) totale delle tessere elettorali il cui numero è stato annotato nei registri;
- b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera, hanno rifiutato la scheda (§ 75, n. 1), oppure hanno votato solo per altre consultazioni contestualmente in svolgimento;
- c) aumentato del numero delle seguenti categorie di elettori (in quanto privi della tessera o il cui numero di tessera è stato annotato direttamente nel verbale del seggio):
 - elettori che hanno votato esibendo una sentenza o un'attestazione del sindaco (§ 62);
 - lettori, iscritti o non iscritti nella lista sezionale, il cui voto è stato raccolto a domicilio nell'ambito della sezione (§ 83).

§ 89. Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della sezione e i registri per l'annotazione del numero di tessera

Dopo avere accertato il numero dei votanti, il seggio procede alla formazione del plico contenente le liste degli elettori della sezione utilizzate per le operazioni di votazione [Busta n. 2 (R)].

Nel plico devono essere inserite:

- a) la lista degli elettori della sezione, distinta in maschi e femmine;
- b) le liste elettorali aggiunte (modelli n. 257/AR/m e n. 257/AR/f) dove si è preso nota dei militari e dei naviganti (marittimi e aviatori) che hanno votato nella sezione;
- c) le liste elettorali aggiunte (modelli n. 258 e n. 259/AR/m e n. 258 e n. 259/AR/f) in cui sono stati iscritti gli elettori che hanno votato nei luoghi di ricovero o di detenzione (per le sezioni ospedaliere; per le sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; per le sezioni alle quali sono assegnati luoghi di detenzione; per le sezioni, infine, alle quali sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto);
- d) gli elenchi, predisposti dai comuni, con i nominativi degli elettori ammessi al voto domiciliare nell'ambito territoriale della sezione.

Le liste elettorali di cui alle lettere a), b) e c) devono essere firmate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori.

Il seggio procede altresì alla formazione di un altro plico [Busta n. 2-bis (R)] contenente i registri (maschile e femminile) per l'annotazione del numero di tessera dei votanti, ivi compresi i registri eventualmente utilizzati per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura (Modello os./R) o reclusi in luoghi di detenzione (Modello D./R).

Su tale plico appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti di lista che ne fanno richiesta.

La Busta n. 2-bis (R) viene quindi inserita nella predetta Busta n. 2 (R), sulla quale appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti di lista e gli elettori presenti che ne fanno richiesta.

Infine, l'anzidetta Busta n. 2 (R) viene sigillata e, per il tramite del Comune, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contemporaneamente all'altro plico contenente le schede avanzate a chiusura della votazione [Busta n. 3 (R)], verrà inviata al tribunale (o sezione distaccata del tribunale), che ne rilascerà ricevuta.

(Cfr. art. 53, primo comma, n. 2, T.U. n. 570/1960)

§ 90. Accertamento del numero delle schede autenticate nel corso della votazione in aggiunta a quelle autenticate subito dopo la costituzione del seggio

Per consentire le successive operazioni di riscontro di cui ai paragrafi 91 e 105, il presidente deve accertare il numero complessivo delle schede che, nel corso delle operazioni di votazione, sono state autenticate in aggiunta a quelle autenticate il sabato pomeriggio subito dopo la costituzione del seggio (§ 45).

Tale numero è dato dalla somma di:

- 1) schede autenticate per gli elettori che hanno votato nella sezione pur non essendovi iscritti (§ 54, numeri da 1 a 8);
- 2) schede autenticate per gli elettori che hanno votato in luoghi di cura o detenzione dei quali non si era tenuto conto il sabato pomeriggio;
- 3) schede autenticate in sostituzione di quelle consegnate agli elettori prima allontanati dalle cabine e poi riammessi a votare (§ 69);
- 4) schede autenticate in sostituzione di quelle deteriorate (§ 73) (Cfr. art. 53, primo comma, n. 3, T.U. n. 570/1960).

§ 91. Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione - Formazione e spedizione del plico contenente le schede avanzate (autenticate e non autenticate)

Il seggio deve controllare il numero delle schede di voto autenticate rimaste nell'apposita cassetta o scatola in quanto non utilizzate per la votazione.

Tale numero deve corrispondere al numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli assegnati alla sezione medesima, perché ammessi a votare presso luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio, che non hanno votato.

Nel caso di mancata corrispondenza, il presidente di seggio deve indicarne i motivi nel verbale.

Dopo tale controllo, il seggio procede alla formazione della Busta n. 3 (R) nella quale devono essere inclusi i due distinti pacchetti contenenti, rispettivamente, l'uno, le schede autenticate non utilizzate per la votazione e, l'altro, le schede non autenticate.

Il predetto plico [Busta n. 3 (R)], per il tramite del Comune, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contemporaneamente al plico di cui al paragrafo 89 contenente le liste sezionali e i registri [Busta n. 2 (R)], viene inviato al tribunale (o sezione distaccata del tribunale), che ne rilascia ricevuta (Cfr. art. 53, primo comma, n. 3, T.U. n. 570/1960).

Le operazioni descritte nei paragrafi 87, 88 e 89 e nel presente paragrafo devono essere effettuate nell'ordine indicato e del compimento di ciascuna di esse si deve fare menzione nel verbale.

(Cfr. art. 53, secondo comma, T.U. n. 570/1960)

PARTE QUARTA
OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CAPITOLO XXIII LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 92. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori

Prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio, il presidente:

- sorteggia il nome dello scrutatore, escludendo quello che svolge le funzioni di vicepresidente, che dovrà estrarre le schede, una alla volta, dall'urna;
- assegna a un secondo scrutatore il compito di registrare su uno dei due esemplari delle tabelle di scrutinio i voti di lista e i voti di preferenza man mano risultanti dallo spoglio delle schede,
- assegna al segretario del seggio il compito di registrare i voti sull'altro esemplare delle tabelle di scrutinio;
- assegna al terzo scrutatore il compito di deporre le schede man mano scrutinate nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

(Cfr. art. 68, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960)

Pertanto, se, in generale, per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno tre componenti del seggio, tra i quali il presidente o il vicepresidente, durante le operazioni di scrutinio dovrebbero essere presenti almeno cinque componenti, cioè il presidente o il vicepresidente, il segretario e almeno tre scrutatori.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista e gli elettori della sezione.

(Cfr. art. 38, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate nel paragrafo 32.

CAPITOLO XXIV
TERMINI PER LO SVOLGIMENTO
DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 93. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio.

Le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali devono avere inizio non appena completate le operazioni illustrate nei paragrafi da 87 a 91.

Lo scrutinio per le elezioni regionali deve svolgersi senza alcuna interruzione.

Tali operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. (Cfr. art. 20, secondo comma, lettere b e c, legge n. 108/1968; art. 2, primo comma, lett. c), ultimo alinea, D.L. n. 161/1976; art. 13, comma 2, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132)

§ 94. Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate entro i termini

Se per causa di forza maggiore le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali non possono essere completate entro i termini massimi, rispetto al loro inizio, ricordati nel paragrafo precedente, il presidente le deve sospendere.

Le operazioni di scrutinio saranno completate, utilizzando le stesse tabelle di scrutinio usate dai seggi, dall'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia. Per agevolare le operazioni di tale Ufficio, si raccomanda di registrare con un segno più marcato o con matita colorata l'ultimo voto spogliato.

Prima di sospendere le operazioni del seggio, si deve provvedere ai seguenti adempimenti:

- il presidente deve chiudere l'urna contenente le schede non ancora spogliate e la cassetta o scatola nella quale sono state riposte le schede spogliate;
- sull'urna e sulla cassetta o scatola devono essere apposti cartelli sui quali indicare il Comune, il numero della sezione elettorale, l'elezione di cui si tratta e le scritte:

«Schede non spogliate» o «Schede già spogliate»;

- il presidente deve raccogliere in un plico tutti gli altri documenti relativi alle operazioni sospese;

- su tale plico devono essere trascritte le stesse indicazioni apposte sull'urna e sulla cassetta o scatola (Comune, numero della sezione, elezione di cui si tratta e scritte: «Schede non spogliate» o «Schede già spogliate») e devono essere apposti altresì il bollo della sezione, la firma del presidente e di almeno due scrutatori, la firma dei rappresentanti di lista che lo richiedono;

- il presidente, infine, prima di chiudere il verbale, vi attesta i risultati delle operazioni di scrutinio fino a quel momento svolte.

Al termine delle operazioni del seggio, il presidente o, su sua delega scritta, uno scrutatore, per il tramite del Comune, cura il recapito del verbale delle operazioni del seggio, dell'urna, della cassetta o scatola e del plico anzidetto all'Ufficio centrale circoscrizionale.

(Cfr. artt. 14 e 15, primo comma, legge n. 108/1968; art. 73, commi secondo, terzo e quarto D.P.R. n. 361/1957)

CAPITOLO XXV
SISTEMA ELETTORALE E SALVAGUARDIA
DELLA VALIDITÀ DEL VOTO

§ 95. Cenni sul sistema elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

Si premette una breve illustrazione del sistema elettorale.

L'art. 122 della Costituzione, come modificato dalla l.c. 1/1999, prevede che il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principî fondamentali stabiliti con legge della Repubblica e che il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. In attuazione del primo comma dell'art. 122 della Costituzione, l'art. 4 della l. 165/2004 ha disposto che le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

- a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;
- b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto.

Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

- c) divieto di mandato imperativo;
- c-bis) promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive.

Lo Statuto della Regione Abruzzo, approvato, ai sensi dell'art. 123 Cost., con due deliberazioni successive, in data 28 giugno 2006 e in data 12 settembre 2006, successivamente promulgato in data 28 dicembre 2006 per mancanza di richieste di referendum, entrato in vigore il 11.01.2017, successivamente modificato dalle Leggi statutarie regionali 1/2012, 1/2013, 1/2015 e 2/2015, prevede, all'art.14, che il Consiglio regionale si compone di ventinove membri a cui si aggiungono il Presidente della Giunta regionale ed il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.

L'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione Abruzzo è disciplinata dalla legge regionale 2 aprile 2013, n. 9, modificata dalla legge regionale 16 luglio 2018, n. 15.

Per quanto non previsto dalle disposizioni della suddetta legge si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre quindicimila abitanti e le disposizioni di cui alla legge n. 108 del 1968 e alla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario) e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio regionale è composto di trentuno membri. Due seggi sono attribuiti rispettivamente al Presidente della Giunta regionale eletto e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.

I restanti ventinove seggi sono assegnati, con criterio proporzionale, alle liste circoscrizionali. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera Regione, meno del quattro per cento dei voti validi o del due per cento se collegato a una coalizione che ha superato il quattro per cento. Alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale è attribuito almeno il sessanta per cento e non più del sessantacinque per cento dei seggi del Consiglio.

Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale avvengono a turno unico e si svolgono contestualmente. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla presidenza che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

È altresì eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi immediatamente inferiore a quelli conseguiti dal Presidente della Giunta eletto. Il territorio regionale è suddiviso in quattro circoscrizioni

L'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina i voti individuali dei singoli candidati Presidente della Giunta regionale compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b), sommando i voti ottenuti dai candidati nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione;

f) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

g) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; proclama, altresì, eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quelli conseguiti dal Presidente della Giunta eletto;

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste circoscrizionali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);

c) determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste circoscrizionali che ne fanno parte;

d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo non abbia ottenuto il risultato minimo di cui all'articolo 16;

e) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste circoscrizionali non collegato al Presidente eletto. L'Ufficio verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno diciassette seggi; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste

ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, più di diciannove seggi in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto i seggi eccedenti rispetto a tale soglia e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti;

g) se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, l'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);

b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.

L'Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste circoscrizionali a norma del comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste circoscrizionali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste circoscrizionali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste circoscrizionali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste circoscrizionali del gruppo. (Cfr. articolo 17 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9)

I seggi elettorali, quindi, devono raccogliere e registrare gli elementi che serviranno di base alle predette operazioni e cioè:

- i voti attribuiti ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- i voti attribuiti a ciascuna lista circoscrizionale;
- i voti di preferenza per i candidati di ciascuna lista circoscrizionale.

§ 96. Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto.

Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. "favor voti").

Ciò significa che la validità dei voti di lista o di preferenza contenuti nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o di schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (c.d. riconoscibilità del voto) (Cfr. art. 69 T.U. n. 570/1960).

La finalità è di garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori, anche di quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le disposizioni normative sulla espressione del voto. In ragione di tale finalità la volontà dell'elettore non può essere valutata in maniera oggettiva, ma deve essere vagliata sotto il profilo soggettivo, e con riferimento alle ipotizzabili condizioni socio culturali della ristretta collettività chiamata ad esprimersi tanto più nei contesti locali che di per sé rendono ragione di difficoltà espressive o cognitive. Anche il voto non espresso nelle forme tipiche stabilite dalla normativa è da ritenersi valido tutte le volte in cui risulti manifesta la volontà dell'elettore. Ciò in quanto deve essere assicurato a tutti il diritto di effettuare le proprie scelte,

compresi coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare le istruzioni relative all'espressione del voto (9).

Pertanto, non devono invalidare il voto:

- mere anomalie del tratto;
- i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto;
- l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore;
- erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscono l'agevole identificazione;
- le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti.

Di conseguenza, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione. (10) (11) (12)

(9) Cons. Stato, Sez. V, n. 12 del 7 gennaio 2013, n. 12; Cons. Stato, n. 199 del 25 febbraio 1997; n. 853 del 29 luglio 1997; n. 3861 del 10 luglio 2000; n. 1897 del 2 aprile 2001; n. 2291 del 12 aprile 2001; Cons. Stato, sez. V, n. 7561/2004 e n. 5187/2005, Cons. Stato, sez. V, n. 2496/2006, Cons. Stato, sez. V, n. 853/1997, n. 5187/2005, n. 1237/2018.

(10) Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, formatasi soprattutto in tema di elezioni comunali, non invalidano il voto espresso, non potendo assurgere, di per sé, al rango di segno di riconoscimento:

- mere anomalie del tratto, incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, segni suscettibili di spiegazioni diverse rispetto alla volontà dell'elettore di farsi riconoscere (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004; n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001; n. 5609 del 18-10-2000; Consiglio di Stato, sezione III, n. 4526/2016; Sez. V, n. 2087/2016; Sez. V, n. 245/2016);

- il mero segno di abrasione rinvenuto su una scheda (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004) o una umettatura della matita copiativa (Sez. V, n. 660/1987);

- il voto espresso da un elettore in sostituzione di uno precedentemente segnato e cancellato, per errore o per respiscenza; tale voto va, quindi, ritenuto valido, purché nel caso concreto sia univoca la volontà dell'elettore stesso di recedere dalla precedente espressione di voto (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001);

- l'allungamento verso il basso dell'ultima vocale del nominativo del candidato per il quale viene espressa la preferenza (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);

- tre "ics" apposte sul nome prestampato del candidato a sindaco (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);

- la trascrizione del nominativo del candidato sindaco nello spazio destinato all'indicazione della preferenza. Tale trascrizione, pure in mancanza di croceseegno sul simbolo, è da interpretarsi come conferma, benché superflua, del voto espresso per l'elezione del sindaco (Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005) anche, eventualmente, in considerazione delle condizioni socio-culturali della collettività chiamata ad esprimere il voto (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);

- la preferenza espressa per il candidato utilizzando espressioni identificative quali diminutivi o soprannomi, comunicate in precedenza agli elettori, in quanto modalità di espressione della

preferenza che può essere usata da qualunque elettore (Sez. V, n. 198 del 23-1-2007). Il voto è valido, naturalmente, sempre che si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore;

- il nome del candidato è preceduto dal titolo professionale, in particolare quando le schede contenenti tali espressioni sono così numerose da escludere la possibilità di identificazione dell'elettore (Sez. V, n. 6052/2001 e n. 3712/2005). Tuttavia, costituisce segno di riconoscimento l'abbreviazione "geo" posta davanti al cognome del candidato sindaco, apparendo decisivo il fatto che l'abbreviazione più comune per designare la figura del geometra consiste nell'espressione "geom." (Sez. V, n. 3861 del 10-7-2000);

- l'errore grafico consistente nello scrivere il cognome del candidato sostituendo alla "v" una "p" (nel caso in questione: "Papese" al posto di "Pavese"). Tale errore va valutato tenendo conto delle connotazioni socio culturali della collettività chiamata alle urne (Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005);

- la presenza di un segno a "forma di cuore" sulla scheda elettorale. L'apposizione di un "cuoricino" nella scheda non può rendere in alcun modo riconoscibile il voto espresso dall'elettore, nel senso di ritenere immediatamente riconducibile il voto ad un determinato soggetto, trattandosi di un segno grafico spesso adottato come vezzo calligrafico. Infatti, è da convalidare il voto espresso con segni grafici consistenti in grossi tondini in corrispondenza delle "i" del nominativo trascritto, in quanto inidonei a far emergere l'inequivocabile volontà dell'elettore di farsi riconoscere (Sez. V, Sent., 17-03-2015, n. 1376);

- sono indicati numeri arabi accanto al nome del candidato (Consiglio di Stato, sezione V, n. 609/1986), o è presente una sigla costituita dalla lettera "C", iscritta all'interno di una lettera "O" (Consiglio di Stato, sezione V, n. 5609/2000); - il voto è espresso con la comune matita, quando le schede votate con tale matita sono così numerose da escludere la possibilità di identificazione degli elettori e le matite sono state fornite dal seggio, al fine di sopperire alla ritardata consegna di quelle in dotazione (Consiglio di Stato, sezione V, n. 3712/2005);

- manca il segno sul simbolo (Consiglio di Stato, sezione V, n. 199/1997), ma è trascritto il nome del candidato nello spazio riservato alla preferenza dei Consiglieri (Consiglio di Stato, sezione V, n. 7561/2004); oppure manca il segno sul contrassegno di lista, con l'indicazione, nella casella a fianco del contrassegno di lista, del solo cognome del candidato consigliere, che corrisponde a due candidati appartenenti a liste diverse. Ciò in quanto il cognome del candidato è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco (Consiglio di Stato, sezione V, n. 1020/2001);

La giurisprudenza ha altresì affermato che:

- non ha valore di segno di riconoscimento, che possa invalidare la scheda, il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947; Sez. V, n. 862 del 27-12-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987);

- è valida la scheda in cui il cognome o il nome del candidato è scritto erroneamente e, in particolare, con errori ortografici che non ne impediscono l'agevole identificazione (Sez. V, n. 3861/2000, n. 3814/2005, n. 459/2006, n. 2342/2007 e n. 817/2008), tanto più in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome (Sez. V, n. 1020/2001); è scritto con imprecisioni, frutto di un errore mnemonico non improbabile poiché non necessariamente il voto di preferenza riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto (Consiglio di Stato, sezione V, n. 1020/2001), oppure è indicata erroneamente la preferenza per un candidato che si è presentato in un'altra contestuale elezione;

- non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (Sez. V, n. 289 del 30-4-1960);

I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, e non i segni tipografici o di altro genere.

- è valida la scheda che, oltre al voto di lista e ai voti di preferenza, rechi le stesse preferenze, annullate con una croce, in altro spazio corrispondente ad un contrassegno non votato (sez. V, n. 615 del 29-8-1972);

- il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai voti di preferenza, può interpretarsi come manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai candidati della lista che l'elettore ha votato; la scheda è valida (Sez. V, n. 239 del 12-6-1981);

- è valido il voto espresso con un doppio segno di croce sul simbolo votato (Sez. V, n. 862 del 27-12-1988);

- è valida la scheda che reca voto di lista e relativi voti di preferenza nonché altro voto di lista abraso (Sez. VI, n. 157 del 10-3-1989);

- la deformazione del cognome o del nome di un candidato, o anche l'incertezza nella relativa indicazione, si possono spiegare con una scarsa dimestichezza del votante con la scrittura o con un'inesatta memoria del nome mentre non dimostrano in maniera inoppugnabile la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il proprio voto (Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474);

- è valida la scheda nella quale il voto è stato espresso con un segno grafico apposto in direzione e in prossimità del simbolo della lista, cui è stata aggiunta la preferenza per il candidato consigliere indicato come "Saco 68". Il cognome del candidato, infatti, è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco. La parziale erronea indicazione del cognome ("Saco" anziché "Sacco") non giustifica, pur in presenza di un candidato di un'altra lista avente lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore. Non vi è inoltre riconoscibilità del voto, in quanto risulta plausibile che l'imprecisione in cui è incorso l'elettore sia frutto di un errore mnemonico o di altra natura. Non necessariamente il voto di preferenza riflette la capacità di trascrivere perfettamente il nome del candidato prescelto, non potendosi quindi escludere che la scarsa scolarizzazione induca a scrivere il cognome con una sola consonante, anziché con due (Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665);

- è valida la scheda recante due segni grafici, di cui uno più deciso, in prossimità del simbolo della lista, perché, pur trattandosi di segni grafici certamente inusuali, tale circostanza non è sufficiente a rivelare che siano stati apposti per consentire il riconoscimento dell'elettore. Non è irragionevole ritenere, nella specie, che si tratti di segni riferibili a condizioni di disagio fisico o psicologico dell'elettore, la cui mano ha fatto toccare per due volte con la matita in punti non distanti la scheda elettorale (Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665);

- minuscoli segni grafici, quali trattini, pallini o asterischi presenti in numerose schede per la loro ripetitività e comunanza, non possono nemmeno assurgere a segni di riconoscimento, sembrando piuttosto ascrivibili a difficoltà di scrittura compatibili con il basso tasso di scolarizzazione del comune (Cons. Stato Sez. V, Sent., 24-07-2014, n. 3931).

(11) Sempre secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, formatasi prevalentemente in tema di elezioni comunali, costituiscono segni di riconoscimento idonei ad invalidare il voto le manifestazioni aggiuntive del tutto estranee alla scelta del candidato, quali ad esempio:

- il motto "sei forte", riferito al candidato per cui si esprime la preferenza (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);

- la frase "candidato alla carica di consigliere" apposta dall'elettore prima del nome e cognome del candidato scelto, non trovando tale locuzione alcuna spiegazione logica e rivelandosi del tutto superflua, non casuale, né involontaria, tale da consentire la individuazione dell'elettore (Sez. V, n. 2291 del 12-4-2001);

- le parole "SI" od "oK" scritte sul rigo della preferenza, trattandosi di ipotesi di allontanamento volontario dalla modalità prescritta che non si può spiegare ragionevolmente come frutto di un errore materiale (Sez. V, n. 4933 del 21-9-2005).

Inoltre, per la stessa giurisprudenza:

- è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sulla facciata esterna (retro) della scheda (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947);

- il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo (Adunanza Plenaria, n. 28 del 29-11-1979; Sez. V, n. 457 del 16-10-1981; Sez. V, n. 39 del 18-3-1985);

- la scheda contiene una macroscopica macchia di inchiostro blu, considerata come "non casuale segno di riconoscimento" (Sez. V, n. 1578 del 3 marzo 2016);

- la cancellazione della preferenza già espressa, sebbene sostituita dall'indicazione corretta del nome del candidato prescelto, costituisce chiaro segno di riconoscimento non solo sotto il profilo oggettivo-fattuale, ma anche sotto l'aspetto soggettivo-psicologico, essendo la condotta dell'elettore lesiva del dovere comportamentale sopra evidenziato (Cons. Stato, Sez. V, n. 3949 del 4 giugno 2015; n. 3210 del 21 maggio 2010);

- è anteposta al nome del candidato la scritta "assessore", in quanto superflua, non casuale né involontaria (Consiglio di Stato, sezione V, n. 5108/2006).

Infine, la giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato ritiene che sia nullo il voto che contenga l'espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, costituendo siffatta erronea indicazione un palese segno di riconoscimento del voto

(Sez. V, n. 5742 del 2-9-2004; n. 374 del 4-2-2004; n. 2291 del 12-4-2001), salvo che, per il tipo di errore e per la collocazione del nominativo, possa ritenersi che si tratti esclusivamente di un errore dell'elettore dovuto a ignoranza (Sez. V, n. 109 del 18-1-2006).

Peraltro, in occasione di elezioni regionali, in sede di decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale su contestazioni avverso le operazioni di scrutinio degli uffici elettorali di sezione, sono state ritenute valide le schede e sono stati pertanto assegnati i relativi voti espressi nei casi in cui a fianco del contrassegno della lista votata sia stata apposta l'indicazione del nome del leader del medesimo partito o movimento, in quanto la scelta della lista risultava univoca e la predetta dicitura si è ritenuto che non costituissero segno di riconoscimento (Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Roma, decisione del 28 marzo 2013).

(12) In alcune pronunce del Consiglio di Stato, il riconoscimento o meno della univocità del voto ha comportato l'attribuzione o la dichiarazione di nullità del voto stesso:

- voto espresso indicando prenomi di persone non candidate o presenti in altra lista. Il voto espresso indicando prenomi di persone non candidate, o presenti in altra lista, va annullato quando, essendovi più candidati con lo stesso cognome, non può evincersi in maniera sicura la volontà dell'elettore (Sez. V, n. 3459 del 28-5-2004);

- scheda, senza crocese gno sul contrassegno di lista, recante preferenza per un candidato consigliere espressa non nel riquadro della lista di appartenenza ma nel riquadro di diversa lista. La scheda è nulla. Qualora l'elettore si sia limitato a scrivere il cognome del candidato nella riga stampata sotto un contrassegno di lista diverso, sia pure appartenente alla medesima coalizione, non è legittimo interpretare la sua volontà attribuendo la preferenza al contrassegno di lista e la scheda va considerata nulla perché intrinsecamente contraddittoria. Non è infatti possibile considerare il voto attribuito al candidato perché apposto nella riga stampata sotto una lista diversa da quella per cui si è presentato né è possibile attribuire il voto alla lista per la quale il candidato si era presentato essendo stata comunque indicata una lista diversa (Sez. V, n. 5913 del 21-11-2007);

- scheda recante preferenza per due sindaci. È nulla la scheda recante preferenza per due sindaci. Nel sistema elettorale comunale, infatti, il voto è valido solo se esprime, direttamente od indirettamente, la preferenza per un candidato sindaco. Né potrebbe essere annullato il solo voto relativo al sindaco, posto che non è con sentito votare una lista, senza scegliere il sindaco collegato, od un altro candidato sindaco (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001);

- voto espresso indicando prenomi erronei. L'erronea indicazione del nome di battesimo del candidato, con corretta indicazione del cognome, non giustifica, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore. Per quanto riguarda la riconoscibilità del voto, è plausibile che l'imprecisione sia frutto di un errore mnemonico, non improbabile poiché non necessariamente il voto di preferenza riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto (Sez. V, n. 1020 del 22 febbraio 2001).

Si riportano infine, sempre in tema di univocità o meno del voto espresso, le seguenti altre massime di pronunce dello stesso Consiglio di Stato:

- è nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni (Sez. V, n. 539 del 22-4-1954);

- è invalida la scheda che reca, accanto al contrassegno di lista, non votato, in luogo del voto di preferenza, il nome di un candidato dello stesso partito ma per altra contemporanea elezione (Sez. V, n. 271 del 19-1981).

(13) Con riferimento a determinate altre specifiche, il Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi dettando principi utili ai fini del riconoscimento di validità della scheda e del voto e dell'attribuzione del voto medesimo:

- scheda recante voto sul contrassegno di una lista e una preferenza per candidati della stessa lista, nonché un segno di voto sul contrassegno di altra lista. In tale caso il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candidato indicato, in applicazione del principio emergente dall'art. 57, penultimo comma, del D.P.R. n. 570/1960. Tale principio, originariamente dettato per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, appare applicabile anche al sistema di votazione nei comuni con popolazione inferiore al detto limite (Sez. V, n. 2291 del 12-4-2001; Sez. V, n. 6685 del 14-11-2006);

- scheda in cui l'elettore indica, oltre al candidato sindaco prescelto e al suo contrassegno (ed eventualmente a preferenza al candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco), anche una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata. Il voto con cui l'elettore indica senza dubbio il candidato sindaco prescelto ed il di lui contrassegno

– come quello con cui esprime la preferenza al candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco – è valido perché inequivocabilmente lascia individuare la forza politica cui esso si riferisce anche nel caso in cui l'elettore esprima pure una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata. Viceversa, il voto a quest'ultimo è nullo, per l'evidente ragione di non poter legittimamente considerare sullo stesso piano giuridico i due tipi di voto (Sez. V, n. 1520 del 15-3-2001);

- scheda senza croce sul simbolo di lista, recante l'indicazione, nella casella a fianco del contrassegno di lista, del solo cognome del candidato consigliere, che corrisponde sia ad un candidato della lista n. 1 sia ad un candidato della lista n. 2. Il voto è validamente espresso, in quanto le incertezze che potrebbero derivare dalla presenza in altre liste di candidati aventi lo stesso cognome sono superate, sul piano formale, dal disposto dell'art. 57, quinto comma, D.P.R. n. 570/1960; sul piano logico, dalla circostanza che il cognome del candidato è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco sia dal proprio simbolo sia dal nominativo del candidato alla carica di sindaco (Sez. V, n. 1020 del 22 febbraio 2001).

CAPITOLO XXVI LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 97. Inizio dello scrutinio per le elezioni regionali

Il presidente, senza aprire subito l'urna, deve anzitutto agitarla, affinché le schede votate contenute al suo interno possano mescolarsi.

Dopo di che, ricolloca nuovamente l'urna sul tavolo, la apre e dà inizio alle operazioni di spoglio.

§ 98. Modalità di espressione del voto: richiamo

Le modalità di espressione del voto sono state illustrate dettagliatamente nel paragrafo 53 e il sistema elettorale è stato sinteticamente illustrato nel paragrafo 95.

Per un aiuto ulteriore ai presidenti di seggio, si rinvia alle esemplificazioni sulle modalità di espressione di voto di cui allegato 1 sia per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, sia del voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e per una delle liste ad esso collegate, sia del voto a favore solo di una lista regionale e sia del voto espresso mediante indicazione della preferenza in favore di uno o di due candidati di lista.

§ 99. Spoglio e registrazione dei voti

Il seggio procede alle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate avvalendosi dei due esemplari delle tabelle di scrutinio, di cui uno con frontespizio di colore rosso e l'altro con frontespizio di colore nero: modelli n. 260/1-AR (voti ai candidati Presidente, schede bianche e nulle) e 260/AR (voti alle liste circoscrizionali e voti di preferenza).

Le operazioni da compiere sono, in ordine di successione, le seguenti:

a) un primo scrutatore designato con sorteggio estrae dall'urna una scheda alla volta, la apre e la consegna aperta al presidente;

b) il presidente pronuncia ad alta voce, anzitutto, la denominazione della lista circoscrizionale sul cui contrassegno è stato eventualmente apposto un segno di voto;

c) il presidente, se la scheda votata contiene voti di preferenza per uno o due candidati consigliere della lista circoscrizionale (nel caso di due preferenze, il voto deve essere espresso per candidati di genere differente, altrimenti il secondo voto di preferenza non è valido), pronuncia il cognome (o il nome e cognome) di tale candidato o candidati ed il numero secondo l'ordine di presentazione nella lista;

d) il presidente, se risulta votato il candidato Presidente collegato alla lista circoscrizionale votata, pronuncia il nome del candidato presidente;

e) il presidente, se invece non risulta votato alcun candidato Presidente, attribuisce comunque il voto al candidato Presidente collegato alla lista circoscrizionale votata e, quindi, pronuncia il nome del candidato presidente;

f) il presidente, se non risulta votata alcuna lista circoscrizionale ma risulta votato solo il candidato Presidente, attribuisce il voto a quest'ultimo e ne pronuncia, quindi, il nome. Il relativo voto deve essere annotato UNICAMENTE nella tabella di scrutinio Mod. 260/1-AR;

g) il presidente, se risultano votate più liste collegate allo stesso candidato Presidente, attribuisce il voto al solo candidato Presidente. Il relativo voto deve essere annotato UNICAMENTE nella tabella di scrutinio Mod. 260/1-AR;

h) il presidente passa quindi la scheda spogliata a un secondo scrutatore;

i) il secondo scrutatore prende nota, in uno dei due esemplari della tabella di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista circoscrizionale; del numero progressivo dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato della stessa lista circoscrizionale; del numero progressivo di voti riportati da ciascun candidato Presidente; prende nota, in aggiunta, negli appositi spazi, dell'eventualità che la scheda contenga un voto valido solo per il candidato Presidente;

j) contemporaneamente, anche il segretario del seggio pronuncia ad alta voce la denominazione della lista circoscrizionale votata, il nome del candidato o dei candidati consigliere votato/i della lista stessa ed il nome del candidato Presidente votato, prendendo nota, nell'altro esemplare delle tabelle di scrutinio, dei voti riportati da ciascuna lista circoscrizionale; del numero progressivo dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato della stessa lista circoscrizionale; del numero progressivo di voti riportati da ciascun candidato Presidente; delle eventuali schede che contengono un voto valido solo per il candidato Presidente;

l) un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata e scrutinata nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato e registrato il voto, non è stata riposta nella cassetta o scatola.

Pertanto, non è consentito estrarre contemporaneamente dall'urna più schede e accantonare provvisoriamente una o più di esse per un successivo spoglio o riesame.

Si richiama l'attenzione dei presidenti di seggio sulle illustrate operazioni di spoglio e registrazione dei voti e sull'ordine di svolgimento delle operazioni stesse.

La violazione delle relative prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi.

(Cfr. artt. 68 e 96, secondo comma, T.U. n. 570/1960)

§ 100. Casi di nullità

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi tre diverse specie di nullità, di cui una totale e due parziali:

1. schede nulle;
2. schede contenenti voti nulli per le liste circoscrizionali ma validi per il candidato Presidente;
3. schede contenenti voti di preferenza nulli.

1. Nullità totale

Si ha nullità totale della scheda nei seguenti casi:

a) la scheda presenta scritte o segni tali da far ritenere, in modo inopugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960);

b) la scheda è priva del bollo della sezione o delle firme degli scrutatori (articolo 69, comma 2, e articolo 47, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960);

c) quando la volontà dell'elettore si sia manifestata in modo non univoco e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il/i voto/i di preferenza, di identificare la lista circoscrizionale o il candidato alla carica di Presidente prescelto;

d) il voto è espresso a favore di una lista circoscrizionale e di un candidato a Presidente non collegato alla lista stessa (cd. "voto disgiunto") (articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 9/2013);

e) il voto è espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi (articolo 9, comma 3, della legge regionale 9/2013);

f) la scheda è ritirata ad elettori che hanno indugiato artificialmente nella votazione e non sono stati riammessi a votare;

g) la scheda è ritirata da elettori che si sono rifiutati di votare in cabina e sono stati esclusi dal voto.

Nei casi previsti alle lettere a) e b) si ha nullità sia nell'ipotesi in cui la scheda non contenga alcuna espressione di voto, che nell'ipotesi in cui il voto sia stato espresso in maniera da non lasciare dubbi circa la volontà dell'elettore di scegliere una determinata lista circoscrizionale o un determinato candidato alla carica di Presidente.

N.B. LA NULLITÀ DEL VOTO ESPRESSO PER IL CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DETERMINA LA NULLITÀ DELLA SCHEDA E, QUINDI, ANCHE DEL VOTO ESPRESSO PER LE LISTE CIRCOSCRIZIONALI E PER LE PREFERENZE EVENTUALMENTE ESPRESSE (ART. 9, COMMA 2, PRIMO PERIODO DELLA LEGGE REGIONALE N. 9/2013 E ART. 2, COMMA 1, ULTIMO PERIODO DELLA LEGGE 43/1995).

2. Nullità parziale

Si ha nullità parziale della scheda nei seguenti casi:

a) il voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente è valido per il solo candidato alla carica di Presidente e non è valido per le liste circoscrizionali collegate;

b) il voto è valido per la lista circoscrizionale, ma non è valida la preferenza espressa per il candidato alla carica di consigliere regionale.

La nullità del voto per la lista circoscrizionale determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza.

La nullità del voto di preferenza o le eventuali contestazioni sul voto di preferenza non comportano necessariamente la nullità della scheda (art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960), la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida per il voto di lista.

3. Nullità del voto di preferenza

Il voto di preferenza è nullo nei seguenti casi:

a) il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960);

b) avere indicato, nel caso di espressione di due preferenze di candidati compresi nella medesima lista, la seconda preferenza per un candidato di sesso uguale a quello della prima preferenza (nulla solo la seconda preferenza) (art. 9, comma 1, della legge regionale 9/2013);

c) è espresso in eccedenza rispetto al numero stabilito dalla legge regionale n. 9/2013 che è pari a due e deve riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista (articolo 57, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 e articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 9/2013).

Per un aiuto ulteriore ai presidenti di seggio, si rinvia alle esemplificazioni sulle modalità di espressione di voto di cui allegato 1 nonché al § 99.

§ 101. Schede bianche. Registrazione e custodia di schede bianche, schede nulle e schede contenenti voti nulli

Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura (c.d. scheda bianca), il presidente deve subito apporre il bollo della sezione “sul retro” della scheda stessa. Per fugare ogni incertezza sulla collocazione di tale bollo – in quanto la legge, di norma, definisce i due lati della scheda di voto come “parte interna” o “parte esterna” – e per dare maggiore visibilità al segno attestante che la scheda è “bianca”, si suggerisce di apporre il

bollo della sezione sia sulla parte esterna della scheda (in aggiunta al bollo con il quale la scheda è stata autenticata), sia sulla parte interna, in uno spazio non utilizzato per la stampa dei contrassegni.

Le schede bianche devono essere altresì “vidimate”, cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che anche tali firme o sigle vengano apposte sia sulla parte esterna che sulla parte interna della scheda. (Cfr. artt. 54, terzo comma, e 68, secondo comma, ultimo periodo, T.U. n. 570/1960)

Nel verbale del seggio il presidente deve far prendere nota del numero:

- delle schede bianche;
- delle schede nulle;
- dei voti dichiarati nulli per le liste circoscrizionali, sebbene la scheda di voto sia stata ritenuta valida per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- dei voti di preferenza, per ciascuna lista circoscrizionale, dichiarati nulli, sebbene la scheda sia stata ritenuta valida per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e per la lista circoscrizionale

Anche nei due esemplari delle tabelle di scrutinio, negli appositi riquadri, il segretario e lo scrutatore devono registrare il numero sia delle schede bianche; sia delle schede nulle; sia dei voti dichiarati nulli per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; sia dei voti dichiarati nulli per le liste circoscrizionali (sebbene la scheda di voto sia stata ritenuta valida per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale); sia dei voti di preferenza, per ciascuna lista circoscrizionale, dichiarati nulli (sebbene la scheda sia stata ritenuta valida per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e per la lista circoscrizionale).

Oltre alle schede bianche, anche le schede nulle devono essere immediatamente “vidimate”, cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte sulla parte esterna della scheda.

Le schede bianche e le schede nulle, man mano accantonate, al termine dello scrutinio, raccolte in distinte fascette, devono essere inserite nella Busta n. 4 (R)/d e allegate al verbale.

Le schede contenenti voti dichiarati nulli per le liste circoscrizionali (ma valide per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale) e le schede contenenti voti di preferenza nulli (ma valide per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e per le liste circoscrizionali), anch'esse man mano accantonate, al termine dello scrutinio, raccolte in distinta fascetta, devono essere inserite nella Busta n. 5 (R), insieme alle schede valide.

(Cfr. art. 54, commi terzo e quarto, T.U. n. 570/1960)

§ 102. Riepilogo del numero delle schede annullate durante le operazioni di voto e di quelle dichiarate nulle nel corso dello scrutinio

Per le successive operazioni di riscontro (§ 105) e per il completamento del verbale del seggio, il presidente riepiloga il numero complessivo delle schede che sono state annullate durante le operazioni di voto e quelle che sono state dichiarate nulle nel corso delle operazioni di scrutinio.

Il numero complessivo delle schede annullate durante le operazioni di voto (A) è dato dalla seguente somma:

- 1) numero delle schede consegnate agli elettori allontanati dalla cabina e non riammessi a votare (§ 69);
- 2) numero di schede non recanti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore. (§ 70);
- 3) numero delle schede consegnate a elettori che non le hanno restituite (§ 71);
- 4) numero di schede annullate perché l'elettore non ha votato nella cabina (§ 72).

Il numero complessivo delle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio (B) è dato dalla seguente somma:

- 1) numero di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- 2) numero di schede contenenti voti nulli, in quanto la volontà dell'elettore si sia manifestata in modo non univoco e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il/i voto/i di preferenza, di identificare la lista circoscrizionale o il candidato alla carica di Presidente
- 3) numero di schede contenenti voti nulli in quanto il voto è espresso a favore di una lista circoscrizionale e di un candidato a Presidente non collegato alla lista stessa;
- 4) numero di schede contenenti voti nulli in quanto il voto è espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi.

Il numero complessivo delle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio (B) deve corrispondere a quello risultante nell'apposito riquadro delle tabelle di scrutinio.

Il numero complessivo delle schede nulle, da riportare nell'apposito paragrafo del verbale, sarà pertanto dato dalla somma di A più B.

§ 103. Voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda o di qualche voto ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale o alle liste circoscrizionali o di preferenza.

Il presidente del seggio decide sull'assegnazione o meno dei voti contestati sentiti gli scrutatori. Il parere degli scrutatori è obbligatorio, ma non vincolante (§ 10).

Il principio fondamentale, come già detto (§ 96 e § 100), è quello di salvaguardare la validità del voto ogniqualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore.

Nel verbale deve essere indicato il numero complessivo delle schede contestate e non assegnate, che costituisce la sommatoria di:

- schede contenenti voti ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale contestati e non attribuiti;

- schede contenenti voti alle liste circoscrizionali contestati, che non è stato possibile attribuire nemmeno a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Inoltre, per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, sia che la contestazione riguardi il voto al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, sia che riguardi il voto alla lista circoscrizionale, sia che riguardi il voto di preferenza, devono essere indicati:

- il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale il cui voto viene contestato;

- le liste circoscrizionali il cui voto viene contestato;

- i candidati consiglieri il cui voto di preferenza viene contestato;

- il motivo della contestazione;

- la decisione presa dal presidente.

N.B. NEL CASO CHE, SU SCHEDE CONTESTATE, NON POSSA ESSERE ATTRIBUITO IL VOTO AL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEVONO RITENERSI PARIMENTI CONTESTATI E NON ATTRIBUIBILI I VOTI ALLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE E QUELLI DI PREFERENZA EVENTUALMENTE ESPRESSI.

Le schede contenenti voti al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale o alle liste circoscrizionali o di preferenza contestati e non assegnati dal presidente di seggio sono riprese in esame dall'Ufficio centrale circoscrizionale che decide sull'assegnazione o meno dei voti stessi.

Le schede contenenti voti al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale o alle liste circoscrizionali o di preferenza contestati, assegnati o non assegnati, devono essere immediatamente "vidimate", cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte sulla parte esterna della scheda.

Tali schede, man mano accantonate, al termine dello scrutinio, prima di essere allegate al verbale del seggio, devono essere inserite, raccolte in distinte fascette, rispettivamente:

- quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente assegnati, nella Busta n. 4 (R)/b;

- quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, nella Busta n. 4 (R)/c.

(Cfr. artt. 54, 68, settimo comma, e 69, primo comma, T.U. n. 570/1960; art. 15, primo comma, legge n. 108/1968)

§ 104. Operazioni di controllo dello spoglio

Terminato lo scrutinio, il presidente:

a) toglie dalla cassetta o scatola tutte le schede spogliate, contenenti voti validi per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;

b) conta le schede contenenti voti validi per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, ivi comprese le schede accantonate perché contenenti voti contestati, ma comunque attribuiti ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, oppure contenenti voti validi per il candidato alla carica di Presidente ma non per le liste circoscrizionali o per i voti di preferenza;

c) conta le schede contenenti voti contestati e non assegnati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;

d) conta le schede dichiarate nulle nel corso dello scrutinio;

e) conta le schede bianche;

f) verifica se il totale delle schede di cui alle lettere b), c), d), e) corrisponde al totale risultante dalle tabelle di scrutinio.

(Cfr. art 68, sesto comma, T.U. n. 570/1960)

§ 105. Operazioni di riscontro della corrispondenza e della congruità delle cifre da riportare nel verbale

Il presidente, prima di compilare il verbale del seggio, deve riscontrare personalmente la corrispondenza delle cifre da segnare nelle varie colonne del verbale stesso concernenti il numero degli elettori iscritti o assegnati alla sezione, il numero dei votanti, il numero dei voti validi, il numero delle schede nulle, il numero delle schede bianche e il numero delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati.

(Cfr. art 68, sesto comma, T.U. n. 570/1960)

I) Il numero complessivo degli elettori assegnati alla sezione (§ 45) si ricava dalla somma di:

1) numero degli elettori iscritti nella sezione;

2) numero degli elettori ricoverati in luoghi di cura e reclusi in luoghi di detenzione assegnati alla sezione;

3) numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma ammessi al voto domiciliare nella sezione; detratto il numero degli elettori della sezione ammessi al voto domiciliare presso un'altra sezione.

II) Il numero complessivo delle schede autenticate prima o nel corso della votazione si ricava dalla somma di:

1) numero degli elettori di cui al punto I (§ 45);

2) numero delle schede autenticate durante la votazione (§ 90).

III) Il numero complessivo dei votanti nella sezione si ricava dalle operazioni di accertamento di cui al paragrafo 87.

IV) Il numero complessivo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione si ricava dalle operazioni di controllo di cui al paragrafo 91.

V) Il numero complessivo delle schede nulle si ricava dalla somma di:

1) schede annullate durante le operazioni di voto (§ 102, lett. A);

2) schede dichiarate nulle nel corso dello scrutinio (§ 102, lett. B).

VI) Il numero complessivo delle schede scrutinate, da registrare nell'apposito riepilogo del verbale del seggio, si ricava dalla somma di:

1) schede spogliate contenenti voti validi ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale (compreso quelli contestati, ma comunque attribuiti ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, oppure contenenti voti alle liste circoscrizionali o voti di preferenza dichiarati nulli);

2) schede bianche;

3) schede nulle (§ 102, lett. A + lett. B);

4) schede contenenti voti contestati e non assegnati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Il numero complessivo di cui al punto III) deve coincidere con quello di cui al punto VI). Nel caso di mancata corrispondenza, il presidente di seggio deve indicarne i motivi nel verbale.

§ 106. Risultato dello scrutinio: dichiarazione e certificazione nel verbale

Il presidente, ultimate le operazioni di controllo e riscontro illustrate nei paragrafi 104 e 105:

- dichiara il risultato dello scrutinio, dandone pubblica lettura nella sala del seggio elettorale;

- attesta e certifica il risultato dello scrutinio nel verbale;

- fa firmare in ciascun foglio e sottoscrivere da tutti i componenti dell'ufficio e dai rappresentanti di lista presenti il verbale del seggio (modello n. 85/AR).

(Cfr. art. 70, commi primo e secondo, T.U. n. 570/1960)

§ 107. Chiusura del verbale del seggio - Formazione dei plichi contenenti il verbale e gli atti dello scrutinio

Il presidente, prima di chiudere il verbale del seggio, deve far confezionare i plichi contenenti gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio da inviare agli uffici competenti.

Le operazioni da compiere sono le seguenti:

A) le schede valide (ivi comprese quelle, raccolte in distinte fascette, contenenti voti validi per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ma dichiarati nulli per le liste circoscrizionali, oppure voti validi sia per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che per le liste circoscrizionali ma contenenti voti di preferenza dichiarati nulli) e un esemplare delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) vanno raccolti e chiusi nella Busta n. 5 (R);

B) le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente assegnati vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 4 (R)/b;

C) le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 4 (R)/c;

D) le predette Buste n. 4 (R)/b e 4 (R)/c sono riunite e, con l'altro esemplare delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative a proteste e reclami in merito alle operazioni del seggio vanno in un plico più grande, cioè nella Busta n. 4 (R)/a;

E) le schede bianche e le schede nulle vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 4 (R)/d;

F) le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o senza firma dello scrutatore, le schede ritirate a elettori allontanati dalla cabina o che non hanno votato nella cabina vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 4 (R)/e;

G) le anzidette Buste n. 4 (R)/a, n. 4 (R)/d e n. 4 (R)/e sono a loro volta riunite e, con un esemplare del verbale del seggio e gli atti ad esso allegati, vanno nella Busta n. 4 (R);

H) l'altro esemplare del verbale va nella Busta n. 6 (R).

Su tutte le predette Buste vanno apposti: l'indicazione della sezione; il sigillo con il bollo della sezione; le firme del presidente, del segretario, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Al termine delle operazioni del seggio, il presidente o, su sua delega scritta, uno scrutatore provvede a recapitare al Comune la Busta n. 4 (R) contenente, tra l'altro, un esemplare del verbale, e la Busta n. 5 (R), contenente le schede valide, per il successivo inoltro all'Ufficio centrale circoscrizionale, per le sezioni elettorali ubicate nel comune dove ha sede tale Ufficio; oppure al presidente della 1^a sezione, che ne cura il successivo inoltro, nei comuni ripartiti in due o più sezioni che non sono sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

La Busta n. 6 (R), contenente l'altro esemplare del verbale del seggio, va depositata invece nella segreteria del Comune.

(Cfr. art. 8, 14 e 15 legge n. 108/1968; art. 70, commi terzo e quarto, T.U. n. 570/1960; art. 15 della L.R. 9/2013)

CAPITOLO XXVII

RICONSEGNA DEL MATERIALE ELETTORALE

§ 108. Persone incaricate di ritirare il materiale elettorale

Il presidente del seggio, non appena completate tutte le operazioni di competenza dell'ufficio, deve infine curare la riconsegna del materiale elettorale al rappresentante del comune o al rappresentante della forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione.

§ 109. Confezione del plico con il materiale da restituire

A cura del presidente e del segretario del seggio devono essere riposti nella Busta n. 7 (R):

- il contenitore con il bollo della sezione (togliendo la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostatore, per evitare che l'inchiostro si versi);
- l'eventuale secondo bollo consegnato al seggio nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione o abitino elettori ammessi al voto domiciliare;
- le matite copiative rimaste;
- le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati;
- una copia del verbale di riconsegna al comune del materiale del seggio [modello n. 245- AR/12 (R)].

La Busta n. 7 (R.), sulla quale appongono la firma il presidente e il segretario, viene chiusa alla presenza del rappresentante del comune o, in sua assenza, del rappresentante della forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione e consegnata al rappresentante stesso che la porterà alla segreteria del comune.

SPECIFICHE TECNICHE PER LA COMPOSIZIONE DELLA SCHEDA ELETTORALE

La scheda è di colore verde – Pantone “green U”.

La faccia interna della scheda (Allegato 2) è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La parte prima, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i rettangoli in cui sono collocati i contrassegni di ciascuna lista circoscrizionale, con due righe, poste a destra di ognuno di essi, riservate all’eventuale indicazione del cognome, ovvero del nome e cognome, del candidato o dei candidati alla carica di consigliere regionale per il quale o per i quali si intende esprimere preferenza.

Sulla parte seconda, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo contenente il contrassegno della lista circoscrizionale e le righe destinate all’espressione dell’eventuale voto o degli eventuali voti di preferenza, sono stampati il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato.

Ciascuno dei suddetti rettangoli e il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

In caso di coalizione di più liste circoscrizionali, il secondo più ampio rettangolo contiene tutti i rettangoli delle liste coalizzate e, collocata alla loro destra e geometricamente in posizione centrale rispetto all’insieme degli stessi, la stampa del nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato.

I rettangoli più ampi sono collocati nella scheda secondo l’ordine risultante dai sorteggi compiuti dagli uffici centrali circoscrizionali ex art. 14, comma 1, lett. a), ed aventi efficacia ciascuno per la rispettiva circoscrizione elettorale, progredendo dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra.

In caso di coalizione di più liste circoscrizionali, i rettangoli contenenti i contrassegni di ciascuna lista circoscrizionale e la linea destinata all’eventuale indicazione della preferenza o delle preferenze sono collocati all’interno del più ampio rettangolo seguendo l’ordine risultante dai sorteggi compiuti dagli uffici centrali circoscrizionali, ex art. 14, comma 1, lett. b), ed aventi efficacia ciascuno per la rispettiva circoscrizione elettorale, progredendo dall’alto verso il basso.

Le parti prima e terza non possono contenere un numero di contrassegni di lista superiore a 9.

Qualora di una coalizione facciano parte liste in numero superiore a 9, l'altezza della scheda e' opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa degli ulteriori e necessari rettangoli nello spazio della stessa parte. In ogni caso, infatti, i rettangoli relativi alle liste della stessa coalizione devono essere contenuti nella medesima parte.

In caso di necessità, può farsi ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutte le liste e coalizioni di liste.

La scheda, consegnata aperta, deve essere restituita debitamente piegata dall'elettore prima di uscire dalla cabina, verticalmente (in modo che la prima parte della faccia interna ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive) seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro e orizzontalmente a metà, in modo da lasciare visibile il riquadro stampato sulla parte quarta (o eventualmente sulla sesta) della faccia esterna della scheda (Allegato 3), contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale, alla firma dello scrutatore ed al bollo della sezione.

ALLEGATO 1- Esemplicazioni di voto

*ESEMPLIFICAZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ
DI ESPRESSIONE DEL VOTO*

ELEZIONI REGIONALI 2024

1) MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 9/2013

A) Voto per la lista circoscrizionale e per il candidato a Presidente collegato (*articoli 7 e 9 della legge regionale n. 9/2013*)

A1) Senza preferenza

Scheda n. 1

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 1 _____ _____ </div>	TIZIO
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 2 _____ _____ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 3 _____ _____ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 4 _____ _____ </div>	CAIO

Scheda n. 1.

Il voto deve essere assegnato al candidato alla carica di Presidente Tizio e alla lista circoscrizionale n. 1.

A2) Con 1 preferenza

Scheda n. 2

<table border="1"><tr><td>1</td><td>SEMPRONIO</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	1	SEMPRONIO		_____		_____	TIZIO
1	SEMPRONIO						

<table border="1"><tr><td>②</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	②	_____		_____	CAIO
②	_____				

<table border="1"><tr><td>③</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	③	_____		_____	
③	_____				

<table border="1"><tr><td>④</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	④	_____		_____	
④	_____				

Scheda n. 2

SEMPRONIO è candidato nella lista circoscrizionale n. 1.

Il voto deve essere assegnato al candidato a Presidente TIZIO e alla lista circoscrizionale n. 1.

Il voto di preferenza deve essere assegnato a SEMPRONIO, candidato nella lista stessa.

A3) Con 2 preferenze

Scheda n. 3

<table border="1"> <tr> <td data-bbox="207 304 258 360">1</td> <td data-bbox="277 293 395 316">SEMPRONIO</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="277 325 344 347">MEVIA</td> </tr> </table>	1	SEMPRONIO		MEVIA	TIZIO		
1	SEMPRONIO						
	MEVIA						
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="213 469 258 512">②</td> <td data-bbox="288 453 486 512">_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="288 485 486 512">_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="288 501 329 512">_____</td> </tr> </table>	②	_____		_____		_____	CAIO
②	_____						

<table border="1"> <tr> <td data-bbox="213 596 258 639">③</td> <td data-bbox="288 596 486 619">_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="288 619 486 635">_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="288 635 329 651">_____</td> </tr> </table>	③	_____		_____		_____	
③	_____						

<table border="1"> <tr> <td data-bbox="213 730 258 774">④</td> <td data-bbox="288 730 486 753">_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="288 753 486 769">_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="288 769 329 785">_____</td> </tr> </table>	④	_____		_____		_____	
④	_____						

Scheda n. 3

SEMPRONIO e MEVIA sono candidati nella lista circoscrizionale n. 1.

Il voto deve essere assegnato al candidato a Presidente TIZIO e alla lista circoscrizionale n. 1.

Il voto di preferenza deve essere assegnato a SEMPRONIO e MEVIA, candidati nella stessa lista e di sesso diverso.

Scheda n. 4

<table border="1"><tr><td>1</td><td>SEMPRONIO</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>MEVIO</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	1	SEMPRONIO		_____		MEVIO		_____	TIZIO
1	SEMPRONIO								

	MEVIO								

<table border="1"><tr><td>2</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	2	_____		_____	CAIO
2	_____				

<table border="1"><tr><td>3</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	3	_____		_____	
3	_____				

<table border="1"><tr><td>4</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	4	_____		_____	
4	_____				

Scheda n. 4

SEMPRONIO e MEVIO sono candidati nella lista circoscrizionale n. 1.

Il voto deve essere assegnato al candidato a Presidente TIZIO e alla lista circoscrizionale n. 1.

Il voto di preferenza deve essere assegnato a SEMPRONIO.

Il voto di preferenza di MEVIO è nullo in quanto candidato appartenente allo stesso sesso di SEMPRONIO (art. 9, comma 1, della L.R. 9/2013)

B) Voto per il solo candidato a Presidente (*articolo 9, comma 2 della legge regionale n. 9/2013*)

Scheda n. 5

① _____	TIZIO
② _____ _____	CAIO
③ _____ _____	
④ _____ _____	

Scheda n. 5.

Il voto deve essere assegnato solo al candidato a Presidente TIZIO.

C) Voto per la sola lista circoscrizionale (*articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 9/2013*)

C1) Senza preferenza

Scheda n. 6

<input checked="" type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____	TIZIO
<input type="checkbox"/> ② _____ <input type="checkbox"/> _____	CAIO
<input type="checkbox"/> ③ _____ <input type="checkbox"/> _____	
<input type="checkbox"/> ④ _____ <input type="checkbox"/> _____	

Scheda n. 6.

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 1 e, contestualmente, al candidato a Presidente TIZIO.

C2) Con 1 preferenza

Scheda n. 7

<table border="1"><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> SEMPRONIO</td><td>TIZIO</td></tr></table>	<input checked="" type="checkbox"/> SEMPRONIO	TIZIO
<input checked="" type="checkbox"/> SEMPRONIO	TIZIO	

<table border="1"><tr><td>②</td><td>CAIO</td></tr></table>	②	CAIO
②	CAIO	
<table border="1"><tr><td>③</td><td>CAIO</td></tr></table>	③	CAIO
③	CAIO	
<table border="1"><tr><td>④</td><td>CAIO</td></tr></table>	④	CAIO
④	CAIO	

Scheda n. 7.

SEMPRONIO è candidato nella lista circoscrizionale n. 1

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 1 e contestualmente al candidato a Presidente TIZIO.

Il voto di preferenza deve essere assegnato a SEMPRONIO, candidato nella lista stessa.

C2) Con 2 preferenze

Scheda n. 8

<input checked="" type="checkbox"/> 1	MEVIA SEMPRONIO	TIZIO
---------------------------------------	--------------------	-------

2	_____	CAIO
3	_____	
4	_____	




Scheda n. 8.

MEVIA e SEMPRONIO sono candidati nella lista circoscrizionale n. 1

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 1 e contestualmente al candidato a Presidente TIZIO.

Il voto di preferenza deve essere assegnato a MEVIA e SEMPRONIO, candidati nella stessa lista e di sesso diverso.

Scheda n. 9

<table border="1"> <tr> <td data-bbox="191 261 258 331">  </td> <td data-bbox="258 261 505 331"> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="258 261 505 284">SEMPRONIO</td> <td data-bbox="258 284 505 306">_____</td> </tr> <tr> <td data-bbox="258 306 505 331">MEVIO</td> <td data-bbox="258 331 505 357">_____</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="258 261 505 284">SEMPRONIO</td> <td data-bbox="258 284 505 306">_____</td> </tr> <tr> <td data-bbox="258 306 505 331">MEVIO</td> <td data-bbox="258 331 505 357">_____</td> </tr> </table>	SEMPRONIO	_____	MEVIO	_____	TIZIO									
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="258 261 505 284">SEMPRONIO</td> <td data-bbox="258 284 505 306">_____</td> </tr> <tr> <td data-bbox="258 306 505 331">MEVIO</td> <td data-bbox="258 331 505 357">_____</td> </tr> </table>	SEMPRONIO	_____	MEVIO	_____											
SEMPRONIO	_____															
MEVIO	_____															
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="191 403 258 489"> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="191 403 258 474">②</td> <td data-bbox="258 403 505 426">_____</td> </tr> <tr> <td data-bbox="191 426 258 489"></td> <td data-bbox="258 426 505 448">_____</td> </tr> </table> </td> <td data-bbox="510 379 782 707" rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">CAIO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="191 496 258 582"> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="191 496 258 566">③</td> <td data-bbox="258 496 505 518">_____</td> </tr> <tr> <td data-bbox="191 566 258 582"></td> <td data-bbox="258 566 505 588">_____</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="191 595 258 681"> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="191 595 258 665">④</td> <td data-bbox="258 595 505 617">_____</td> </tr> <tr> <td data-bbox="191 665 258 681"></td> <td data-bbox="258 665 505 687">_____</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="191 403 258 474">②</td> <td data-bbox="258 403 505 426">_____</td> </tr> <tr> <td data-bbox="191 426 258 489"></td> <td data-bbox="258 426 505 448">_____</td> </tr> </table>	②	_____		_____	CAIO	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="191 496 258 566">③</td> <td data-bbox="258 496 505 518">_____</td> </tr> <tr> <td data-bbox="191 566 258 582"></td> <td data-bbox="258 566 505 588">_____</td> </tr> </table>	③	_____		_____	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="191 595 258 665">④</td> <td data-bbox="258 595 505 617">_____</td> </tr> <tr> <td data-bbox="191 665 258 681"></td> <td data-bbox="258 665 505 687">_____</td> </tr> </table>	④	_____		_____
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="191 403 258 474">②</td> <td data-bbox="258 403 505 426">_____</td> </tr> <tr> <td data-bbox="191 426 258 489"></td> <td data-bbox="258 426 505 448">_____</td> </tr> </table>	②	_____		_____	CAIO											
②	_____															

<table border="1"> <tr> <td data-bbox="191 496 258 566">③</td> <td data-bbox="258 496 505 518">_____</td> </tr> <tr> <td data-bbox="191 566 258 582"></td> <td data-bbox="258 566 505 588">_____</td> </tr> </table>	③	_____		_____												
③	_____															

<table border="1"> <tr> <td data-bbox="191 595 258 665">④</td> <td data-bbox="258 595 505 617">_____</td> </tr> <tr> <td data-bbox="191 665 258 681"></td> <td data-bbox="258 665 505 687">_____</td> </tr> </table>	④	_____		_____												
④	_____															

Scheda n. 9.

SEMPRONIO e MEVIO sono candidati nella lista circoscrizionale n. 1

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 1 e contestualmente al candidato a Presidente TIZIO.

Il voto di preferenza deve essere assegnato a SEMPRONIO. Il voto di preferenza di MEVIO è nullo in quanto candidato appartenente allo stesso sesso di SEMPRONIO (art. 9, comma 1, della L.R. 9/2013)

Scheda n. 10

<table border="1"><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>TIZIO</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>_____</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>_____</td></tr></table>	<input checked="" type="checkbox"/>	TIZIO	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____	TIZIO
<input checked="" type="checkbox"/>	TIZIO						
<input type="checkbox"/>	_____						
<input type="checkbox"/>	_____						

<table border="1"><tr><td>②</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	②	_____		_____	CAIO
②	_____				

<table border="1"><tr><td>③</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	③	_____		_____	
③	_____				

<table border="1"><tr><td>④</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	④	_____		_____	
④	_____				

Scheda n. 10.

TIZIO è candidato nella lista circoscrizionale n. 1 ed è anche candidato a Presidente collegato alla lista medesima.

Il voto deve essere assegnato al candidato Presidente TIZIO e alla lista circoscrizionale n. 1.

Il voto di preferenza deve essere assegnato a TIZIO, candidato nella lista stessa.

2) VOTO DI PREFERENZA PER UN CANDIDATO DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE SENZA TRACCIARE UN SEGNO SUL RETTANGOLO DELLA LISTA STESSA

Scheda n. 11

<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">①</td> <td style="text-align: center;">SEMPRONIO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td>_____</td> </tr> </table>	①	SEMPRONIO		_____		_____	TIZIO
①	SEMPRONIO						

<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">②</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td>_____</td> </tr> </table>	②	_____		_____	CAIO		
②	_____						

<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">③</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td>_____</td> </tr> </table>	③	_____		_____			
③	_____						

<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">④</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td>_____</td> </tr> </table>	④	_____		_____			
④	_____						

Scheda n. 11.

SEMPRONIO è candidato nella lista circoscrizionale n. 1.

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 1 e contestualmente al candidato a Presidente TIZIO.

Il voto di preferenza deve essere assegnato a SEMPRONIO (*articolo 57, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 – art. 9, comma 2, della L.R. n. 9/2013*)

Scheda n. 12

<table border="1"><tr><td>①</td><td>MEVIA SEMPRONIO</td></tr></table>	①	MEVIA SEMPRONIO	TIZIO
①	MEVIA SEMPRONIO		
<table border="1"><tr><td>②</td><td>_____ _____</td></tr></table>	②	_____ _____	CAIO
②	_____ _____		
<table border="1"><tr><td>③</td><td>_____ _____</td></tr></table>	③	_____ _____	
③	_____ _____		
<table border="1"><tr><td>④</td><td>_____ _____</td></tr></table>	④	_____ _____	
④	_____ _____		

Scheda n. 12.

MEVIA e SEMPRONIO sono candidati nella lista circoscrizionale n. 1.

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 1 e contestualmente al candidato a Presidente TIZIO.

Il voto di preferenza deve essere assegnato a MEVIA e SEMPRONIO, in quanto appartenenti alla stessa lista e di sesso diverso (*Art. 9, comma 1, L.R n. 9/2013*)

Scheda n. 13

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle;">①</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding: 2px;">SEMPRONIO</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding: 2px;">MEVIO</td> </tr> </table>	①	SEMPRONIO		MEVIO	TIZIO								
①	SEMPRONIO												
	MEVIO												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle;">②</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding: 2px;">_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding: 2px;">_____</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle;">③</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding: 2px;">_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding: 2px;">_____</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle;">④</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding: 2px;">_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding: 2px;">_____</td> </tr> </table>	②	_____		_____	③	_____		_____	④	_____		_____	CAIO
②	_____												

③	_____												

④	_____												

Scheda n. 13.

SEMPRONIO e MEVIO sono candidati nella lista circoscrizionale n. 1.

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 1 e contestualmente al candidato a Presidente TIZIO.

Il voto di preferenza deve essere assegnato a SEMPRONIO.

Il voto di preferenza di MEVIO è nullo in quanto candidato appartenente allo stesso sesso di SEMPRONIO (art. 9, comma 1, della L.R. 9/2013)

3) VOTO NULLO IN QUANTO ESPRESSO A FAVORE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE E DI UN CANDIDATO A PRESIDENTE NON COLLEGATO ALLA LISTA STESSA (VOTO DISGIUNTO)

Scheda n.14

<p>① _____ _____</p>	<p>TISSO</p>
<p>② MEVIO _____ _____</p>	<p>CAIO</p>
<p>③ _____ _____</p>	
<p>④ _____ _____</p>	

Scheda n. 14.

MEVIO è candidato nella lista circoscrizionale n. 2.

Il voto è nullo perché espresso a favore di una lista circoscrizionale e di un candidato a Presidente non collegato alla lista stessa, con conseguente nullità della scheda (*articolo 9, comma 3, della L.R. n.9/2013*).

Scheda n.15

<table border="1"><tr><td>① _____ _____</td><td>TIZIO</td></tr></table>	① _____ _____	TIZIO		
① _____ _____	TIZIO			
<table border="1"><tr><td>② _____ _____</td><td rowspan="3">CAIO</td></tr><tr><td>③ _____ _____</td></tr><tr><td>④ _____ _____</td></tr></table>	② _____ _____	CAIO	③ _____ _____	④ _____ _____
② _____ _____	CAIO			
③ _____ _____				
④ _____ _____				

Scheda n. 15.

Il voto è nullo perché espresso a favore di una lista circoscrizionale e di un candidato a Presidente non collegato alla lista stessa, con conseguente nullità della scheda (*articolo 9, comma 3, della L.R. n.9/2013*).

4) ALTRE MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO

Scheda n. 16

<input type="checkbox"/> ① _____ _____	TIZIO
---	-------

<input checked="" type="checkbox"/> ② SEMPRONIO _____ _____	CAIO
<input checked="" type="checkbox"/> ③ _____ _____	
<input checked="" type="checkbox"/> ④ _____ _____	

Scheda n. 16.

SEMPRONIO è candidato nella lista circoscrizione n. 2.

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 2 e contestualmente al candidato Presidente CAIO.

Il voto di preferenza deve essere assegnato a SEMPRONIO, candidato nella lista stessa (*articolo 57, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Scheda n. 17

<table border="1"><tr><td>① _____ _____</td><td>TIZIO</td></tr></table>	① _____ _____	TIZIO		
① _____ _____	TIZIO			
<table border="1"><tr><td>② SEMPRONIO MEVIA _____ _____</td><td rowspan="3">CAIO</td></tr><tr><td>③ _____ _____</td></tr><tr><td>④ _____ _____</td></tr></table>	② SEMPRONIO MEVIA _____ _____	CAIO	③ _____ _____	④ _____ _____
② SEMPRONIO MEVIA _____ _____	CAIO			
③ _____ _____				
④ _____ _____				

Scheda n. 17.

SEMPRONIO e MEVIA sono candidati nella lista circoscrizionale n. 2.

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 2 e contestualmente al candidato Presidente CAIO.

Il voto di preferenza deve essere assegnato a SEMPRONIO e MEVIA, candidati nella stessa lista (articolo 57, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960) e di sesso diverso (art. 9, comma 1, della L.R. 9/2013).

Scheda n.18

<table border="1"><tr><td>① _____ _____</td><td>TIZIO</td></tr></table>	① _____ _____	TIZIO		
① _____ _____	TIZIO			
<table border="1"><tr><td>② _____ _____</td><td rowspan="3">CAIO</td></tr><tr><td>③ _____ _____</td></tr><tr><td>④ _____ _____</td></tr></table>	② _____ _____	CAIO	③ _____ _____	④ _____ _____
② _____ _____	CAIO			
③ _____ _____				
④ _____ _____				

Scheda n. 18.

Il voto espresso per le liste circoscrizionali n. ri 2, 3 e 4 è nullo.

Il voto deve essere assegnato al solo Candidato Presidente CAIO (*articolo 9, comma 1 e 3 della L.R. n. 9/2013*) perché l'elettore si è espresso in modo non equivoco ed è impossibile identificare la lista circoscrizionale prescelta

Scheda n.19

<input type="checkbox"/> ① _____ _____	TIZIO
<input checked="" type="checkbox"/> ② _____ _____	CAIO
<input type="checkbox"/> ③ SEMPRONIO _____ _____	
<input type="checkbox"/> ④ _____ _____	

Scheda n. 19.

SEMPRONIO è candidato nella lista circoscrizionale n. 2.

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 2e contestualmente al candidato a Presidente CAIO.

Il voto di preferenza deve essere assegnato a SEMPRONIO, candidato nella lista stessa (*articolo 57, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*)

Scheda n. 20

<table border="1"><tr><td>① _____ _____</td><td>TIZIO</td></tr></table>	① _____ _____	TIZIO		
① _____ _____	TIZIO			
<table border="1"><tr><td>② MEVIA _____ _____</td><td rowspan="3">CAIO</td></tr><tr><td>③ SEMPRONIO _____ _____</td></tr><tr><td>④ _____ _____</td></tr></table>	② MEVIA _____ _____	CAIO	③ SEMPRONIO _____ _____	④ _____ _____
② MEVIA _____ _____	CAIO			
③ SEMPRONIO _____ _____				
④ _____ _____				

Scheda n. 20.

SEMPRONIO e MEVIA sono candidati nella lista circoscrizionale n. 2.

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 2e contestualmente al candidato a Presidente CAIO.

Il voto di preferenza deve essere assegnato a SEMPRONIO e MEVIA, appartenenti alla stessa lista (articolo 57, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960) e di sesso diverso (art. 9, comma 1, L.R. 9/2013)

Scheda n.21

<table border="1"><tr><td>① _____ _____</td><td>TIZIO</td></tr></table>	① _____ _____	TIZIO		
① _____ _____	TIZIO			
<table border="1"><tr><td>② ¹ _____ _____</td><td rowspan="3">CAIO</td></tr><tr><td>③ _____ _____</td></tr><tr><td>④ _____ _____</td></tr></table>	② ¹ _____ _____	CAIO	③ _____ _____	④ _____ _____
② ¹ _____ _____	CAIO			
③ _____ _____				
④ _____ _____				

Scheda n. 21

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 2 e contestualmente al candidato a Presidente CAIO.

Non deve essere assegnata la preferenza in quanto non è espressa con l'indicazione del cognome ovvero con il nome e cognome del candidato ma con un numero (*Art.9, comma 1, L.R. 9/2013*)

Scheda n.22

<table border="1"><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> 1</td><td>SEMPRONIO MEVIA</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr></table>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	SEMPRONIO MEVIA	_____	_____	_____	_____	TIZIO
<input checked="" type="checkbox"/> 1	SEMPRONIO MEVIA						
_____	_____						
_____	_____						
<table border="1"><tr><td>②</td><td>_____</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr></table>	②	_____	_____	_____	CAIO		
②	_____						
_____	_____						
<table border="1"><tr><td>③</td><td>_____</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr></table>	③	_____	_____	_____			
③	_____						
_____	_____						
<table border="1"><tr><td>④</td><td>_____</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr></table>	④	_____	_____	_____			
④	_____						
_____	_____						

Scheda n. 22.

SEMPRONIO e MEVIA sono candidati nella lista circoscrizionale n. 1.

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 1 e contestualmente al candidato a Presidente TIZIO (Art. 9 della L.R. n. 9/2013)

Il voto di preferenza deve essere assegnato a SEMPRONIO e MEVIA (Art. 57, comma 5, del D.P.R. n.570/1960 – art. 9, comma 1, della L.R. 9/2013)

Scheda n.23

<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">①</td> <td style="text-align: center;">SEMPRONIO MEVIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> </table> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">TIZIO</td> </tr> </table>	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">①</td> <td style="text-align: center;">SEMPRONIO MEVIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> </table>	①	SEMPRONIO MEVIO	_____	_____	TIZIO	
<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">①</td> <td style="text-align: center;">SEMPRONIO MEVIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> </table>	①	SEMPRONIO MEVIO	_____	_____	TIZIO		
①	SEMPRONIO MEVIO						
_____	_____						
<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">②</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">③</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> </table>	②	_____	③	_____	④	_____	CAIO
②	_____						
③	_____						
④	_____						

Scheda n. 23.

SEMPRONIO e MEVIO sono candidati nella lista circoscrizionale n. 1.

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 1 e contestualmente al candidato a Presidente TIZIO (*Art. 9 della L.R. n. 9/2013*)

Il voto di preferenza deve essere assegnato solo a SEMPRONIO.

Il voto di preferenza a MEVIO è nullo perché appartenente allo stesso sesso di SEMPRONIO (*Art. 57, comma 5, del D.P.R. n.570/1960 – art. 9, comma 1, della L.R. 9/2013*)

Scheda n.24

<table border="1"><tr><td>① _____ _____</td><td>TIZIO</td></tr></table>	① _____ _____	TIZIO		
① _____ _____	TIZIO			
<table border="1"><tr><td>② SEMPRONIO MEVIO _____</td><td rowspan="3">CAIO</td></tr><tr><td>③ _____ _____</td></tr><tr><td>④ _____ _____</td></tr></table>	② SEMPRONIO MEVIO _____	CAIO	③ _____ _____	④ _____ _____
② SEMPRONIO MEVIO _____	CAIO			
③ _____ _____				
④ _____ _____				

Scheda n. 24.

SEMPRONIO è candidato nella lista circoscrizionale n.1, MEVIO è candidato nella lista circoscrizionale n. 2.

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 2 e contestualmente al candidato a Presidente CAIO (Art. 9 L.R. n. 9/2013).

Il voto di preferenza deve essere assegnato solo a MEVIO, candidato nella lista circoscrizionale n. 2 (Art. 57, comma 7, del D.P.R. n.570/1960).

Scheda n.25

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle;">①</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> </table>	①				TIZIO									
①														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle;">②</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 2px;">SEMPRONIO</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 2px;">MEVIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">③</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">④</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> </table>		②	SEMPRONIO		MEVIO	③				④				CAIO
②	SEMPRONIO													
	MEVIO													
③														
④														

Scheda n. 25

SEMPRONIO è candidato nella lista circoscrizionale n.1 - MEVIO è candidato nella lista circoscrizionale n. 2.

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 2 e contestualmente al candidato a Presidente CAIO. (Art. 9 legge regionale n. 9/2013)

Il voto di preferenza deve essere assegnato solo a MEVIO, candidato nella lista circoscrizionale n. 2 (Art. 57, comma 8 del D.P.R. n.570/1960)

Scheda n. 26

<table border="1"><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>SEMPRONIO</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr></table>	<input checked="" type="checkbox"/>	SEMPRONIO	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		TIZIO
<input checked="" type="checkbox"/>	SEMPRONIO						
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<table border="1"><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr></table>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		CAIO		
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<table border="1"><tr><td>③</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	③						
③							
<table border="1"><tr><td>④</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	④						
④							




Scheda n.26.




SEMPRONIO è candidato nella lista circoscrizionale n.1.




Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 1 e contestualmente al candidato a Presidente TIZIO (Art. 9 della L.R. n. 9/2013)




Il voto di preferenza deve essere assegnato a SEMPRONIO, candidato nella lista circoscrizionale n. 1 (Art. 57, comma 8, del D.P.R. n.570/1960)

Scheda n. 27

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="padding: 2px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">MEVIA</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">SEMPRONIO</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">_____</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">MEVIA</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">SEMPRONIO</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">_____</td> </tr> </table>	MEVIA	SEMPRONIO	_____	TIZIO
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">MEVIA</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">SEMPRONIO</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">_____</td> </tr> </table>	MEVIA	SEMPRONIO	_____		
MEVIA						
SEMPRONIO						

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="padding: 2px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">_____</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">_____</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">_____</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">_____</td> </tr> </table>	_____	_____	CAIO
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">_____</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">_____</td> </tr> </table>	_____	_____		

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="padding: 2px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">_____</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">_____</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">_____</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">_____</td> </tr> </table>	_____	_____	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">_____</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">_____</td> </tr> </table>	_____	_____		

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="padding: 2px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">_____</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">_____</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">_____</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">_____</td> </tr> </table>	_____	_____	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">_____</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">_____</td> </tr> </table>	_____	_____		

Scheda n.27.

MEVIA e SEMPRONIO sono candidati nella lista circoscrizionale n.1.

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 1 e contestualmente al candidato a Presidente TIZIO (Art. 9 della L.R. n. 9/2013)

Il voto di preferenza deve essere assegnato a MEVIA e SEMPRONIO candidati nella lista circoscrizionale n. 1 e di sesso diverso (Art. 57, comma 8, del D.P.R. n.570/1960 – art. 9, comma 1, della L.R. 9/2013).

Scheda n.28

<table border="1"><tr><td>① _____ _____</td><td>TIZIO</td></tr></table>	① _____ _____	TIZIO		
① _____ _____	TIZIO			
<table border="1"><tr><td>② _____ _____</td><td rowspan="3">CAIO</td></tr><tr><td>③ _____ _____</td></tr><tr><td>④ _____ _____</td></tr></table>	② _____ _____	CAIO	③ _____ _____	④ _____ _____
② _____ _____	CAIO			
③ _____ _____				
④ _____ _____				

Scheda n. 28.

Il voto espresso per le liste circoscrizionali n. ri 2 – 3 e 4 è nullo.

Il voto deve essere assegnato al solo Candidato Presidente CAIO. (articolo 9, commi 1 e 2 della Legge regionale n. 9/2013)

Scheda n. 29

<table border="1"><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> 1</td><td>SEMPRONIO</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>_____</td></tr></table>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	SEMPRONIO	_____			_____	TIZIO
<input checked="" type="checkbox"/> 1	SEMPRONIO	_____					

<table border="1"><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> 2</td><td>MEVIA</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>_____</td></tr></table>	<input checked="" type="checkbox"/> 2	MEVIA	_____			_____	CAIO
<input checked="" type="checkbox"/> 2	MEVIA	_____					

<table border="1"><tr><td>③</td><td></td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>_____</td></tr></table>	③		_____			_____	
③		_____					

<table border="1"><tr><td>④</td><td></td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>_____</td></tr></table>	④		_____			_____	
④		_____					

Scheda n.29.

SEMPRONIO è candidato nella lista circoscrizionale n.1.

MEVIA è candidato nella lista circoscrizionale n. 2.

Il voto è nullo perché espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi (Art. 9, comma 3, della L.R. n. 9/2013).

Scheda n. 30

<table border="1"><tr><td>1</td><td>SEMPRONIO</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	1	SEMPRONIO		_____		_____	TIZIO
1	SEMPRONIO						

<table border="1"><tr><td>2</td><td>MEVIA</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	2	MEVIA		_____		_____	CAIO
2	MEVIA						

<table border="1"><tr><td>3</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	3	_____		_____			
3	_____						

<table border="1"><tr><td>4</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	4	_____		_____			
4	_____						

Scheda n.30.

SEMPRONIO è candidato nella lista circoscrizionale n.1.

MEVIA è candidato nella lista circoscrizionale n. 2.

Il voto è nullo perché espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi (*Art. 9, comma 3, della L.R. n. 9/2013*).

Scheda n. 31

<table border="1"><tr><td>①</td><td>TIZIO _____ _____</td></tr></table>	①	TIZIO _____ _____	TIZIO				
①	TIZIO _____ _____						
<table border="1"><tr><td>②</td><td>_____ _____</td></tr><tr><td>③</td><td>_____ _____</td></tr><tr><td>④</td><td>_____</td></tr></table>	②	_____ _____	③	_____ _____	④	_____	CAIO
②	_____ _____						
③	_____ _____						
④	_____						

Scheda n. 31.

TIZIO è candidato a Presidente ma non è candidato nella lista circoscrizionale n. 1

Il voto deve essere assegnato al solo candidato Presidente TIZIO (*articolo 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Scheda n. 32

<table border="1"><tr><td>① _____ _____</td><td>TIZIO</td></tr></table>	① _____ _____	TIZIO		
① _____ _____	TIZIO			
<table border="1"><tr><td>② _____ _____</td><td rowspan="3">CASO</td></tr><tr><td>③ _____ _____</td></tr><tr><td>④ _____ _____</td></tr></table>	② _____ _____	CASO	③ _____ _____	④ _____ _____
② _____ _____	CASO			
③ _____ _____				
④ _____ _____				

Scheda n. 32

Il voto è nullo perché la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco in ordine ai candidati alla presidenza, ed in quanto il voto per la lista circoscrizionale non può avere valenza a se stante (articolo 9 della L.R. 9/2013 e art. 2, comma 1, ultimo periodo della L n. 43/1995).

Scheda n. 33

<input checked="" type="checkbox"/> _____ _____	TIZIO
<input checked="" type="checkbox"/> _____ _____	CARO
③ _____ _____	
④ _____ _____	

Scheda n. 33

Il voto e nullo (art. 9, comma 3 della L.R. n. 9/2013).

Scheda n. 34

<table border="1"><tr><td>① _____ _____</td><td>TIZIO</td></tr></table>	① _____ _____	TIZIO		
① _____ _____	TIZIO			
<table border="1"><tr><td>② SEMPRONIO MEVIA FILONE _____</td><td rowspan="3">CAIO</td></tr><tr><td>③ _____ _____</td></tr><tr><td>④ _____ _____</td></tr></table>	② SEMPRONIO MEVIA FILONE _____	CAIO	③ _____ _____	④ _____ _____
② SEMPRONIO MEVIA FILONE _____	CAIO			
③ _____ _____				
④ _____ _____				

Scheda n. 34.

SEMPRONIO, MEVIA e FILONE sono candidati nella lista circoscrizionale n. 2.

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 2 e contestualmente al candidato a Presidente CAIO (Art. 9 della L.R. n. 9/2013).

Il voto di preferenza deve essere assegnato solo a SEMPRONIO e MEVIA, candidati nella lista circoscrizionale n. 2 e di sesso diverso (Art. 9, comma 1, della L.R. n. 9/2013).

Il voto di preferenza espresso per FILONE è nullo (Art. 57, comma 9, del D.P.R. n. 570/1960).

Scheda n. 35

<table border="1"><tr><td>① _____ _____</td><td>TIZIO</td></tr></table>	① _____ _____	TIZIO		
① _____ _____	TIZIO			
<table border="1"><tr><td>② SEMPRONIO FILONE MEVIA _____</td><td rowspan="3">CAIO</td></tr><tr><td>③ _____ _____</td></tr><tr><td>④ _____ _____</td></tr></table>	② SEMPRONIO FILONE MEVIA _____	CAIO	③ _____ _____	④ _____ _____
② SEMPRONIO FILONE MEVIA _____	CAIO			
③ _____ _____				
④ _____ _____				

Scheda n. 35.

SEMPRONIO, FILONE e MEVIA sono candidati nella lista circoscrizionale n. 2.

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 2 e contestualmente al candidato a Presidente CAIO (Art. 9 della L.R. n. 9/2013).

Il voto di preferenza deve essere assegnato solo a SEMPRONIO in quanto FILONE, pur appartenendo alla stessa lista, non è di sesso diverso (Art. 9, comma 1, della L.R. n. 9/2013).

Il voto di preferenza per MEVIA è nullo (Art. 57, comma 9, del D.P.R. n. 570/1960).

RIEPILOGO PLICHI DA CONFEZIONARE

**PLICHI DA CONFEZIONARE IL SABATO SERA
DOPO L'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTO**

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA N. 1 (R)	1) Timbro 2) Matite copiative 3) Atti e stampati occorrenti per le operazioni della sezione	Ufficio elettorale di sezione

**PLICHI DA CONFEZIONARE AL TERMINE
DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E DI ACCERTAMENTO
DEGLI ELETTORI E VOTANTI PRIMA DI INIZIARE
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA N. 2 (R)	1) la lista degli elettori della sezione (distinta in maschi e femmine; 2) le liste elettorali aggiunte (modelli n. 257/AR/m e n. 257/AR/f) dei militari e dei naviganti (marittimi e aviatori) che hanno votato nella sezione; 3) le liste elettorali aggiunte in cui sono stati iscritti gli elettori che hanno votato nei luoghi di ricovero o di detenzione (modelli n. 258 e n. 259/AR/m e n. 258 e n. 259/AR/f); 4) gli elenchi, predisposti dai comuni, con i nominativi degli elettori ammessi al voto domiciliare nell'ambito territoriale della sezione; 5) Busta n. 2 – bis (R).	Tribunale o sezione distaccata del Tribunale per il tramite del Comune.
BUSTA N. 2.bis (R)	1) Registri (maschile e femminile) per l'annotazione del numero di tessera dei votanti; 2) registri eventualmente utilizzati per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura o reclusi in luoghi di detenzione (Modelli os./R e D./R).	Da includere nella Busta N. 2 (R).
BUSTA N. 3 (R)	1) Schede autenticate e non utilizzate a chiusura della votazione; 2) Schede non autenticate a chiusura della votazione.	Tribunale o sezione distaccata del Tribunale per il tramite del Comune.

**PLICHI DA CONFEZIONARE AL TERMINE
DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA N. 4 (R)	1) Un esemplare del verbale delle operazioni della sezione ed atti ad esso allegati (Modello 85 AR); 2) Busta n. 4 (R)/a; 3) Busta n. 4 (R)/d; 4) Busta n. 4 (R)/e.	All'Ufficio centrale circoscrizionale, per il tramite del Comune.
BUSTA N. 4 (R)/a	1) Carte relative alle proteste e ai reclami in ordine alle operazioni della sezione; 2) esemplare delle Tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso Modelli 260 – AR e 260/I AR); 3) Busta n. 4 (R)/b; 4) Busta n. 4 (R)/c.	Da includere nella Busta N. 4 (R).
BUSTA N. 4 (R)/b	1) Schede contenenti voti contestati e provvisoriamente assegnati e carte relative.	Da includere nella Busta N. 4 (R)/a.
BUSTA N. 4 (R)/c	1) schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati.	Da includere nella Busta N. 4 (R)/a.
BUSTA N. 4 (R)/d	1) schede bianche; 2) schede nulle o corrispondenti a voti nulli (casi di nullità totale paragrafo 100, n. 1)	Da includere nella Busta N. 4 (R).
BUSTA N. 4 (R)/e	1) schede deteriorate; 2) schede consegnate senza bollo o senza firma dello scrutatore; 3) le schede ritirate a elettori allontanati dalla cabina o che non hanno votato nella cabina.	Da includere nella Busta N. 4 (R).
BUSTA N. 5 (R)	1) Schede valide; 2) esemplare delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero Modelli 260 AR e 260/I AR); 3) schede contenenti voti dichiarati nulli per le liste circoscrizionali (ma valide per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale); 4) schede contenenti voti di preferenza nulli (ma valide per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e per le liste circoscrizionali).	All'Ufficio centrale circoscrizionale, per il tramite del Comune.
BUSTA N. 6 (R)	1) Esemplare del verbale Modello 85 AR.	Segreteria del Comune.

**PLICHI DA CONFEZIONARE A CONCLUSIONE
DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO ELETTORALE**

BUSTA N. 7 (R)	1) Bollo della sezione; 2) eventuale secondo bollo consegnato al seggio nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione o abitino elettori ammessi al voto domiciliare; 3) matite copiative rimaste; 4) pubblicazioni, stampati e oggetti di cancelleria avanzati; 5) copia del verbale di riconsegna al comune del materiale del seggio [modello n. 245-AR/12 (R)].	Segreteria del Comune.
-----------------	---	------------------------

APPENDICE NORMATIVA

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2013, n. 9

(Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Elezione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti su base circoscrizionale e con premio di maggioranza, secondo la disciplina della presente legge.

2. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti su base circoscrizionale è effettuata con criterio proporzionale, secondo le modalità di cui all'articolo 17.

3. Il territorio della regione è ripartito in quattro circoscrizioni elettorali, corrispondenti ai territori dei comuni indicati nell'Allegato 1.

4. In ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% (sessanta per cento) dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.

Art. 2

(Collegamento tra liste circoscrizionali e candidature alla presidenza della Giunta regionale - Patto di coalizione)

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo.

2. La presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati è accompagnata a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge.

3. Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni elettorali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste.

4. Più gruppi di liste circoscrizionali possono indicare con un patto di coalizione il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Il patto di coalizione è reso con dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione della rispettiva lista.

5. Le liste circoscrizionali, appartenenti al gruppo o alla coalizione collegati con il candidato Presidente eletto, partecipano congiuntamente all'attribuzione del premio di maggioranza.

Art. 3

(Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale.

2. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla carica che ha ottenuto, nel complesso delle circoscrizioni, il maggior numero di voti validi.

3. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

4. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 12, all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.

5. La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale è accompagnata a pena di esclusione dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste.

6. La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 12, comma 8, lettera b).

7. La candidatura a Presidente della Giunta regionale è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione di ciascun candidato, autenticata ai sensi dell'articolo 12, comma 8, lettera b) e dalla documentazione di cui all'articolo 12, comma 8, lettera d); inoltre ha efficacia solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 12, comma 8, lettera f), trasmesse dagli Uffici centrali circoscrizionali. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, il candidato a Presidente della Giunta regionale rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

8. La candidatura a Presidente della Giunta regionale è sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 12, comma 2, ridotto alla metà, e secondo le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12.

9. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Note all'art. 3:

Al fine di chiarire il significato delle disposizioni di cui al presente articolo, l'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 17 marzo 2014, n. 13 ha disposto che il comma 8, nella parte in cui prevede che "la candidatura a Presidente della Giunta regionale è sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 12, comma 2, ridotto alla metà", è autenticamente interpretato nel senso che la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere sottoscritta da non meno di settetecocinquanta e da non più di mille elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Art. 4

(Ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni. Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze)

1. Il Consiglio regionale è composto di trentuno membri. Due seggi sono attribuiti rispettivamente al Presidente della Giunta regionale eletto e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore. I restanti ventinove seggi sono assegnati, con criterio proporzionale, alle liste circoscrizionali.

2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi della quota circoscrizionale di cui al comma 1, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3. L'assegnazione dei seggi della quota circoscrizionale alle singole circoscrizioni è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

5. Alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale è attribuito almeno il sessanta per cento e non più del sessantacinque per cento dei seggi del Consiglio.

6. Ai fini del computo delle percentuali di cui al comma 5, per le frazioni fino a 0,5 compreso si arrotonda all'unità inferiore, per le frazioni superiori a 0,5 si arrotonda all'unità superiore.

7. Ai fini del calcolo delle percentuali dei seggi spettanti alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale non sono computati i due seggi attribuiti di diritto ai sensi del comma 1.

TITOLO II
L'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 5
(Elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione compilate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

2. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Giunta regionale e di Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

TITOLO III
DELLE MANIFESTAZIONI DI VOTO

Art. 6.
(Indizione delle elezioni e convocazione dei comizi)

1. Alla scadenza della Legislatura le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale possono svolgersi a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo previsto dalla legge dello Stato in base all'articolo 122, primo comma, della Costituzione e non oltre tre mesi dal compimento del medesimo periodo.

2. Al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo 86 dello Statuto, nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale le elezioni si svolgono entro tre mesi dallo scioglimento stesso.

3. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità.

4. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui all'articolo 4, comma 3 sono comunicati ai Sindaci della Regione, ai Prefetti abruzzesi ed al Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila.

5. I Sindaci dei Comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che è affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

6. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, è comunicato ai Presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.

7. Successivamente all'indizione delle elezioni, la direzione della Giunta competente per materia emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 7

(Diritto di voto dell'elettore)

1. Ogni elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed un voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui vota; inoltre ha facoltà di attribuire una o due preferenze con le modalità stabilite dalla presente legge.

Note all'art. 7:

Il comma 1 e' stato cosi' sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 luglio 2018, n. 15. Vedi il testo originale.

Art. 8

(Scheda elettorale)

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione di una o due preferenze ai sensi dell'articolo 9, comma 1. Alla destra di tale rettangolo e' indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonche' il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo piu' ampio rettangolo.

2. In caso di coalizione di più liste circoscrizionali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato Presidente collegato alla coalizione è posto al centro di detto più ampio rettangolo.

3. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.

4. La scheda è realizzata sulla base del modello di cui agli Allegati 2 e 3 e tenendo conto delle caratteristiche essenziali indicate nell'Allegato 4.

Note all'art. 8:

Il comma 1 e' stato cosi' sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 16 luglio 2018, n. 15. Vedi il testo originale.

Art. 9

(Manifestazione del voto)

1. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno o due dei candidati presenti nella medesima lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

2. Il voto espresso per una delle liste circoscrizionali è contestualmente attribuito al candidato Presidente del gruppo di liste o coalizione di liste di cui la lista fa parte. Il voto espresso per il solo candidato Presidente è attribuito al Presidente stesso.

3. Il voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente è attribuito al solo candidato Presidente. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.

Note all'art. 9:

Il comma 1 e' stato cosi' sostituito dal l'art. 3, comma 1, L.R. 16 luglio 2018, n. 15. Vedi il testo originale.

Art. 10

(Norme speciali per gli elettori)

1. Gli elettori di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

2. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 e all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120), purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

TITOLO IV GLI ORGANI ELETTORALI

Art. 11

(Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)

1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e per l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale).

TITOLO V LE LISTE ELETTORALI E LE CANDIDATURE

Art. 12

(Liste di candidati)

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione sono presentate agli Uffici centrali circoscrizionali costituiti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.

2. Le liste sono presentate da non meno di millecinqucento e da non più di duemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione; la sottoscrizione non è richiesta per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale. Ai fini della sottoscrizione, nei quindici giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni comune assicura agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di apertura dei propri uffici e, comunque, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione.

3. La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, apposta su modulo recante il contrassegno di lista, è autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); è indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

5. Ciascuna lista circoscrizionale comprende un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore ad un terzo, arrotondato all'unità superiore.

6. Di tutti i candidati è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione reca una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

7. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di due circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale che, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui al presente comma e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali.

8. La lista è corredata dai seguenti documenti:

a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del D.Lgs. 235/2012;

d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato, nonché il certificato del casellario giudiziale;

e) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Non possono essere presentati, altresì, contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

f) la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura ai sensi dell'articolo 3, comma 5.

9. La dichiarazione di presentazione della lista contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Note all'art. 12:

Al fine di chiarire il significato delle disposizioni di cui al presente articolo, l'art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 17 marzo 2014, n. 13 ha disposto che il rinvio al comma 5 contenuto nel comma 7 va correttamente interpretato come rinvio al medesimo comma 7 e, pertanto, ha di conseguenza disposto l'introduzione delle parole "di cui al presente comma" in sostituzione delle originarie parole "di cui al comma 5".

Art. 13

*(Esame ed ammissione delle liste e delle candidature.
Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidature)*

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 12, comma 1:

a) verifica se le liste sono state presentate in termine, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati pari almeno al minimo prescritto, rispettano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4 e sono accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta;

b) dichiara non valide le liste che non corrispondono alle condizioni di cui alla lettera a) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1, comma 4;

c) ricusa i contrassegni che non sono conformi alle norme di cui all'articolo 12, comma 8, lettera e);

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 12, comma 8, lettera c) e dei candidati a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 7 del D.Lgs. 235/2012, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 12, comma 8;

e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e il certificato del casellario giudiziale;

f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

g) trasmette all'Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di cui all'articolo 12, comma 8, lettera f).

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi l'indomani alle ore nove per ascoltare eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

5. I delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla presidenza entro ventiquattro ore dalla comunicazione; il ricorso è depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

6. L'Ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni; l'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

7. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate entro ventiquattro ore dalla loro adozione ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 14

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

a) assegna un numero a ciascuna lista unica o coalizione di liste ammesse, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 8, comma 3, effettuato alla presenza dei delegati di lista;

b) assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 8, comma 2, effettuato alla presenza dei delegati di lista;

c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

d) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

e) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

TITOLO VI
LE OPERAZIONI DI ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E DI PROCLAMAZIONE,
CONVALIDA, SURROGA E SUPPLENZA DEGLI ELETTI

Art. 15.

(Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale)

1. I Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, per il tramite del Comune, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al Presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne cura il successivo inoltro.

3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del comma 1.

Art. 16

(Clausola di sbarramento)

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera Regione, meno del quattro per cento dei voti validi o del due per cento se collegato a una coalizione che ha superato il quattro per cento.

Art. 17

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del Tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della L. 108/68 a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.

3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina i voti individuali dei singoli candidati Presidente della Giunta regionale compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b), sommando i voti ottenuti dai candidati nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione;

f) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

g) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

5. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; proclama, altresì, eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quelli conseguiti dal Presidente della Giunta eletto;

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste circoscrizionali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);

c) determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste circoscrizionali che ne fanno parte;

d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo non abbia ottenuto il risultato minimo di cui all'articolo 16;

e) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste circoscrizionali non collegato al Presidente eletto. L'Ufficio verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno diciassette seggi; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, più di diciannove seggi in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto i seggi eccedenti rispetto a tale soglia e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti;

g) se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, l'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente eletto-

rale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);

b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.

7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste circoscrizionali a norma del comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste circoscrizionali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste circoscrizionali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste circoscrizionali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste circoscrizionali del gruppo.

8. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste circoscrizionali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettere b). Quindi, il Presidente dell'ufficio proclama eletti i candidati di ogni lista circoscrizionale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).

9. Qualora una delle condizioni di incandidabilità di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 235/2012 sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui all'articolo 13, l'Ufficio centrale regionale rileva la condizione stessa ai fini della mancata proclamazione ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D.Lgs. 235/2012.

10. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di Appello.

Art. 18

(Surrogazioni)

1. Il seggio che resta vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'avvenuta vacanza.

2. La norma di cui al comma 1 si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

3. In caso di vacanza per qualsiasi causa del seggio attribuito al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente della Giunta eletto, si procede alla sua surrogazione scegliendo dalla graduatoria di cui all'articolo 17, comma 7, lettera b), la prima cifra elettorale residuale non utilizzata dalle liste circoscrizionali appartenenti al gruppo di liste o alla coalizione collegati al candidato stesso e attribuendo il relativo seggio al primo dei non eletti della lista circoscrizionale corrispondente alla cifra elettorale residuale medesima.

4. Il consigliere eletto in due circoscrizioni opta per una circoscrizione nelle forme, con le modalità e nei termini definiti dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Art. 19

(Supplenze)

1. In caso di sospensione dalla carica di un consigliere, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 235/2012, lo stesso è sostituito per la durata del periodo di sospensione con le modalità di cui all'articolo 18.

Art. 20

(Convalida degli eletti)

1. Il Consiglio regionale convalida l'elezione dei propri componenti, secondo le norme del Regolamento interno; l'elezione non può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

2. Il Consiglio, in sede di convalida, esamina d'ufficio la condizione degli eletti e, nel caso sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, annulla l'elezione e provvede alla sostituzione con chi ne ha diritto.

3. La deliberazione di cui al comma 2, nel giorno successivo, è depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione in versione telematica e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

4. Il Consiglio non può annullare l'elezione per vizi delle operazioni elettorali.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI SULLE SPESE PER LE ELEZIONI E SULLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Art. 21.

(Spese per le elezioni)

1. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali, sono a carico della Regione.

2. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alla amministrazione regionale, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto presentato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

3. Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale con la elezione dei Consigli provinciali e comunali, ovvero con la elezione dei soli Consigli provinciali o dei soli Consigli comunali, le spese sono ripartite secondo le disposizioni dell'articolo 21 della legge n. 108 del 1968.

4. Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, sarebbero state a carico della Regione, sono ripartite tra lo Stato e la Regione secondo le disposizioni dell'articolo 21 della legge n. 108 del 1968.

Art. 22

(Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali)

1. Nel caso l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni della legge statale.

2. Nel caso l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni della legge statale.

Art. 23

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale si osserva, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre quindicimila abitanti e le disposizioni di cui alla legge n. 108 del 1968 e alla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario) e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, il Presidente della Giunta promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute più idonee.

Art. 24

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni regionali);

b) legge regionale 13 dicembre 2004, n. 42 (Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali);

c) legge regionale 12 febbraio 2005, n. 9 (Modifiche alla L.R. 13 dicembre 2004, n. 42: Integrazioni alla L.R. 19 marzo 2002, n. 1 recante disposizioni in materia di elezioni regionali).

Art. 25
(*Efficacia*)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria recante “Disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica. Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo”, approvata dal Consiglio regionale in prima lettura con deliberazione n. 128/3 del 2 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 135/1 del 4 dicembre 2012, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Note all’art. 25:

Vedi, ora, la Legge Statutaria Regionale 2 aprile 2013, n. 1.

ALLEGATO 1
Circoscrizioni elettorali (art. 1, comma 3)

CIRCOSCRIZIONE N. 1:

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atesa, Bomba, Borrello, Bucchianico, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalbordino, Casalincontrada, Casoli, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fallo, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Fraine, Francavilla al Mare, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiaregre, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Miglianico, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Pennapiedimonte, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Quadri, Rapino, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Roccamontepiano, Roccasalegna, Roccapinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, Scerni, Schiavi d’Abruzzo, Taranta Peligna, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torrevecchia Teatina, Torricella Peligna, Treglio, Tuffillo, Vacri, Vasto, Villa Santa Maria, Villalfonsina, Villamagna.

CIRCOSCRIZIONE N. 2:

Acciano, Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Balsorano, Barete, Barisciano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Cagnano Amiterno, Calascio, Campo di Giove, Campotosto, Canistro, Cansano, Capestrano,

Capistrello, Capitignano, Caporciano, Cappadocia, Carapelle Calvisio, Carsoli, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castellafiume, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Alfedena, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Collepietro, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Goriano Sicoli, Introdacqua, L'Aquila, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Lucoli, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Molina Aterno, Montereale, Morino, Navelli, Ocre, Ofena, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pacentro, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Rocca Pia, Roccasale, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, San Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scanno, Scontrone, Scoppito, Scurcola Marsicana, Secinaro, Sulmona, Tagliacozzo, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Trasacco, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea, Vittorito.

CIRCOSCRIZIONE N. 3:

Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecervino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre De' Passeri, Turrialignani, Vicoli, Villa Celiera.

CIRCOSCRIZIONE N. 4:

Alba Adriatica, Ancarano, Arsitia, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campi, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Giulianova, Isola del Gran Sasso d'Italia, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Pineto, Rocca Santa Maria, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossicia, Valle Castellana.

Note all'allegato 2:

Modello della faccia interna della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (articolo 8, comma 4)

Vedi l'allegato

Note all'allegato 2:

L'Allegato 2 e' stato cosi' sostituito dall'allegato 1 alla L.R. 16 luglio 2018, n. 15, come disposto dall'art. 4, comma 1, della medesima legge. Vedi l'allegato originale.

ALLEGATO 3

Modello della faccia esterna della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (articolo 8, comma 4)

Vedi l'allegato

ALLEGATO 4

Caratteristiche della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (articolo 8, comma 4)

La faccia interna della scheda (Allegato 2) e' di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La parte prima, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i rettangoli in cui sono collocati i contrassegni di ciascuna lista circoscrizionale, con due righe, poste a destra di ognuno di essi, riservate all'eventuale indicazione del cognome, ovvero del nome e cognome, del candidato o dei candidati alla carica di consigliere regionale per il quale o per i quali si intende esprimere preferenza.

Sulla parte seconda, cosi' come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo contenente il contrassegno della lista circoscrizionale e le righe destinate all'espressione dell'eventuale voto o degli eventuali voti di preferenza, sono stampati il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato.

Ciascuno dei suddetti rettangoli e il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato sono contenuti entro un secondo piu' ampio rettangolo.

In caso di coalizione di piu' liste circoscrizionali, il secondo piu' ampio rettangolo contiene tutti i rettangoli delle liste coalizzate e, collocata alla loro destra e geometricamente in posizione centrale rispetto all'insieme degli stessi, la stampa del nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato.

I rettangoli piu' ampi sono collocati nella scheda secondo l'ordine risultante dai sorteggi compiuti dagli uffici centrali circoscrizionali ex art. 14, comma 1, lett. a), ed aventi efficacia ciascuno per la rispettiva circoscrizione elettorale, progredendo dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra.

In caso di coalizione di piu' liste circoscrizionali, i rettangoli contenenti i contrassegni di ciascuna lista circoscrizionale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza o delle preferenze sono collocati all'interno del piu' ampio rettangolo seguendo l'ordine risultante dai sorteggi compiuti dagli uffici centrali circoscrizionali, ex art. 14, comma 1, lett. b), ed aventi efficacia ciascuno per la rispettiva circoscrizione elettorale, progredendo dall'alto verso il basso.

Le parti prima e terza non possono contenere un numero di contrassegni di lista superiore a 9.

Qualora di una coalizione facciano parte liste in numero superiore a 9, l'altezza della scheda e' opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa degli ulteriori e necessari rettangoli nello spazio della stessa parte. In ogni caso, infatti, i rettangoli relativi alle liste della stessa coalizione devono essere contenuti nella medesima parte.

In caso di necessita', puo' farsi ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutte le liste e coalizioni di liste.

La scheda, consegnata aperta, deve essere restituita debitamente piegata dall'elettore prima di uscire dalla cabina, verticalmente (in modo che la prima parte della faccia interna ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive) seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro e orizzontalmente a meta', in modo da lasciare visibile il riquadro stampato sulla parte quarta (o eventualmente sulla sesta) della faccia esterna della scheda (Allegato 3), contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale, alla firma dello scrutatore ed al bollo della sezione.

Note all'allegato 4:

L'Allegato 4 e' stato cosi' sostituito dal l'allegato 1 alla L.R. 16 luglio 2018, n. 15, come disposto dall'art. 4, comma 2, della medesima legge. Vedi l'allegato originale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570
(Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali).

Omissis

Art. 20

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario.

Il presidente è designato dal presidente della corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di cui all'art. 23.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Omissis

Art. 23

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 24

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.

Art. 25

Tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Omissis

Art. 27

Il sindaco provvede affinché, nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 39;
- 3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 37;
- 4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 21;
- 5) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 6) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione;
- 7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

Omissis

Sezione III

*La presentazione delle candidature nei Comuni
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti*

Omissis

Art. 35

La Commissione elettorale circondariale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

Omissis

Capo V
Della votazione

Sezione I Disposizioni generali

Art. 37

La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.

Art. 38

Non possono essere ammessi nella sala delle elezioni se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 19.

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

Art. 39

Salvo il disposto degli articoli 40, 42, 43 e 44, non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di corte di appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del Comune.

Art. 40

Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 41

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

Detti certificati devono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

Art. 42

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del Comune o della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura.

La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 27, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Art. 43

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste degli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 44

Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

Art. 45

Abrogato

Art. 46

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti di Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le Autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalla cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione degli articoli 51 e 52 riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 47

Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.

Quando tutti od alcuni scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare e dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere.

Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'art. 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sulla appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.

Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del Consiglio comunale si svolge anche quella del Consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente 15 e dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Art. 48

Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:

a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;

b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'Ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54.

Art. 49

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente, estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.

L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituzione al presidente, già piegata (e anche chiusa nei Comuni con oltre 10.000 (99) abitanti). Il presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il bollo e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista.

Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Art. 50

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'Ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Art. 51

La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:

1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;

2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;

3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'Ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 (100) abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;

4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 (100) abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattarsi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo producono la nullità delle operazioni elettorali.

Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

Art. 52

Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

La votazione deve proseguire fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Art. 53

Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale nonché da quelle di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

Art. 54

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Omissis

Sezione III

*Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti*

Omissis

Art. 57

[L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.] comma abrogato

[Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non

superiore a 4 per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è fino a 60, non superiore a 5 per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è di 80.] comma abrogato

[Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e, se occorre, il numero d'ordine con il quale il candidato preferito è contrassegnato nella lista.] comma abrogato

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

Sono nulle le preferenze nello quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle.

Omissis

Capo VI

Dello scrutinio e della proclamazione

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 59

Appena compiute le operazioni previste dall'art. 53, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

[Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 14 del martedì.] comma abrogato

Omissis

Sezione III

*Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione
nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti*

Art. 68

1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termini dell'art. 54.

Art. 69

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1) non sono quelle di cui agli allegati C e D o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;

2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 70

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'Ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma.

Omissis

Delle disposizioni penali

Art. 86

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 87

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 10.000.000.

Art. 87-bis

Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 88

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000

Art. 89

Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 400.000 a 1.000.000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Art. 90

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 (177) a lire 4.000.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche

se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.

[Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo.] comma abrogato.

Art. 91

Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

Art. 92

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

Art. 93

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

Art. 94

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.

Art. 95

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.

Art. 96

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 4.000.000

Art. 97

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000

Art. 98

Il presidente dell'Ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 99

L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 (198) a lire 600.000.

Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda.

Art. 100

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Art. 101

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

Art. 102

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

Omissis

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Norme generali

I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli comunali con oltre 15.000 abitanti

Omissis

Art. 8

Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

Art. 9

Liste di candidati

Omissis

Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'art. 1, comma 11, della legge n. 43/1995 ha esteso l'applicabilità dell'art. 9 anche alle liste regionali e ai candidati in esse compresi.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Omissis

Art. 12

Norme speciali per gli elettori

Gli elettori di cui all'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

Omissis

Art. 14

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale

I presidenti degli Uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

Omissis

Omissis

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali

Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;

b) rinvia alle ore 14 del lunedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;

c) alle ore 14 del lunedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 24, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 10 del martedì se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361.

Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

Omissis

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

Omissis

Art. 8

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero d'iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 9

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

Omissis

LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

Art. 1

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.

2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione e' eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullita', essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della meta' delle province della regione, con arrotondamento all'unita' superiore. Tale dichiarazione e' efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968 n. 108, e successive modificazioni e' ridotto alla meta'.

4. ((COMMA ABROGATO)).

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla meta' dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.

6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unita' piu' vicina.

7. La lettera d) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni e' sostituita dalla seguente: "d) da almeno 2.000 e da non piu' di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 1.000.000 di abitanti."

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di nullita', essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione e' efficace solo se

convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.

9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

10. L'articolo 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

Art. 13 (Voto di preferenza). - 1. L'elettore può manifestare una sola preferenza."

11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 2

1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

Omissis

Art. 7

1 Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.

Omissis

LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.

Art. 1

Modifiche all'articolo 121 della Costituzione

Omissis

Art. 2

Modifica dell'articolo 122 della Costituzione

1. L'articolo 122 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

“Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonche' dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno puo' appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, e' eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta”.

Art. 3

Modifica dell'articolo 123 della Costituzione

1. L'articolo 123 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

“Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto e' approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non e' richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto e' sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua

pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non e' promulgato se non e' approvato dalla maggioranza dei voti validi".

Omissis

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

Art. 1

Omissis

399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

Omissis

400. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 398:

omissis

g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. È abrogato l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299;

Omissis

i) il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione;

l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96 il secondo periodo è soppresso;

Omissis

D.L. 29 gennaio 2024 n. 7

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

Art. 1.

Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3, lettera a), del presente articolo.

Omissis

REGIONE
ABRUZZO

